



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 157

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 maggio 2009

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
5 ^a - Bilancio (*)	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro	»	18
7 ^a - Istruzione	»	26
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	35
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	45
11 ^a - Lavoro	»	52
12 ^a - Igiene e sanità	»	56
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	61

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	390
---	------	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag.	392
---	------	-----

CONVOCAZIONI	Pag.	395
-------------------------------	------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 157^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 maggio 2009.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 12 maggio 2009

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, in data 7 novembre 2008, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma, il 3 ottobre 2008 (*Doc. IV-ter, n. 11*) nell'ambito del procedimento penale n. 42562/06 RGNR – n. 148/07 RGGIP, pendente nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Riferisce sul documento in titolo la senatrice ADAMO (*PD*), la quale ricorda che il procedimento ha avuto avvio da un'intervista pubblicata sul quotidiano «*La Repubblica*» in data 19 giugno 2006, dal titolo «*Gossip e vendetta contro di noi*».

Nell'ambito di tale intervista l'allora senatore Storace rendeva tali dichiarazioni: «*Sapete cos'è tutta questa roba? Una gran puttanata*». «*In tutta l'inchiesta non c'è niente. Quando si tirano le cose di sesso, allora*

vuol dire che nulla è illegale. È solo il più schifoso dei gossip. È solo accanimento contro Alleanza nazionale».

Alla domanda: «Cioè l'inchiesta ha un obiettivo politico?» rispondeva: «Certo. Guardi, martedì prossimo festeggio 100 giorni da quando mi sono dimesso da ministro per il «Laziorgate» eppure non sono stato raggiunto da nessun atto giudiziario. Se questo non è accanimento».

Alla domanda: «Ma perché proprio contro An?» rispondeva: «Per vendetta. Woodcock già lo fece qualche tempo fa contro di me. È una specie di complotto. Prima, quando stavamo al governo, avevano paura e ora...»

Alla domanda: «Non teme che l'inchiesta possa coinvolgere direttamente anche lei e Fini?» rispondeva: «Le fantasie degli inquirenti sono già andate oltre ogni limite».

A seguito della pubblicazione della menzionata intervista, il dottor Henry John Woodcock, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza con funzioni di sostituto, proponeva formale querela nei confronti del senatore Storace e di qualunque altro eventuale concorrente dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma.

Formulata la richiesta di rinvio a giudizio dal parte del pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare del 2 ottobre 2008, l'avvocato Bruno Larosa, su procura speciale del dottor Woodcock, si costituiva parte civile.

Nella relativa memoria di costituzione veniva evidenziato che le gravi espressioni usate dall'ex ministro Storace, per come riportate nel capo di imputazione, amplificate attraverso uno dei più autorevoli quotidiani nazionali, avrebbero gravemente inciso sull'onorabilità del dottor Woodcock e sulla sua stessa reputazione, sul piano personale e ancora di più su quello professionale, in relazione alla delicata funzione che lo stesso svolge quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Le dichiarazioni medesime, lungi dall'essere state una legittima critica all'operato dei giudici e dello stesso pubblico ministero in ordine ad uno specifico provvedimento adottato, si sarebbero concretate in una «vera e propria aggressione verbale alla persona del magistrato, ledendone il prestigio ed il decoro».

Con nota difensiva depositata nella medesima udienza il signor Storace eccepiva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, precisando che nella suddetta intervista – pubblicata a margine di un'iniziativa giudiziaria del suddetto magistrato che riguardava e coinvolgeva, tra gli altri, esponenti del partito di Alleanza nazionale nel quale egli all'epoca militava e nelle liste del quale era stato eletto senatore della Repubblica – aveva espresso, seppur in forma polemica e per certi versi colorita, critiche di natura politica all'iniziativa giudiziaria del magistrato con riferimento ai tempi e ai modi dell'inchiesta, ai suoi antecedenti giudiziari, alla natura degli addebiti mossi agli indagati.

Il signor Storace chiedeva pertanto che, a norma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, ritenuta l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, venisse emessa sentenza ai sensi dell'ar-

ticolo 129 del codice di procedura penale ricognitiva della causa di non punibilità; in via subordinata, la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per le determinazioni di competenza dello stesso.

In ordine all'eccezione sollevata ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in relazione all'articolo 68 della Costituzione, il giudice dell'udienza preliminare riteneva che dagli atti del procedimento non emergessero elementi a sostegno dell'eccepita connessione funzionale tra le opinioni espresse nell'articolo pubblicato e la carica di senatore rivestita all'epoca del fatto dal signor Storace, connessione funzionale che rappresenta il presupposto necessario per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Nel rammentare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che il mero contesto politico entro cui le dichiarazioni potrebbero eventualmente essere collocate non vale a connotarle quali espressione della funzione in assenza della connessione con specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il giudice dell'udienza preliminare riteneva di non accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa e disponeva pertanto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, previa sospensione del processo fino alla comunicazione della deliberazione del Senato e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dello stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Comunicazioni del Presidente in ordine alla verifica dei poteri nelle rimanenti Regioni non convalidate

(Comunicazioni svolte)

Il PRESIDENTE informa che le attività di verifica dei poteri concernenti le ultime sei regioni ancora da trattare – da completarsi in via ordinaria entro la fine d'anno – furono dilazionate dall'Ufficio di Presidenza integrato del 17 dicembre 2008, per le seguenti ragioni.

Quattro delle sei regioni (Lazio, Puglia, Lombardia, Veneto) sono oggetto di ricorsi attinenti l'ammissione o l'esclusione di contrassegni elettorali. Sul punto, è pendente alla Corte costituzionale un giudizio di costituzionalità sollevato con ordinanza n. 282 del 2008 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana: dalla sua risoluzione potrebbe venire una parola finale sulla questione della giurisdizione in ordine agli atti elettorali preparatori; peraltro, trattandosi di un'ordinanza di rimessione sollevata da una corte siciliana su un caso verificatosi nelle elezioni politiche dell'Isola, cautelativamente è stata sospesa la trattazione anche di una quinta regione (Sicilia).

La camera di consiglio, già fissata per il 14 gennaio 2009 (relatore Silvestri), fu rinviata a nuovo ruolo e, prevedibilmente, si terrà nell'autunno 2009.

Nel frattempo, il Presidente segnala che la Camera dei deputati ha restituito al Senato in seconda lettura il disegno di legge n. 1082-B, che all'articolo 44, comma 2 lettera *d*) reca una delega al Governo ad introdurre «la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni». Invita pertanto i Gruppi a valutare la condotta da tenere se e quando questa previsione dovesse dare luogo ad una norma di legge. In particolare, occorrerà valutare se:

- a) continuare ad attendere la sentenza della Corte costituzionale sul caso siciliano;
- b) attendere l'emanazione del decreto legislativo;
- c) procedere alla pronuncia di carenza di giurisdizione sui ricorsi ai sensi dei precedenti della scorsa legislatura.

Per quanto riguarda infine la sesta regione (Campania) è pendente un ricorso dell'onorevole Vincenzo Scotti sull'esclusione del Movimento per l'Autonomia (MpA) dal riparto dei seggi attribuiti alla coalizione avente come candidato *premier* Berlusconi; si attendono in proposito le proposte del relatore Mercatali.

Interviene il senatore CASSON (*PD*), secondo cui ottimo punto di riferimento per assumere una decisione potrebbe essere la pronuncia della Corte costituzionale, se la sua tempistica consentirà di rispettare il termine di cui all'articolo 20 del Regolamento per la verifica dei poteri. Anche l'attesa per l'emanazione del decreto legislativo potrebbe essere considerata, mentre giudica non significative, rispetto allo scenario sopra prefigurato, varianti quali l'eventuale attivazione di un conflitto da parte della Corte di cassazione (espressasi in contrario avviso con le note sentenze dell'8 aprile 2008 sul caso Pizza), ovvero la scelta di pronunciarsi ai sensi della sola norma di legge delega.

Il senatore IZZO (*PdL*) concorda con l'orientamento di attendere la sentenza della Corte costituzionale sul caso siciliano, mentre sul ricorso campano ritiene possa valere quanto già deciso dalla Giunta nella scorsa legislatura in ordine all'interpretazione della clausola del tre per cento.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 12 maggio 2009

104^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PASTORE (*PdL*) ribadisce le considerazioni svolte in occasione dell'esame dei presupposti costituzionali e sottolinea la necessità di un'immediata ricostruzione e della ripresa delle attività economiche in Abruzzo.

Rileva che il decreto-legge contiene numerose norme di carattere eccezionale e speciale che si applicano ai soggetti operanti o residenti nelle zone colpite dal sisma. Benché tale specialità normativa sia ampiamente giustificata dalla eccezionalità degli eventi, l'esame di costituzionalità deve in ogni caso verificare che la norma speciale non sia applicata indiscriminatamente, ma trovi applicazione solo nei casi in cui ricorrono i requisiti oggettivi che determinano la situazione di specialità.

Rammenta che l'ambito territoriale di applicazione è stato definito dal Commissario delegato sulla base dei poteri conferitigli con ordinanza dal Presidente del Consiglio dei ministri; tale ordinanza prevedeva, fra l'altro, la possibilità di ulteriori ricognizioni dei territori colpiti. Sarebbe opportuno invitare la Commissione di merito ad assicurare che il Commissario delegato conservi tale facoltà di individuazione, anche successiva, dei territori a cui si applica la normativa speciale mediante ulteriore decretazione di verifica e/o aggiornamento.

Anche le disposizioni di cui all'articolo 2 (realizzazione urgente di abitazioni) recano norme speciali e deroghe a procedure che ordinariamente sono di competenza degli enti locali. Il comma 4 stabilisce che il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della Regione

e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici. Il comma 8, invece, dispone che il Commissario delegato, in via di urgenza, dispone con proprio provvedimento l'utilizzazione di un bene immobile in assenza della localizzazione o del verbale di immissione in possesso o comunque di un titolo ablatorio valido. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere in proposito, se non l'intesa, almeno la consultazione del Presidente della Regione Abruzzo, che è l'autorità più vicina al territorio interessato.

In materia di ricostruzione e riparazione di edifici e di indennizzi a favore delle imprese (articolo 3), si fa ricorso a procedure con un minore grado di straordinarietà. È opportuno chiarire se i contributi previsti corrispondono alla totalità dei costi. Nel caso in cui, invece, la copertura sia solo parziale, è necessario indicare le regole per definire le priorità nell'erogazione dei fondi.

Si dovrebbe sollecitare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di sostenere la ricostruzione anche degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli immobili a uso non abitativo, per agevolare la ripresa delle attività economiche, legate prevalentemente all'ospitalità degli studenti che frequentano l'Università e alle iniziative turistiche.

Sempre all'articolo 3, comma 1, occorre chiarire se con l'espressione «inagibili» si intenda un mero danno subito dall'immobile o se, come sembrerebbe dall'espressione usata, si faccia riferimento all'inagibilità prevista dalla normativa urbanistica ed edilizia; in questa seconda ipotesi, si configurerebbe, a suo avviso, una possibile irragionevolezza della norma, in quanto potrebbe verificarsi il caso di un immobile inagibile – e quindi ammesso ai contributi – meno danneggiato di un immobile agibile e quindi escluso dai contributi.

Ritiene inoltre opportuno che, all'articolo 3 comma 3, sia specificato il senso dell'espressione «investimenti di interesse nazionale» utilizzata con riferimento alla concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione di immobili distrutti o inagibili adibiti ad abitazione principale.

A proposito dell'articolo 3, comma 5, che stabilisce la nullità degli atti di compravendita di immobili stipulati entro due anni dalla concessione del contributo, sottolinea la necessità di prevedere forme di pubblicità, anche gratuite, del vincolo che insiste sull'immobile.

Con riguardo al dibattito presso la Commissione di merito, osserva che il decreto-legge non introduce alcuna modifica delle competenze istituzionali relative alle procedure per la ricostruzione, che dunque restano disciplinate dalla normativa ordinaria e sono tuttora di competenza degli enti locali. Ove sussistessero dubbi in proposito, sarebbe opportuna una norma di precisazione.

Per quanto concerne l'articolo 5, che reca la sospensione dei processi e dei termini, nonché disposizioni relative alle comunicazioni e alle notifiche di atti, sottolinea la necessità di specificare le diverse ipotesi in cui si applicano quelle norme: infatti, oltre al caso in cui non vi siano uffici giudiziari funzionanti e delle controversie in cui siano coinvolti cittadini

residenti nelle aree colpite, si dovrebbe considerare l'impossibilità a operare degli avvocati che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento sismico.

Richiama inoltre la necessità all'articolo 8, comma 2, lettera c), di valutare la chiarezza dell'espressione «nuclei monoparentali madre-bambino», la quale sembrerebbe escludere le ipotesi in cui l'unico familiare che viva con il bambino sia un soggetto diverso dalla madre.

Ricorda, infine, il carattere eccezionale delle disposizioni di cui all'articolo 11 che prevede verifiche e interventi per la riduzione del rischio sismico nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle a cui si riferisce il decreto-legge, con particolare riguardo agli edifici pubblici per i quali si determina l'inutilizzabilità in caso di mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza entro sei mesi dagli esiti delle verifiche.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere favorevole con osservazioni nei termini indicati.

Il senatore SANNA (*PD*) rileva che la relazione tecnica relativamente all'articolo 17, che prevede lo spostamento dell'evento G8 dall'isola della Maddalena all'Aquila, indica un risparmio di spesa pari a 200 milioni di euro, per i minori costi per la sicurezza e la gestione dell'ordine pubblico. Sarebbe, a suo avviso, opportuno che un rappresentante del Governo fornisca, durante l'esame, chiarimenti e risposte a tale riguardo.

Il PRESIDENTE osserva che le questioni attinenti alla dotazione finanziaria del provvedimento debbano più opportunamente essere sollevate presso la Commissione bilancio, che renderà un proprio parere, o presso la Commissione di merito.

Il senatore SANNA (*PD*) insiste in ogni caso perché un rappresentante del Governo riferisca, nelle sedi opportune, sulla questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta inizia alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 12 maggio 2009

176^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 maggio scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi agli articoli da 30 alla fine (inclusi quelli contenuti negli annessi I, II e III) riferiti al testo proposto dalla Commissione di merito sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, in relazione alla proposta 32-*bis*.0.301 (di portata analoga alle proposte 32-*bis*.0.302, 32-*bis*.0.303 e 32-*bis*.0.304) fa presente che occorre valutare la congruità della quantificazione degli oneri recati dal comma 1. In relazione poi alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, fa presente che su proposte di analoga portata la Commissione si è resa in modi difformi (con un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in data 8 aprile e con un parere favorevole in data 29 aprile). Segnala poi che occorre valutare la proposta 33-*ter*.300, tenuto conto che su una proposta analoga la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione. In merito alle proposte 33-*quinqies*.302 e 33-*quinqies*.304 fa presente che occorre valutare il trasferimento di competenze all'Autorità per la concorrenza ed il mercato senza prevedere la soppressione dell'Organismo di regolazione ivi indicato. Occorre, poi, prevedere gli effetti finanziari delle proposte 33-*decies*.0.300 e 33-*decies*.0.301 (tenuto conto che su una proposta analoga all'ultima citata la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). In relazione alla proposta 6.301 (testo 2), il cui parere era già sospeso nell'originaria formulazione, segnala che occorre valutare l'opportunità di aggiornare la clausola di copertura a valere sui fondi speciali rispetto al nuovo bilancio riclassificato per missioni e programmi. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 30-*bis*.801, in relazione alla previsione di commissari *ad acta* di cui al comma 13. Ricorda infine che era sospeso il parere sull'emendamento 1.300 (testo 2) sul quale, per quanto di competenza, si segnala che il comma 7 della proposta appare suscettibile di determinare minori entrate. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari del comma 9 volto ad estendere alle reti d'impresa alcune norme vigenti applicate ai distretti industriali (articolo 1, comma 368, della legge n. 266 del 2005) di natura finanziaria (in particolare il numero 1 concernente le operazioni di cartolarizzazione). Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sulla proposta 32-*bis*.0.301, per la parte che prevede la riduzione della tabella C. In merito alla proposta 33-*ter*.300 precisa che essa prevede oneri non coperti, sebbene di scarsa entità connessi a duplicazioni di Commissioni ivi previste. In merito alle proposte 33-*quinqies*.302 e 33-*quinqies*.304, esprime avviso contrario in quanto determinano duplicazioni di competenze. Sulle proposte 33-*decies*.0.300 e 33-*decies*.0.301 si riserva di fornire i chiarimenti in altra seduta. Esprime poi parere favorevole sulla proposta 30-*bis*.801.

Il senatore MORANDO (PD) esprime forti perplessità sull'applicazione delle norme regolamentari relative ai collegati. Infatti ritiene che alcune proposte analoghe a quelle su cui la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non potrebbero essere ripresentati in altra formulazione, salvo che non siano in correlazione con modifiche apportate dalla Commissione di merito. Ritiene che questi precedenti determinino di fatto l'aggiramento di norme a presidio della uniformità e omogeneità dei provvedimenti collegati a quale quello in esame.

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare l'esame della proposta 32-*bis*.0.301 (e di quelle di analoga portata) al fine di trovare soluzioni alternative rispetto alla copertura in tabella C. Propone poi di accantonare l'esame delle proposte 33-*decies*.0.300 e 33-*decies*.0.301 in attesa dei chiarimenti del Governo. Propone altresì di accantonare l'esame della

proposta 6.301 (testo 2), nonché dell'emendamento 1.300 (testo 2) giacché di quest'ultimo è pervenuta una riformulazione che verrà valutata nella prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il sottosegretario CASERO consegna agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sulla proposta 1.300 (testo 2).

Il relatore TANCREDI (*PdL*), preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 2.250, 1.300 (testo 3), 16.500, 18.750, 18.0.300/1 (testo 2) e 33-*octies*.301 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 33-*ter*.300, 33-*quinquies*.302 e 33-*quinquies*.304. Esprime poi parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 6.301 (testo 2), 32-*bis*.0.301, 32-*bis*.0.302, 32-*bis*.0.303, 32-*bis*.0.304, 33-*decies*.0.300 e 33-*decies*.0.301 sui quali il parere è sospeso.».

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, per il triennio 2009-2011, con il provvedimento in esame viene interessato un volume complessivo di risorse per gli interventi da esso recati, in termini di bilancio dello Stato, pari a 1,180 miliardi di euro per l'anno 2009, 650 milioni per l'anno 2010 e 700 milioni per il 2011. In termini di conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, fa presente che il volume complessivo di risorse per il triennio è pari a 1,220 miliardi per l'anno 2009, 850 milioni per l'anno 2010 e 700 milioni per il 2011. L'effetto netto sui saldi, pari alla differenza tra risorse attivate per la copertura (maggiori entrate e minori spese) e gli interventi da effettuare (minori entrate e maggiori spese), è pari a 28 milioni di euro per l'anno 2009, 111 milioni per il 2010 e 386 per il 2011 in termini di miglioramento del saldo netto da finanziare (il saldo del bilancio dello Stato) e a 17 milioni per il 2009, 11 milioni per il 2010 e 36 milioni per il 2011 in termini di miglioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In relazione all'articolo 1, comma 3, ritiene necessario acquisire chiarimenti in relazione a possibili effetti estensivi, posto che la formulazione della disposizione, nel consentire, sia pure a date condizioni, un margine di variabilità circa la delimitazione del territorio oggetto degli interventi recati dal decreto legge in esame, potrebbe incidere sulla determinazione dell'onere degli in-

terventi in parola. In ordine all'articolo 2, ritiene opportuno acquisire elementi circa i profili di quantificazione, secondo quanto osservato dalla nota del Servizio del bilancio; in particolare, con riferimento ai commi 10 e 11, al fine di verificare la sufficienza delle risorse individuate a copertura, risulterebbe opportuno chiarire quali oneri siano stati considerati per il reperimento di alloggi e per il relativo uso provvisorio, chiarendo altresì, attesa la possibilità dell'uso gratuito di tali alloggi, se siano state considerate oltre alle spese di locazione anche le spese relative ai costi delle utenze. In relazione all'articolo 2, comma 13, segnala che l'ivi indicata autorizzazione di spesa sembrerebbe non riferirsi alla copertura degli interventi di cui al comma 12 della disposizione (i cui eventuali oneri sono posti a valere delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, secondo il dettato del comma 12 medesimo); rileva che occorre quindi valutare la specificazione di tale esclusione nell'ambito del comma 13 della disposizione. In relazione all'articolo 3, rinvia alle osservazioni della nota del Servizio del bilancio in relazione alla richiesta di elementi circa i profili di quantificazione della disposizione nonché in ordine alle modalità di fruizione del credito d'imposta previsto dalla disposizione. Al riguardo, segnala che la quantificazione indicata in relazione tecnica in merito alla concessione del credito d'imposta per i casi di cui alle lettere *a)* ed *e)*, dipende – oltre che dalle ipotesi ivi indicate – dalle concrete modalità attuative che saranno stabilite da ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri cui il provvedimento fa rinvio, non risultando dal provvedimento elementi circa l'individuazione di modalità, tempi e specifiche tecniche riguardanti la concessione di crediti di imposta. In ordine al comma 3 della norma, relativamente alla concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti dei soggetti esercenti il credito in favore delle persone fisiche per gli interventi di ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, riscontra l'opportunità di acquisire conferma della idoneità delle risorse disponibili presso il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978; inoltre, pur in considerazione dell'incertezza dell'onere e del tempo in cui esso si verificherà, un supplemento di informazione appare comunque necessario, trattandosi di interventi potenzialmente suscettibili di determinare un effetto finanziario. In relazione all'articolo 3, comma 6, segnala che la relazione tecnica non reca informazioni circa la quantificazione dell'onere, per cui occorre acquisire elementi circa la determinazione dell'onere recato dalla norma al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare. In ordine all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, secondo quanto osservato nella nota del Servizio del bilancio, riscontra la necessità che sia chiarito se nell'ambito della stima del dato di fabbisogno complessivo siano inclusi anche i fabbisogni finanziari relativi al ripristino in funzione delle caserme in uso all'Amministrazione della difesa e degli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico danneggiati, citati nell'articolato (lett. *b)* ma non espressamente menzionati ai fini della stima, anche considerato che la stessa rela-

zione tecnica prefigura la possibilità che emergano ulteriori «esigenze non ancora stimate», a cui si farà fronte con le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (articolo 14, comma 4). In ordine al comma 3 della disposizione, fa presente che chiarimenti appaiono necessari in relazione a possibili effetti di accelerazione della spesa, con corrispondenti effetti sui saldi, che la diversa finalizzazione delle risorse potrebbe produrre; andrebbe inoltre chiarito che la diversa finalizzazione delle risorse non pregiudichi eventuali investimenti già avviati. In ordine al comma 5, rinvia alle osservazioni della nota del Servizio del bilancio in relazione alla richiesta di elementi circa i profili di quantificazione. In relazione al comma 6 dell'articolo 4, relativamente agli interventi in materia di edilizia sanitaria, per il quale la relazione tecnica afferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di chiarimento circa il quadro delle risorse disponibili ed utilizzabili al fine di acquisire conferma dell'effettiva invarianza della disposizione. Chiarimenti appaiono altresì necessari in ordine al comma 8 dell'articolo 4, in relazione a possibili effetti in termini di indebitamento in relazione alla possibile estensione dei prestiti a carico degli enti indicati. In ordine all'articolo 5, comma 3, segnala che è opportuno acquisire conferma della esclusione della sospensione per le procedure di esecuzione coattiva tributaria, posto che la relazione illustrativa risulta in contrasto con il tenore del testo. In relazione al comma 9, per il quale la relazione tecnica afferma l'invarianza finanziaria, rileva che occorre acquisire elementi al fine di confermare che l'attivazione del presidio di cui al comma 9 e l'istituzione e l'operatività della sede temporanea previste dal comma 10 avvengano nei soli limiti delle risorse già previste dalla legislazione vigente, valutando al riguardo l'inserimento di una apposita clausola di invarianza. In relazione all'articolo 6, comma 1, lettere *o*) e *p*), in materia di deroghe al Patto di stabilità interno, rileva l'esigenza di acquisire conferma che siano utilizzate a tal fine le sole risorse previste dal provvedimento in esame, circostanza affermata nella relazione tecnica ma non esplicitata nella formulazione della norma, posto che il ricorso da parte degli enti a risorse proprie per il finanziamento di spese straordinarie potrebbe pregiudicare gli obiettivi del Patto. Inoltre, in ordine alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, fa presente che andrebbe in via generale chiarito il valore infrannuale dei differimenti, assunto nella relazione tecnica, posto che uno slittamento oltre l'anno di competenza provocherebbe effetti di minor gettito, secondo quanto rilevato dalla nota del Servizio del bilancio. In particolare, ritiene che chiarimenti appaiono necessari circa gli effetti temporali in relazione alla lettera *g*), in materia di rateizzazioni, acquisendo elementi circa la quantificazione con riferimento alle lettere *c*) e *n*), nonché al comma 4. In relazione alla lettera *r*) del comma 1 andrebbe altresì chiarito l'elemento temporale della sospensione, al fine di chiarire che non si incida sugli anni precedenti in relazione a sanzioni già accertate. In ordine all'articolo 7, comma 1, che prevede un limite massimo di spesa, andrebbero acquisiti elementi idonei a comprovare la congruità dello stanziamento ivi previsto rispetto ai fabbisogni di spesa indicati.

In relazione al comma 3, secondo periodo, in materia di esclusione dalla abrogazione della indennità di trasferta, fa presente che andrebbe chiarito se i relativi oneri risultino ulteriori rispetto alle risorse previste dal primo periodo del comma in questione; al riguardo, rinvia inoltre all'osservazione della nota del Servizio del bilancio (pagina 56) sui relativi profili di quantificazione. In ordine al comma 4 della disposizione, rileva che occorre sia chiarito se possa procedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In relazione all'articolo 8, ritiene necessario esplicitare la metodologia posta a base delle stime. Inoltre, con riferimento alle lettere *a*), *b*) e *c*), segnala che gli elementi temporali assunti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica non risultano riportati nel testo normativo, valutandone l'opportunità di una indicazione al riguardo. Inoltre, in ordine alla lettera *e*), in materia di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria e di programmi di sviluppo rurale, ritiene che andrebbero chiariti i possibili effetti in termini di cassa della disposizione. In relazione all'articolo 9, comma 2, fa presente che occorre valutare l'opportunità di chiarire se gli oneri per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni siano a carico del Commissario delegato o dei comuni. Rileva che l'articolo 11 prevede dei crediti d'imposta al 55 per cento delle spese sostenute dal contribuente per la messa in sicurezza degli edifici. Viene altresì soppresso, con il comma 9, il tetto massimo di crediti d'imposta da indicare in dichiarazione pari a 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007. La copertura di tale misura è prevista entro un limite massimo. Per quanto concerne i profili di quantificazione segnala che una quantificazione basata su criteri di prudenza avrebbe dovuto acquisire il massimo della spesa recuperabile per mezzo del credito d'imposta; ed infatti rapportando i 48.000 euro, che rappresentano il tetto massimo di beneficio riconosciuto, alla quota del 55 cento (recuperabile mediante l'utilizzo del credito in esame), si ottiene un importo di spese per interventi antisismici pari a circa 87.000 euro. Fa presente che la spesa media per intervento ipotizzata nella relazione tecnica è pari a 35.000 euro. Come segnalato dal Servizio del bilancio, se la stima delle spese recuperabili fosse superiore a quella ipotizzata nella relazione tecnica rileva che si potrebbe configurare una sottostima del minor gettito a titolo di imposte dirette. Per rendere coerente il tetto di spesa con il credito d'imposta previsto in misura fissa (55 per cento), il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dell'economia sono adottate le modalità di attuazione. Fa presente che occorre valutare se tale meccanismo è idoneo a garantire il rispetto del tetto di spesa segnalando che anche il comma 9 (la soppressione del tetto di 250.000 euro citato) dovrebbe essere considerata tra le norme da attuare con il decreto di cui al comma 8. In relazione all'articolo 12, comma 1, concernente la materia dei giochi, come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene che appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi più puntuali sugli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo in esame, ponendoli a confronto con quelli che si sarebbero prevedibilmente realizzati in assenza del decreto-legge. In

relazione al comma 2, rileva che occorre valutare se esplicitare nel testo quanto affermato nella relazione tecnica che il personale trasferito in altro comparto mantiene il trattamento economico in godimento senza quindi perequazione con i trattamenti vigenti presso le amministrazioni di destinazione. In relazione all'articolo 13, rinvia alle osservazioni sulla sovrastima dei risparmi quantificati nella relazione tecnica contenute nella nota del Servizio del bilancio, segnalando tuttavia che occorre specificare la cadenza temporale delle due rate annuali da corrispondere ai sensi del comma 1, lettera *a*). In relazione all'articolo 14, comma 1, fa presente che occorre acquisire conferma delle risorse disponibili sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché quelle disponibili sul Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del medesimo decreto-legge citato. Con riferimento al comma 4, osserva che viene istituito un Fondo che verrà alimentato con le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione derivanti da futuri provvedimenti. In relazione all'articolo 15, fa presente che in via interpretativa viene prevista l'esclusione dei vigili del fuoco dalle riduzioni di organico previste dal comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (comma 6). Stante una clausola di invarianza degli oneri al comma 7, rileva che occorre acquisire conferma che i risparmi attesi conseguenti alla norma citata siano comunque conseguiti a valere sul restante organico del Ministero dell'interno.

Il sottosegretario CASERO deposita note del Ministero dell'economia e delle finanze recanti elementi di risposta in ordine ai profili rilevati dal relatore.

Il senatore LUSI (*PD*) dopo aver evidenziato la necessità di esaminare i contenuti delle note depositate dal rappresentante del Governo con i dovuti approfondimenti, richiama l'audizione svolta presso la 13^a Commissione del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare evidenzia che le dichiarazioni del Ministro svolte in tale sede non risultassero del tutto in linea con i contenuti espressi del provvedimento, risultando altresì in contraddizione con le dichiarazioni successivamente svolte dal Sottosegretario alla protezione civile. Sottolinea quindi la necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze venga a riferire alla Commissione bilancio sui profili sia di copertura che di quantificazione del provvedimento in esame, posta peraltro la delicatezza dei temi affrontati dal provvedimento che necessitano di un esame attento e approfondito anche in relazione ai profili finanziari. Auspica dunque che la Presidenza della Commissione bilancio si attivi prontamente al fine di richiedere al Ministro di venire a riferire presso la 5^a Commissione sui profili di competenza.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si associa alla richiesta del senatore Lusi evidenziando come la nota del Servizio del bilancio abbia evidenziato numerosi profili non chiariti nell'ambito del provvedimento e che

pongono questioni problematiche sul piano metodologico. Anche alla luce di tali aspetti risulta quindi necessario che il Ministro venga a riferire in Commissione bilancio quale sede espressamente deputata all'esame dei profili finanziari del provvedimento, sia per le questioni di natura tecnica poste dal testo, sia in ragione della particolare delicatezza dei contenuti del provvedimento.

Il senatore LEGNINI (PD) si sofferma sulle misure contenute nel provvedimento in materia di ricostruzione delle abitazioni, richiamando al riguardo i contenuti della nota del Servizio del bilancio ed il tema del credito di imposta che necessita di chiarimenti da parte del Governo. In particolare evidenzia come il Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione svolta presso la 13^a Commissione abbia affermato che la copertura prevista dal provvedimento sino all'anno 2032 si accompagna alla immediata messa a disposizione delle risorse per la ricostruzione della prima casa, ciò risultando in contrasto con quanto ricostruito dal Servizio del bilancio in relazione agli effetti finanziari del provvedimento. È dunque necessario che il Ministro chiarisca in tempi rapidi dinanzi alla Commissione bilancio tali rilevanti profili, considerato peraltro che non risultano ancora presentati gli emendamenti preannunciati dal Governo in relazione a delicati profili del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto delle richieste avanzate dai rappresentanti dell'opposizione, preannuncia che si attiverà per chiedere la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze nell'esame del provvedimento, alla luce di quanto emerso nel dibattito e in relazione a profili che dovessero emergere nel corso dell'esame del provvedimento; sottolinea comunque la necessità che la Commissione bilancio, a prescindere da eventuali elementi che possano essere forniti dal Ministro, proceda ad un serio e rigoroso esame del provvedimento in relazione ai profili di copertura finanziaria per le parti di competenza. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE E ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di convocare nuovamente la Commissione, in seduta notturna, oggi, martedì 12 maggio 2009, alle ore 21, con il medesimo ordine del giorno già diramato. Propone altresì di anticipare alle ore 8,30 la seduta di domani, già convocata alle ore 9; nonché di anticipare alle ore 14 la seduta di domani, già convocata per le ore 15.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 12 maggio 2009

83^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Interviene in discussione generale la senatrice BAIIO (PD), la quale richiama l'attenzione sulla copertura finanziaria degli oneri ottenuta, a suo avviso in modo assolutamente non condivisibile, attraverso le misure in materia di giochi di cui all'articolo 12, finalizzate ad assicurare maggiori entrate a decorrere dall'anno in corso.

Pur essendo consapevole della circostanza che la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici richiede lo sforzo collaborativo e un atteggiamento di solidarietà da parte di tutte le forze politiche, reputa estremamente criticabili le scelte di fondo compiute dal Governo nella direzione di un eccessivo ampliamento delle tipologie di gioco offerte al pubblico, di un'estensione della disponibilità a utilizzare le varie forme di gioco nel corso della giornata e della settimana, prevedendo la possibilità di accedere ai giochi anche nei luoghi in cui i consumatori si recano per effettuare acquisti.

Pur non disconoscendo l'esigenza di reperire risorse adeguate da destinare alla ricostruzione, sottolinea il carattere aleatorio e meramente previsionale delle stime di entrata connesse all'incremento dell'offerta di giochi. Dopo aver ribadito la propria contrarietà a un incremento dei giochi pubblici, dal momento che il reperimento di risorse attraverso tale strumento postula un maggior grado di utilizzazione delle varie tipologie offerte, evidenzia che soltanto una minima quota dei giocatori italiani, pari all'80 per cento della popolazione, presenta una certa frequenza nel ricorrere al gioco, rilevando che tale dato rafforza l'obiezione della scarsa fondatezza delle stime di entrata formulate dal Governo.

Di converso, il disegno complessivo desumibile dalle disposizioni contenute nell'articolo 12 rischia di aggravare la situazione di dipendenza dei giocatori patologici, con ricadute negative sugli stessi giocatori e sulle loro famiglie.

L'adozione di tale indirizzo volto ad ampliare l'offerta di giochi pubblici implica a suo avviso l'assunzione di una responsabilità molto grave da parte del Governo. Sussiste pertanto l'esigenza di rivedere le modalità attraverso cui si interviene sul settore dei giochi, pur senza sopprimere le disposizioni interessate. In proposito, l'oratrice informa di aver predisposto specifici emendamenti per l'esame in sede referente per correggere l'impianto delle norme introdotte dal Governo nella prospettiva di assicurare una maggiore tutela dei giocatori.

In tale contesto, osserva che un profilo meritevole di una profonda revisione è rappresentato dalla scelta di ridurre il costo delle giocate con un contestuale aumento della quota spettante al vincitore. Sottolinea la pericolosità di tale approccio, che pone a rischio i più giovani, inducendo una vera e propria dipendenza dal gioco.

Conclude il proprio intervento ribadendo che i propri emendamenti individuano altri correttivi alla normativa in materia di giochi pur senza l'intento di scardinare completamente la scelta del Governo di reperire risorse finanziarie attraverso tale comparto.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) osserva criticamente che, nella stesura definitiva del decreto-legge, sono scomparse le risorse inizialmente promesse dal Governo a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici.

Prende in ogni caso atto con favore dell'impegno enunciato dal ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti in Commissione ambiente circa il perfezionamento del testo in esame.

Pur augurandosi che le disposizioni dell'articolo 12 siano in grado di garantire allo Stato le maggiori entrate in esse prospettate, esprime perplessità in merito alla stima che le quantifica in un importo non inferiore a 500 milioni di euro annui, attesa la completa aleatorietà dei proventi derivanti dal settore dei giochi. Infatti, sottolinea che tale problema va inquadrato nel più generale contesto della diminuzione delle entrate erariali, a causa dell'intervenuta flessione del PIL. La situazione è resa ulteriormente difficile dalla circostanza, che anche agenzie di stampa hanno rile-

vato, di una riduzione delle entrate derivanti dai giochi del Lotto e del «Gratta e Vinci», pur se si registrano incrementi connessi all'utilizzazione delle *slot machines*.

Pur nella consapevolezza dello spirito di unità che dovrebbe caratterizzare la dialettica tra le forze politiche nell'affrontare situazioni di emergenza, giudica negativamente la mancata previsione di contributi a fondo perduto per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale e danneggiati dagli eventi sismici. Benché il ministro Tremonti abbia assicurato l'impegno del Governo a individuare le risorse necessarie, esprime il timore che esse possano essere insufficienti, dal momento che non soltanto il comune dell'Aquila risulta particolarmente colpito dagli eventi sismici ma ve ne sono molti altri, come confermato dal Governatore della regione Abruzzo.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di adoperarsi affinché non vi sia una diminuzione dei flussi turistici verso i territori colpiti dal terremoto, esprime le proprie perplessità sulla possibilità che la Fintecna S.p.A. proceda all'acquisizione di immobili situati nel centro storico dell'Aquila e che rappresentano un importante patrimonio dal punto di vista storico ed economico per il territorio di quel comune.

Suscita perplessità anche la scelta di destinare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale all'attuazione delle misure contenute nel decreto: viceversa, le minori entrate tributarie registrate nel 2008 e 2009 potrebbero discendere, a suo giudizio, anche da un allentamento dell'azione di contrasto all'evasione.

Esprime poi il timore che la disposizione in questione, contenuta nell'articolo 14, comma 4, possa preludere alla introduzione di uno scudo fiscale per i capitali rientrati in Italia: posto che le stime recentemente fornite indicano in 600 miliardi di euro l'ammontare degli imponibili trasferiti all'estero e sottratti alla tassazione dello Stato italiano, giudica assolutamente insoddisfacente la ventilata scelta di fissare al 2 per cento l'aliquota di prelievo, soprattutto a fronte delle scelte compiute da altri Paesi, come la Germania, che hanno optato per una tassazione ben maggiore. Invita quindi a riflettere con particolare attenzione in merito all'effettiva opportunità di utilizzare lo strumento dello scudo fiscale, che, se venissero confermate le precedenti negative esperienze, si risolverebbe in una misura di clemenza fiscale in favore degli evasori.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) osserva preliminarmente che la discussione del decreto-legge deve essere orientata a individuare le soluzioni e gli strumenti più efficaci per restituire quanto prima condizioni di normalità alle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Tuttavia, lo spirito di collaborazione della propria parte politica non esime dal rilevare tutte le criticità dell'intervento varato dal Governo, che sono emerse dopo una prima fase caratterizzata da un atteggiamento a suo giudizio eccessivamente ottimistico.

In primo luogo, lamenta la mancata previsione di contributi a fondo perduto in favore di coloro che hanno perso l'abitazione principale in con-

seguenza dell'evento calamitoso, in analogia con quanto è accaduto in precedenza in occasione del terremoto nelle regioni Umbria e Marche.

Rileva criticamente l'insufficienza delle risorse previste dal Governo per favorire il rientro del maggior numero possibile di sfollati, nell'ottica di una tempestiva ripresa di condizioni di vita normali, nonché il sostegno alle imprese per un sollecito ripristino delle attività economiche.

Al contrario, le linee dell'intervento governativo si ispirano a un approccio di stampo dirigistico, nel processo di ricostruzione economica e sociale, senza coinvolgere fino in fondo le autonomie territoriali nell'affrontare e risolvere i problemi della vita quotidiana delle popolazioni colpite. In tale contesto, esprime apprezzamento per l'operato del Dipartimento della protezione civile, ma non nasconde lo scetticismo per una gestione eccessivamente accentrata in organismi governativi.

In linea di principio dichiara di condividere le modalità di concessione del credito di imposta per interventi di messa in sicurezza degli edifici, ma esprime il timore che tale beneficio non possa essere realmente fruito in presenza di una sostanziosa diminuzione del reddito dei potenziali aventi diritto.

Pur non disconoscendo l'utilità di ricorrere a ogni possibile mezzo di finanziamento per gli interventi di ricostruzione, giudica tuttavia criticabile il ricorso alle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'offerta di giochi pubblici, dal momento che le misure proposte dal Governo, come ogni misura sui giochi, interessano prevalentemente le fasce economicamente più deboli ed esposte.

Lamenta quindi come si sia in presenza dell'ennesimo provvedimento in materia di giochi, con la creazione di un quadro normativo contraddittorio e stratificato che non rende di facile comprensione la portata delle innovazioni succedutesi negli ultimi mesi. Ribadisce dunque la necessità di affrontare in modo serio e scrupoloso il problema dei giochi pubblici, tenendo anche conto dell'evoluzione delle preferenze dei giocatori rispetto alle varie tipologie offerte. Non disconosce in ogni caso l'utilità di alcune misure contenute nel decreto-legge in materia di giochi, come il contrasto al gioco illecito e il rafforzamento dei controlli e del quadro sanzionatorio nel comparto delle *slot machines*, osservando in proposito che il Governo ha dato continuità ad alcune indicazioni della Commissione ministeriale presieduta dal sottosegretario Grandi nella precedente legislatura sulla responsabilizzazione dei concessionari.

Rimarca peraltro come non risulti assolutamente perspicuo il modello di riorganizzazione dell'articolazione periferica del Ministro delle finanze e dell'AAMS, nel contesto della generale riforma delle agenzie fiscali. In proposito, rinnova la sollecitazione a una tempestiva programmazione delle audizioni dei rappresentanti delle agenzie competenti ad attuare gli indirizzi di politica tributaria e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

Esprime inoltre le proprie perplessità per la misura contenuta all'articolo 12, comma 1, lettera l), n. 5), che autorizza l'AAMS all'avvio di procedura per una nuova selezione di concessionari, rilevando in proposito

come non siano indicati i requisiti di partecipazione e sia al contrario necessario assicurare maggiori condizioni di trasparenza.

Esprime poi perplessità sulle stime di previsione delle entrate derivanti dall'incremento dell'offerta di giochi, pur ritenendo condivisibili le osservazioni svolte in merito dal Servizio del bilancio del Senato relativamente a una loro possibile sottostima. Rimarca inoltre l'inopportunità di ridurre il costo per le giocate, aumentando correlativamente il premio per il vincitore: giudica infatti negativamente l'adozione di tale approccio da parte dello Stato, il quale dovrebbe viceversa porre mano a una organica politica di controllo del settore dei giochi pubblici e di tutela dei giocatori.

Giudica inoltre meritevole di approfondimento la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, sulla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale. Dopo aver rilevato criticamente l'attenuazione degli strumenti di contrasto all'evasione, come risulta anche dal minor gettito IVA, sottolinea che tale norma non dovrebbe costituire la base per l'adozione di future misure legislative volte a favorire il rientro di capitali in Italia riproponendo modelli e soluzioni del passato che giudica in termini assolutamente negativi. Esprime criticamente il timore che il Ministro dell'economia e delle finanze possa ancora una volta fare ricorso a strumenti che potrebbero favorire quanti non si comportano correttamente nei confronti del fisco. Al contrario, la solidarietà sociale, che si richiede al Paese, deve essere basata sul rispetto dei principi e dei valori della legalità.

Il senatore MUSI (*PD*) rileva criticamente l'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge, al cui interno sono confluite misure su disparate materie, allorquando sarebbe stato invece necessario, oltretutto opportuno, limitarsi alle disposizioni volte a favorire la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici. Tale scelta vanifica in una certa misura l'atteggiamento di collaborazione che si pretendeva dall'opposizione e rappresenta al contempo una mancanza di correttezza e di trasparenza nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto.

Nel merito del decreto-legge, giudica poco chiara la portata delle misure che prevedono la concessione di ulteriori indennizzi concernenti il ristoro dei danni subiti da beni mobili, registrati e non, nonché i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *h*) e *i*), rimarcandone il carattere eccessivamente ampio e generico, suscettibile di dar luogo ad abusi. In generale, ravvisa l'esigenza di vigilare con attenzione sull'attuazione del decreto-legge, per garantire che le misure proposte rispondano effettivamente a finalità solidaristiche e non si prestino a improprie strumentalizzazioni.

In tale ottica, giudica quindi negativamente la durata biennale del divieto di alienazione degli immobili in relazione ai quali è stata disposta la concessione del credito di imposta per gli interventi di riduzione del rischio sismico: attesa la sua brevità, esprime il timore che tale misura

possa essere utilizzata impropriamente per finalità speculative e non di ricostruzione o messa in sicurezza degli immobili danneggiati.

Rileva inoltre negativamente la contraddittorietà tra il tenore delle misure contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 11, che enunciano i limiti di utilizzo del credito di imposta, e il comma 9 dello stesso articolo, che dichiara al contrario non applicabile il limite massimo di utilizzo previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Sottolinea l'estraneità delle misure concernenti la riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e la rideterminazione delle dotazioni organiche dell'AAMS e delle agenzie fiscali, rilevando che non vi è alcuna chiarezza in merito alle linee di indirizzo della riforma.

Tali considerazioni critiche riguardano anche le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, posto che nulla viene specificato in merito alla destinazione dei risparmi di spesa conseguiti e dei soggetti che potrebbero subire effetti economici pregiudizievoli.

Nel commentare criticamente il comma 4 dell'articolo 14, mette in guardia il Governo dall'introduzione di uno scudo fiscale che, se concepito come i precedenti in materia, finirà per agevolare i grandi evasori con un'aliquota di tassazione particolarmente bassa. Al contrario, ritiene opportuno applicare l'aliquota del 43 per cento sugli imponibili evasi, osservando che vi è comunque un ampio spazio di scelta per il Governo nel determinare la misura del prelievo sui cespiti trasferiti all'estero, soprattutto in vista della destinazione delle risorse connesse con tale operazione a finalità di solidarietà e di sostegno delle popolazioni danneggiate. In ogni caso, un'eventuale misura di scudo fiscale dovrebbe abbandonare la garanzia dell'anonimato per coloro che ne beneficiano e dovrebbe prevedere al contempo un obbligo di rientro dei redditi trasferiti.

Il presidente BALDASSARRI ritiene dovere principale e inderogabile del Parlamento contribuire all'elaborazione di una soluzione stabile e razionale per affrontare le emergenze connesse con il verificarsi di eventi sismici.

Al riguardo, muovendo dalla consapevolezza che l'Italia è un Paese a elevato rischio sismico e idrogeologico, osserva che una soluzione seria e di carattere strutturale dovrebbe fondarsi sui tre seguenti strumenti. In primo luogo occorre introdurre regole e controlli severi per la prevenzione dei rischi di danni a persone e cose, facendo anche tesoro delle negative esperienze precedenti. In secondo luogo occorre affrontare l'emergenza, e su tale fronte osserva positivamente che il sistema della protezione civile si è dimostrato pronto e all'altezza dei compiti, apprezzato anche dalla generalità degli altri Paesi.

Infine, il problema della ricostruzione richiede un'immediata delimitazione delle aree colpite da eventi sismici e una pronta quantificazione dei danni subiti, al fine di impedire quanto accaduto in passato, con un eccessivo allargamento dell'intervento pubblico di sostegno alla ricostruzione anche in assenza delle condizioni a ciò abilitanti.

Dopo aver ritenuto comunque improprio l'inserimento nel decreto-legge di misure di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza una previa discussione in Commissione delle linee di riorganizzazione, assicura di aver informato il ministro Giulio Tremonti dell'intenzione di procedere all'audizione dei rappresentanti delle Agenzie fiscali, che programmerà quanto prima.

Osserva quindi come la discussione sulla copertura delle spese per gli interventi di ricostruzione sia sostanzialmente sterile, dal momento che una prima stima dei danni causati dagli eventi sismici quantifica in 1,2 miliardi di euro su base annua per cinque-sei anni, i costi complessivi della ricostruzione. Sottolineando che tale entità è particolarmente contenuta, rappresentando lo 0,1 per cento del PIL e lo 0,2 per cento del totale della spesa pubblica, ritiene assolutamente imprescindibile individuare la copertura degli interventi di ricostruzione in una razionalizzazione della spesa pubblica, piuttosto che in un aumento delle entrate, facendo presente che un fronte sul quale operare è rappresentato, a titolo esemplificativo, dalla spesa farmaceutica. Essa potrebbe infatti essere razionalizzata, evitando uno spreco di risorse pubbliche pari a 4 miliardi di euro all'anno, con l'introduzione del sistema adottato da altri Paesi e consistente nella somministrazione di medicinali nella quantità risultante dalla prescrizione medica.

La consapevolezza, già richiamata, dell'elevato rischio sismico in Italia, suggerirebbe inoltre l'adozione di una soluzione di carattere permanente e strutturale, che si può individuare nell'obbligo di stipula di un'assicurazione per i danni agli immobili da calamità naturali, analogamente all'assicurazione per la responsabilità civile per gli interventi automobilistici e per il rischio di insolvenza sui mutui immobiliari.

La soluzione individuata permetterebbe una più equa ripartizione degli oneri per gli interventi di ricostruzione, che graverebbero in misura molto più attenuata sui singoli contribuenti. Rispetto, viceversa, alla scelta di incrementare le entrate derivanti dalla maggiore offerta di giochi pubblici, dopo aver dichiarato di condividere i rilievi svolti sul punto dalla senatrice Baio, sollecita il rappresentante del Governo a riferire nelle opportune sedi le proposte e le valutazioni emerse come contributo a individuare le soluzioni più appropriate, citando a titolo esemplificativo, la riduzione del finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Poiché non vi sono altri Senatori che chiedono di intervenire, dichiara concluso il dibattito.

Il relatore SPEZIALI (*PdL*) rinuncia alla replica e si riserva di intervenire nella seduta di domani in sede di illustrazione della propria proposta di parere.

Il sottosegretario GIORGETTI sottolinea in sede di replica il rilievo e il valore delle proposte emerse durante il dibattito, di cui condivide il tenore, e assicura che le riferirà nelle sedi istituzionali opportune.

Specifica quindi che la scelta compiuta dal Governo di reperire le risorse da destinare alla ricostruzione nella regione Abruzzo senza intervenire sul versante della spesa pubblica risponde all'esigenza di tener conto dell'attuale quadro congiunturale, sia macroeconomico che di finanza pubblica.

Osserva quindi che alcune rilevanti misure contenute nel decreto-legge investono ampiamente materie di competenza della Commissione finanze e tesoro, come le norme di carattere fiscale in materia di giochi e le disposizioni sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'AAMS.

Ritiene appropriata la copertura finanziaria individuata attraverso le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'offerta di giochi, sottolineando che si tratta di un meccanismo di contribuzione su base volontaria e precisando al contempo che, in base all'attuale andamento del settore dei giochi, la previsione di entrata enunciata dal decreto-legge risulta sottostimata.

La scelta di inserire nel decreto-legge il corposo intervento sul settore dei giochi discende dalla rapida evoluzione di tale comparto negli ultimi mesi, ricordando l'impegno assunto dal Governo durante l'esame parlamentare del decreto-legge n. 149 del 2008, volto a dar corso ad alcuni adempimenti comunitari, a presentare al Parlamento un'organica proposta di riforma dell'intero settore.

Manifesta comunque la disponibilità del Governo a svolgere un approfondimento insieme con il Parlamento, già durante l'esame del decreto-legge in titolo, su alcune tematiche specifiche del settore dei giochi, come i controlli, il quadro sanzionatorio e le misure di contrasto alla dipendenza, ritenendo possibile e auspicabile apportare miglioramenti al testo proposto dal Governo, al fine di elaborare le soluzioni più adeguate in merito alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'offerta di giochi.

Precisa comunque che il Governo non ritiene vi siano spazi per modificare il palinsesto delle tipologie di giochi offerti al pubblico, affermando che l'articolo 12 presenta il quadro di una disciplina che investe complessivamente l'offerta pubblica di giochi.

Il Sottosegretario puntualizza poi che le misure di rideterminazione della dotazione organica dell'AAMS rappresentano il necessario presupposto per la trasformazione in agenzia fiscale, dando seguito a un indirizzo assunto già dal precedente Esecutivo. In tale contesto il Governo intende cogliere l'occasione per razionalizzare l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una linea di intervento condivisa anche dal Parlamento. Tali iniziative si collocano in un percorso volto a favorire un maggiore equilibrio nella complessiva organizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 12 maggio 2009

102^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUL PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE DA PARTE DELLE SCUOLE

Il senatore RUSCONI (*PD*), richiamando l'incontro informale appena conclusosi con i rappresentanti del Comitato genitori dell'Istituto Paolo Sarpi di Settimo milanese, lamenta che le scuole abbiano accumulato un ingente disavanzo per corrispondere agli oneri derivanti dalle supplenze. Nel segnalare che il summenzionato Comitato genitori ha presentato una petizione evidenziando un dato purtroppo comune a molte altre scuole, deplora che nessuno degli ultimi tre Governi che si sono succeduti sia riuscito a risolvere tale questione.

Tiene poi a precisare che analoghe sollecitazioni erano già state rivolte al Ministro durante una passata audizione, per cui giudica fondamentale una risposta su tali tematiche, anche alla luce del possibile annullamento delle ore di supplenza e dell'avvenuta eliminazione delle compresenze nella scuola primaria.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore SIBILIA (*PdL*), il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo costituisce un collegato alla manovra finanziaria 2009. Fa presente poi che il provvedimento giunge nuovamente in Senato dopo essere stato modificato dalla

Camera dei deputati in terza lettura; nel rilevare come esso sia stato ampiamente emendato durante l'*iter* parlamentare, lamenta l'introduzione in Assemblea, già nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato, di norme di competenza della 7^a Commissione. Rimarca comunque che, in questa fase, il parere può riguardare solo le parti ulteriormente modificate dalla Camera, benché i profili di interesse siano molteplici.

Tra le norme di rilievo per la Commissione illustra anzitutto l'articolo 25, introdotto dal Senato in seconda lettura, secondo il quale il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge n. 237 del 1999, è trasformato in fondazione di diritto privato, della quale possono far parte gli enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici o privati che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione. Esso assume la denominazione di Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – e svolge i compiti precedentemente esercitati dal Centro per la documentazione, anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Dopo aver brevemente descritto le modalità di istituzione della Fondazione, dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che riguardano esclusivamente il comma 2, recante l'autorizzazione di spesa per la partecipazione del Ministero al fondo di gestione della Fondazione MAXXI. In particolare, pone l'accento sulla esigua riduzione degli oneri per il 2009, passati da 1.637.544 euro a 1.637.144 euro, mentre è rimasta invariata l'autorizzazione di spesa per gli anni 2010 e a decorrere dal 2011.

Un'ulteriore norma di competenza della Commissione è l'articolo 27, che – prosegue il relatore – interviene sulla legge delega n. 165 del 2007 in materia di enti di ricerca. Rileva che anche questo articolo è stato introdotto al Senato in seconda lettura, al fine di modificare il termine della delega, portato al 31 dicembre 2009, in modo da consentirne effettivamente l'esercizio altrimenti i termini sarebbero scaduti. Inoltre, sono stati innovati i principi e i criteri direttivi della delega, in ordine alle procedure di formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione e del personale nonché di adozione degli statuti in sede di prima attuazione. In particolare, sottolinea l'attribuzione agli organi statutari competenti del compito di elaborare i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e i regolamenti del personale, sui quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo, sentiti, rispettivamente, il Ministro dell'economia e delle finanze riguardo ai primi, nonché i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, quanto ai secondi. Segnala criticamente che, modificando la precedente previsione, si elimina il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul controllo che il Ministro esercita sugli statuti degli enti di ricerca. Si sofferma poi sinteticamente sull'attribuzione ai consigli di amministrazione, integrati da esperti nominati dal Ministro, del compito di redigere gli statuti in prima attuazione, mentre nel testo in vigore detta competenza è svolta dai consigli scientifici.

Illustra quindi le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo in esame, riguardanti l'inserimento di un ulteriore principio di delega relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). In proposito, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Precisa inoltre che, secondo il decreto legislativo n. 128 del 2003 di riordino dell'ASI, il consiglio di amministrazione è attualmente composto – oltre che dal presidente – da sette membri, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e uno rispettivamente dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'ambiente. La modifica quindi, oltre a ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione (che passano da 8 a 5), stabilisce una diversa articolazione delle designazioni tra i Ministeri: scompaiono i rappresentanti di Attività produttive, Comunicazioni e Ambiente, mentre entra un rappresentante dell'Economia. Quanto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, puntualizza che la composizione attuale dispone chiaramente la presenza di due rappresentanti, mentre la nuova formulazione non specifica nulla in proposito; manifesta perciò perplessità, in quanto essa prevede quattro componenti (oltre al presidente), individuando solo tre designazioni (Affari esteri, Difesa ed Economia). Reputa essenziale perciò integrare la norma specificando la designazione anche del quarto membro, che non può evidentemente non essere il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Non ritiene infatti sufficiente il richiamo alle modalità di nomina, che avvengono proprio con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto si riferiscono comunque a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni formulate.

Nel dibattito prende la parola il senatore MARCUCCI (*PD*) il quale, soffermandosi sulla modifica introdotta all'articolo 25, coglie l'occasione per lamentare che argomenti assai rilevanti siano affrontati in provvedimenti eterogenei. In proposito rammenta l'obiettivo di creare un grande museo nazionale dell'arte e l'architettura contemporanea, analogamente a quanto accade negli altri Paesi europei, per il quale sono peraltro già state stanziati ingenti risorse al fine di completarne i lavori. La trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee segna invece una inversione di tendenza nella strategia del Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto l'ispirazione nazionale del progetto è mortificata dalla partecipazione all'istituzione Fondazione degli enti pubblici territoriali. Né ritiene sufficiente-

mente chiari la *governance* del nuovo soggetto, il meccanismo organizzativo e la composizione del consiglio di amministrazione.

Stigmatizza pertanto che tale iniziativa venga a configurarsi come un'azione territorialmente limitata, non più a carattere nazionale, per la quale comunque occorrerebbe a suo avviso un provvedimento *ad hoc*. Invita quindi la maggioranza a interloquire con forza con il Governo per riconsiderare la scelta effettuata, tenendo conto degli investimenti già realizzati.

Avviandosi alla conclusione rileva criticamente che, poichè l'articolo in questione è stato inserito al Senato durante l'esame in Assemblea in seconda lettura, la Commissione non ha potuto approfondire tale problematica, su cui comunque preannuncia l'intenzione di presentare un atto di sindacato ispettivo.

La senatrice DE FEO (*PdL*) si associa alle considerazioni del senatore Marcucci, sottolineando a sua volta il rilievo nazionale del progetto originario per la creazione di un museo dell'arte contemporanea, attualmente inesistente in Italia. Dissente perciò dalla scelta di attribuire indirettamente alla Fondazione una caratterizzazione localistica, tanto più che la natura privatistica del nuovo organismo potrebbe orientare le scelte in modo non obiettivo.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sulle parti modificate dalla Camera dei deputati che, quanto all'articolo in esame, riguardano la riduzione, assai esigua, degli oneri per il 2009.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide che si tratta di aspetti di ampio respiro, i quali meriterebbero una discussione più approfondita, ma rileva a sua volta che le competenze della Commissione in questa sede sono alquanto circoscritte.

In sede di replica prende la parola il relatore SIBILIA (*PdL*), il quale conviene che la Commissione non ha avuto modo di esaminare le numerose disposizioni di propria competenza, proprio perché inserite in un provvedimento eterogeneo. Nel ribadire comunque i ristretti margini di intervento in questa fase, preannuncia un orientamento favorevole che segnali tuttavia la necessità di integrare l'articolo 27 specificando, con riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ASI, la designazione del quarto membro, che dovrebbe spettare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di conferire mandato al relatore a formulare un parere favorevole con la suddetta osservazione sul provvedimento in titolo.

Previe dichiarazioni di voto a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori RUSCONI (*PD*), contrario, ASCIUTTI (*PdL*) e PITTONI (*LNP*), favorevoli, nonché di astensione della senatrice DE FEO (*PdL*), e dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Sibilia a redigere un parere favorevole con osservazioni, tenendo conto dei rilievi e delle considerazioni svolte nel dibattito.

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Gelmini è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per precedenti impegni istituzionali e che il sottosegretario Pizza è di ritorno da una missione internazionale. Comunica tuttavia che il Ministero ha trasmesso un documento scritto che risponde alle considerazioni emerse in discussione generale.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rileva che, a fronte di un argomento drammatico quale il sisma in Abruzzo, occorre una risposta chiara del Governo soprattutto con riguardo alla possibilità per le scuole di riprendere l'attività in modo sicuro nonché al recupero dei beni culturali. Rileva altresì l'esigenza di esprimere un parere che tenga conto anche degli emendamenti presentati presso la Commissione ambiente sui profili di interesse della 7^a Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione deve esprimere il parere entro domani, prima che la Commissione di merito concluda i suoi lavori. Rispetto alla richiesta del senatore Rusconi, ritiene che potrebbe essere convocata un'ulteriore seduta domani mattina qualora il sottosegretario Pizza potesse partecipare ai lavori della Commissione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) reputa preferibile concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo, ferma restando la possibilità di presentare emendamenti presso le sedi opportune. Invita poi a tener conto che fino ad ora la ricostruzione sta procedendo in maniera spedita, ma occorre comunque del tempo per ultimarla. Nel ricordare i drammatici eventi connessi al terremoto del 1997 in Umbria, in seguito al quale sono ancora in corso i lavori di ripristino, reputa necessario accelerare le procedure burocratiche, sulle quali l'Esecutivo sta già positivamente intervenendo. Sarebbe peraltro utile che una delegazione della Commissione si recasse nei territori interessati dal sisma, all'inizio del nuovo anno scolastico, per testimoniare l'attenzione dello Stato alla normalizzazione dell'attività didattica, che rappresenta un servizio pubblico fondamentale.

Il senatore RUSCONI (PD), puntualizzando l'atteggiamento non ostruzionistico dimostrato finora dall'opposizione, giudica essenziale il confronto con il Governo nelle sedi istituzionali. Dopo aver dato conto delle straordinarie manifestazioni di volontariato finora registratesi in Abruzzo e dei sopralluoghi svolti da autorevoli esponenti politici nelle zone colpite, ribadisce comunque la richiesta di presenza in Commissione quanto meno di un Sottosegretario, nel rispetto della dignità del ruolo del Parlamento.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la presenza del Governo non è obbligatoria quando la Commissione si riunisce in sede consultiva. Ritene peraltro che le precisazioni fornite dal Ministero nel documento scritto siano soddisfacenti. Invita perciò i Capi Gruppo di pronunciarsi sulla possibilità di concludere nella seduta odierna l'esame.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ASCIUTTI (PdL) e PITTONI (LNP) giudicano preferibile terminare l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Il senatore RUSCONI (PD), ritenendo che il documento trasmesso dal Ministero non chiarisca i dubbi già sollevati, dichiara a nome del Gruppo di non partecipare alla votazione del parere qualora la Commissione decida di proseguire oggi l'esame.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta, anche al fine di un esame più approfondito del documento trasmesso dal Ministero.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

Il senatore RUSCONI (PD), pur preso atto dei contenuti del documento, giudica tuttavia imprescindibile il confronto diretto con l'Esecutivo ai fini di una inequivoca assunzione di responsabilità politica.

Il senatore ASCIUTTI (PdL), pur dichiarando di non essere pregiudizialmente contrario ad una ulteriore seduta da convocarsi per domani mattina, ritiene che si tratti di una mera questione formale, atteso che il Sottosegretario non potrà che ribadire quanto già comunicato per iscritto alla Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto dei diversi orientamenti manifestati, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(87) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo

(1422) CAGNIN ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive*

(1429) ASCIUTTI ed altri. – *Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore PITTONI (*LNP*), il quale sottolinea anzitutto come cinema e industria audiovisiva costituiscano un comparto lavorativo che, se adeguatamente stimolato, può significativamente migliorare il benessere nelle aree coinvolte. È perciò nell'interesse di tutti, rileva, considerarne l'aspetto industriale in una prospettiva di sviluppo il più ampia possibile. A tal fine, egli ritiene indispensabile fornire al territorio gli strumenti adeguati ed in tale ottica si pone la proposta della sua parte politica di spostare una parte delle risorse dallo Stato alle Regioni.

Egli si esprime poi negativamente sul Centro nazionale che, sull'esempio delle molte strutture analoghe istituite in passato, non potrebbe a suo avviso che moltiplicare i costi, gli sprechi e le disuguaglianze. Né la sua gestione si distinguerebbe sostanzialmente da quella dell'attuale Ministero. Pur dichiarando di non essere pregiudizialmente contrario alle strutture, egli non rinviene quindi motivazioni sufficienti per imporre un ulteriore aggravio di costi a carico dei cittadini.

Invitando a porre l'accento su come far tornare a crescere un comparto un tempo assai florido, ribadisce poi la prospettiva di potenziare il ruolo delle Regioni, in linea con la sentenza della Corte costituzionale che ha affermato il carattere concorrente della legislazione cinematografica. In tal modo, rimarca, si otterrebbe una gestione più agile, si svilupperebbero imprese e professionalità sul territorio, si valorizzerebbero le specificità culturali, si faciliterebbe l'accesso dei giovani e dei nuovi talenti nel mondo del lavoro e si potenzierebbero gli investimenti in istruzione e formazione.

Egli pone indi in luce il Fondo per l'audiovisivo previsto dal disegno di legge n. 1422, alimentato non solo dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ma anche da un prelievo percentuale sui fatturati delle aziende televisive pubbliche, private e a pagamento, sui contenuti audiovisivi distribuiti dagli operatori *internet* e sugli esercenti che non dedichino sufficiente spazio ai film italiani e europei. In particolare, precisa che il provvedimento – secondo cui una parte delle risorse sarebbe trasferita alle Regioni – stabilisce meccanismi premiali per i territori che investono di più nell'audiovisivo.

Dopo aver sottolineato come la propria parte politica non intenda affatto ridurre le risorse destinate al cinema, bensì diversificare l'impegno per eliminare gli sprechi tipici di una gestione centralizzata, si augura

che la Commissione prosiegua i propri lavori con l'istituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) anticipa fin d'ora il consenso della sua parte politica all'eventuale istituzione del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 70)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dà atto all'opposizione di aver contribuito in modo determinante al raggiungimento del numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame dell'atto in titolo.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale rileva con soddisfazione come, per la prima volta, il Governo abbia applicato in modo selettivo la riduzione dei fondi complessivamente destinati agli enti culturali imposta dalla legge finanziaria. Si tratta a suo avviso di una operazione assai condivisibile, più volte sollecitata dalla stessa Commissione, su cui il giudizio non può quindi che essere positivo. Le gestioni più virtuose – tra cui il Festival dei due Mondi di Spoleto, la Biennale di Venezia e la Fondazione Rossini Opera Festival – vengono infatti premiate con tagli inferiori rispetto alla generalità dei beneficiari; in un caso, il contributo è addirittura sensibilmente aumentato.

Il senatore VITA (*PD*) esprime invece un'opinione negativa sull'atto in titolo, rilevandone criticamente il carattere antiquato e le incrostazioni dovute alla stratificazione nel tempo, tanto più le norme non hanno beneficiato negli anni se non di alcune novelle estemporanee. Il panorama che ne consegue appare dunque casuale, affiancando istituzioni di estremo valore ad altre che suscitano invece qualche perplessità.

Nel sollecitare maggiori chiarimenti in ordine all'applicazione selettiva dei tagli imposti dalla legge finanziaria, invita quindi la Commissione a restituire l'atto nel suo complesso al Governo formulando un indirizzo di merito che non si esaurisca in un parere meramente burocratico. In particolare, tiene a precisare che la contrarietà non riguarda i singoli contributi ma la struttura del riparto stesso.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), pur nella consapevolezza degli atti normativi precedenti da cui trae origine il riparto in esame, manifesta stupore per l'atteggiamento della maggioranza che non esprime un giudizio negativo sulla contrazione delle risorse. Nel rammentare che, in altre occasioni essa ha invece avuto il coraggio di schierarsi a difesa di settori ingiustamente penalizzati da ragioni di bilancio, deplora il contesto generale in cui molti enti di estremo valore rischiano l'asfissia. Né rappresenta, a suo avviso, un sufficiente correttivo il tentativo di selezione pur comprensibilmente adottato dal Governo. In particolare, censura la riduzione di risorse operata a danno di Italia Nostra, del FAI e del Festival pucciniano. A tale ultimo riguardo, richiama le ingenti risorse investite per la costruzione di infrastrutture, che risultano contraddette dalla riduzione delle disponibilità della Fondazione destinata a gestirle.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 9, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1534, recante conversione in legge del decreto-legge n. 39 in materia di interventi urgenti per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 12 maggio 2009

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1339) ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dichiara chiusa la stessa.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) illustra tutti gli emendamenti a propria firma, dando conto dei contenuti e delle finalità sottese a ciascuna proposta emendativa.

Il senatore ANDRIA (*PD*) si sofferma sull'emendamento 9.1, illustrando le finalità ad esso inerenti.

Tutti i restanti emendamenti vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Stato di crisi della filiera cunicola italiana (n. 162)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e conclusione. Approvazione di risoluzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta la relatrice Antezza ha presentato una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 6 maggio scorso).

La relatrice ANTEZZA (PD), dopo essersi soffermata in modo specifico sui contenuti della proposta di risoluzione elaborata, esprime l'auspicio che in ordine alla stessa si possa registrare un largo consenso.

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) ha manifestato la propria condivisione rispetto ai contenuti della proposta di risoluzione illustrata dalla relatrice, la senatrice PIGNEDOLI (PD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione, evidenziando che lo stesso risulta condivisibile e congruo, prospettando idonee misure volte non solo ad assicurare un sostegno al reddito degli allevatori cunicoli, ma anche a rilanciare e a ristrutturare l'intero settore. Significativa e importante risulta anche l'attenzione, posta nello schema di risoluzione, sul piano di settore predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in accordo con le associazioni degli allevatori del comparto in questione.

Il senatore VALLARDI (LNP) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, evidenziando che il richiamo contenuto nello stesso sulla tracciabilità del prodotto risulta quantomai opportuno ed è orientato nella stessa direzione perseguita dall'Esecutivo, nella prospettiva di valorizzare la produzione locale. È utile l'accento posto dallo schema di risoluzione sull'esigenza di avviare una sistematica campagna di controlli finalizzata a reprimere il fenomeno delle vendite sottocosto di carne di coniglio di provenienza estera e presentata come prodotto *made in Italy*, anch'essa rivolta al perseguimento degli stessi obiettivi sottesi alle politiche promosse dal Dicastero.

Il senatore SANCIU (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dalla relatrice, preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo schema di risoluzione proposto, sottolineando l'importanza del comparto cunicolo italiano nello scenario internazionale. Risultano congrui e opportuni i richiami alla tracciabilità del prodotto e al sostegno al reddito degli allevatori, contenuti nello schema di risoluzione.

La senatrice ALLEGRINI (PdL) interviene brevemente per esprimere apprezzamento per l'ottimo schema di risoluzione elaborato dalla relatrice, sottolineando che la carne di coniglio ha qualità dietetiche speciali, che vanno adeguatamente valorizzate ed evidenziando altresì che l'Università della Tuscia ha effettuato uno studio in merito alle modalità di allevamento del coniglio, promuovendo anche contatti con i paesi del Terzo Mondo.

La relatrice ANTEZZA (PD) ringrazia i commissari per la sensibilità mostrata rispetto alla tematica in questione, sottolineando che la proposta di risoluzione, qualora fosse approvata dalla Commissione, potrebbe offrire un importante stimolo per il rilancio del comparto e per la soluzione dei problemi ad esso inerenti.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice Antezza.

La Commissione approva all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 162

La 9^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato relativo allo stato di crisi della filiera cunicola italiana,

premessi che:

l’Italia, dopo la Cina, rappresenta la seconda realtà mondiale nella conigliicoltura ed è *leader* europeo con il 54 per cento della produzione comunitaria seguita dalla Francia con il 25 per cento e dalla Spagna con il 17 per cento;

la conigliicoltura, con 93.500 tonnellate di prodotto, pari a 67,5 milioni di capi/anno, rappresenta il quarto settore della zootecnia nazionale dopo carne bovina, suina ed avicola, e attiva il 9 per cento della produzione agricola;

la conigliicoltura nazionale sta attraversando una fase di crisi strutturale le cui cause non sarebbero del tutto chiare ed anzi spesso appaiono in contraddizione tra loro, facendo sospettare che nel comparto vi siano fenomeni poco trasparenti;

le quotazioni del coniglio vivo alla Borsa Merci di Verona, nel corso del 2007, hanno registrato uno dei momenti peggiori degli ultimi dieci anni, al punto che la quotazione media annua è risultata inferiore del 16 per cento rispetto a quella dell’anno precedente;

in particolare, la media è stata di 1,45 euro a fronte di un costo medio di produzione cresciuto per gli aumenti record dei mangimi e dei carburanti, con una perdita per gli allevatori di oltre 0,30 euro per chilogrammo di coniglio vivo prodotto;

nonostante la ripresa dei listini ed un lieve calo dei costi, nel 2008, la crisi finanziaria per gli allevatori italiani non ha mostrato segnali di attenuamento;

dall’inizio del 2009, dopo una timida ripresa e pur in presenza di una contrazione dell’offerta nazionale, i listini sono crollati a meno di 0,20 euro il chilo influenzati negativamente dalla crescita delle importazioni e dalla probabile presenza di fenomeni fraudolenti da parte degli importatori;

il calo dei prezzi che si registra ormai da alcuni anni non appare giustificato soprattutto nel livello di abbassamento precipitato nel 2007 e nel 2008 sotto il livello dei costi di produzione, indice di comportamenti abusivi perpetrati a danno degli allevatori;

i mancati redditi delle imprese determinano la chiusura di molti allevamenti, con il rischio di un progressivo abbandono e una crisi di liquidità finanziaria senza precedenti;

in seguito alla crisi, per molti allevamenti, si sono registrati casi di insolvenza e il blocco degli investimenti con gravi ripercussioni sul «*made in Italy*», sull'occupazione e sull'indotto del comparto;

considerato che:

prima della crisi, in Italia, si contavano circa 5.000 allevamenti cunicoli, di cui 1.600 professionali, 51 macelli con bollo CEE e 14 mangimifici medio grandi;

i consumi, nel periodo 1999-2007, sono cresciuti in virtù del fatto che la carne di coniglio è apprezzata per le sue qualità dietetiche e la sue ineccepibili caratteristiche nutrizionali;

la crisi che sta attraversando il comparto cunicolo appare del tutto anomala poiché a fronte di un mercato al consumo in lenta espansione corrisponde una produzione sostanzialmente invariata e autosufficiente per il nostro paese, ma con prezzi in forte diminuzione;

in presenza di una domanda di breve periodo molto rigida, una diminuzione del saldo esportazioni/importazioni rischia di far crollare in modo sostanziale i prezzi all'origine nel mercato cunicolo, mettendo in ginocchio gli allevatori italiani;

la grave situazione del settore ha spinto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a convocare ed istituzionalizzare un tavolo per fronteggiare la crisi che ha colpito le aziende del comparto;

il piano di settore stenta a decollare, con gravi riflessi per la libertà del mercato che in tal modo tende a concentrarsi in mano a pochi operatori;

la dichiarazione di stato crisi del settore, nonostante le richieste di molte regioni italiane, non è stata ancora dichiarata;

le misure urgenti di cui ha bisogno il settore debbono essere indirizzate principalmente al rilancio dell'immagine della carne di coniglio *made in Italy* attraverso politiche di etichettatura e tracciabilità del prodotto, nonché con campagne promozionali e di comunicazione;

a fronte della crisi in atto, è necessario ed urgente adottare apposite misure per il sostegno del reddito degli allevatori cunicoli, e per riconoscere una maggiore centralità all'associazionismo di allevatori liberi;

per garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi di mercato del prodotto appare necessario istituire una commissione prezzi unica nazionale ed aumentare l'efficacia del sistema dei controlli nel settore presso grossisti, macellatori e distribuzione;

tutto ciò premesso e considerato:

impegna il Governo:

a richiede all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato se abbia avviato, o se intenda avviare, un'istruttoria per la valutazione degli elementi di criticità ed incertezza che avrebbero compromesso il corretto

esplicitarsi della concorrenza nel settore cunicolo e per accertare eventuali infrazioni al diritto comunitario in tale ambito;

a dichiarare, con urgenza, lo stato di crisi per il settore cunicolo, stanziando adeguate risorse per il rilancio del comparto e per il sostegno del reddito degli allevatori;

ad imprimere un'accelerazione all'attuazione di tutte le misure previste nel piano di settore predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in accordo con le associazioni degli allevatori del settore cunicolo;

ad approvare apposite misure per l'etichettatura e la tracciabilità obbligatoria delle carni di coniglio prodotte in Italia, predisponendo altresì un marchio di origine del prodotto con un disciplinare gestiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, immediatamente riconoscibile dai consumatori;

ad istituire, con urgenza, una commissione prezzi unica nazionale, neutrale e trasparente, che consenta di superare i meccanismi discrezionali delle attuali Borse merci;

a realizzare una campagna istituzionale volta a promuovere il prodotto del settore cunicolo italiano e favorire l'incremento dei consumi di carne di coniglio da parte dei cittadini;

a promuovere un accordo tra le associazioni degli allevatori di coniglio e la grande distribuzione organizzata (GDO) mirato a favorire l'incremento delle vendite di conigli *made in Italy*;

ad adottare apposite misure volte ad agevolare il ripianamento delle passività e la risoluzione dei casi di insolvenza e sofferenza delle imprese di allevamento di conigli in conseguenza dello stato di crisi del settore;

a promuovere un accordo tra le associazioni degli allevatori di coniglio e l'ABI finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese del settore cunicolo, anche attraverso il rilascio di garanzie pubbliche per le imprese che incontrano maggiori difficoltà;

ad adottare apposite misure volte alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che occupano lavoratori;

ad avviare una sistematica campagna di controlli, soprattutto presso i grossisti, i macellatori e la distribuzione, mirata a sanzionare e reprimere il fenomeno delle vendite promozionali e sottocosto di carne di coniglio di provenienza estera e presentata come prodotto *made in Italy*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1339**Art. 2.****2.1**

MOLINARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui alla presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.2

DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui alla presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. Ai minori di anni sedici la licenza di pesca è rilasciata senza alcun onere, anche di carattere fiscale.».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. La tassa unica di concessione regionale non è dovuta dai minori di anni sedici.».

Art. 9.**9.3**

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il Capo del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;».

9.1ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO,
PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

*Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «due» con la seguente:
«tre».*

9.2

ZANETTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini del più puntuale svolgimento dei compiti affidati di cui al comma 2) del presente articolo, l'Osservatorio può organizzare, al proprio interno, gruppi di lavoro ristretti su tematiche specifiche ed individuare le più efficaci ed efficienti collaborazioni con gli Atenei nazionali.».

9.4

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Le regioni e le province possono istituire, rispettivamente, osservatori regionali e osservatori provinciali sulla pesca nelle acque interne.».

Art. 10.**10.1**

ZANETTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9. Le regioni o le province, se allo scopo precipuamente delegate, potranno organizzare corsi di formazione e perfezionamento in materia di gestione delle risorse ittiche rivolti ai componenti delle associazioni affidatarie delle ZGC.

Detti corsi si svolgeranno in collaborazione con le Università o gli istituti di ricerca presenti sul territorio regionale.

Le frequenze ai detti corsi sarà soggetta a verifiche di apprendimento e conseguentemente certificata».

Art. 13.**13.1**

ZANETTA

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le regioni, nell'ambito delle competenze attribuite in materia, promuovono accordi con le associazioni delle aziende di acquacoltura operanti sul territorio regionale, al fine di definire protocolli qualitativi relativi al materiale ittico destinato alle operazioni di ripopolamento in primo luogo per quel che attiene i "salmonidi ed i timallidi".

Le priorità nella definizione dei protocolli riguarderanno principalmente il recupero del patrimonio genetico delle specie "autoctone", la prevenzione del diffondersi di quelle patologie già identificate in base alle vigenti norme di polizia veterinaria e le pratiche di acquacoltura responsabile.

La competente Direzione generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordinerà gli interventi e selezionerà l'accesso alle misure comunitarie di sostegno».

Art. 14.

14.1

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCONE, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» inserire le seguenti: «, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 12 maggio 2009

76^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il vice ministro per lo sviluppo economico Romani. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Umberto Quadri, amministratore delegato Edison S.p.A.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 6 maggio.

Il presidente CURSI illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nella quale sottolinea di aver tenuto conto delle indicazioni pervenute dalle senatrici Bugnano e Granaiola.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni testé illustrata (pubblicata in allegato al resoconto).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Umberto Vattani a Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero – ICE (n. 36)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento. Rinvio dell'esame)

Il presidente CURSI, constatata l'assenza del prescritto numero legale per l'avvio dell'esame dell'atto del Governo in titolo, ne dispone il rinvio ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: seguito dell'audizione di rappresentanti di Edison

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1° aprile scorso.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Quadrino per la sua presenza alla seduta odierna.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) richiede alcuni chiarimenti in merito ai costi che i consumatori debbono sopportare sul prezzo dell'energia elettrica con riguardo agli oneri di sistema e, in particolare, sulla componente A3 della bolletta in cui sono inclusi gli incentivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il dottor QUADRINO fornisce alcuni dati in merito al costo degli investimenti necessari per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, evidenziando che il costo iniziale di tali investimenti risulta maggiore rispetto a quello degli impianti tradizionali. Richiama quindi gli obiettivi fissati dall'Unione europea con l'adozione del pacchetto «clima-energia» ed osserva che l'Italia dovrà raggiungere, nel giro di pochi anni, circa il 17 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Rileva, tuttavia, che per il raggiungimento di tale obiettivo non si potrà prescindere, come già evidenziato da uno studio commissionato dal Ministero dell'ambiente nel corso della passata legislatura, da un forte sviluppo dell'energia elettrica prodotta da biomasse.

Il senatore MESSINA (*PdL*) interviene brevemente per chiedere alcuni chiarimenti sul costo che dovrebbero sopportare i consumatori per garantire incentivi adeguati allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile

tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati con il pacchetto «clima-energia».

Il dottor QUADRINO osserva che il costo stimato per i consumatori e gli utenti, per il raggiungimento degli obiettivi fissati con il pacchetto «clima-energia», risulta pari a 6-9 miliardi di euro all'anno con un aggravio del costo dell'energia elettrica pari a circa il 20 per cento in più.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Quadrino per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione che si avvia a completare l'indagine conoscitiva con l'approvazione di un documento conclusivo. A tale proposito si sofferma, in base a quanto emerso anche nel corso delle numerose audizioni svolte dalla Commissione, sulla necessità, per ottenere una riduzione strutturale del costo dell'energia elettrica, di un cambiamento del *mix* energetico dell'Italia con particolare riguardo all'esigete di ricorrere alla produzione di energia elettrica dal nucleare. Si sofferma altresì sulla necessità di un adeguamento della rete elettrica attraverso la realizzazione in tempi rapidi degli interventi già individuati da Terna che consentiranno di ridurre le congestioni e quindi il prezzo dell'energia elettrica. Sottolinea, infine, l'opportunità, per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, di promuovere una differenziazione delle importazioni di gas privilegiando gli approvvigionamenti da aree politicamente stabili.

Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 1534

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che il provvedimento, volto a fronteggiare l'emergenza terremoto e ad avviare la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo colpiti dal fenomeno sismico verificatosi a partire dal 6 aprile 2009 prevede una molteplicità di interventi volti a sostenere le esigenze delle persone colpite dall'evento sismico, nonché quelle dei territori, delle strutture economiche e degli enti locali abruzzesi;

atteso che il provvedimento, tra l'altro, presenta misure per agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma con la finalità di consentire la ripresa delle attività economiche, oltre che misure di indennizzo per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili;

considerato che lo stesso provvedimento, all'art. 10, prevede specifiche misure a favore delle imprese;

considerato che appare opportuno completare il quadro delle agevolazioni con ulteriori misure auspiccate dagli operatori economici che consentano per le imprese l'esenzione, entro determinati limiti, dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta comunale sugli immobili, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore in materia di «zone franche urbane»;

considerato che appare opportuno sospendere i termini delle revocche delle agevolazioni riconosciute ai sensi della legge n. 488 del 1992 e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore turismo, oltre le misure regionali a favore delle strutture turistico alberghiere sia per la destinazione d'urgenza attribuita dallo stesso decreto-legge sia per la rilevanza economica che le stesse strutture rappresentano per l'economia della regione e che le predette misure appaiono in linea con quanto già previsto dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008 in materia di agevolazioni per la definizione di iniziative finanziate con contributi pubblici;

considerato inoltre che per un rilancio nel lungo periodo dell'economia regionale appare strategico puntare sulla vocazione turistica della imprenditoria locale, disponendo misure anche di carattere fiscale per l'utilizzo dei lidi demaniali da parte delle imprese del settore turistico-alberghiero;

considerato infine che, pur tenendo ferma l'esigenza di contrasto alla illegalità e all'evasione fiscale nel settore del gioco pubblico, appare opportuno ridefinire, ripristinando il ruolo di amministrazione di settore del Ministero dello sviluppo economico nella cura della materia delle manifestazioni a premio, il sistema sanzionatorio per le manifestazioni a premio vietate, la cui disciplina, introdotta dall'art. 12 del provvedimento, appare eccessivamente rigida per gli operatori del settore con particolare riferimento a concorsi a premio di modesta entità e utilizzati anche da piccole imprese per la promozione dei prodotti in commercio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si rileva l'opportunità di estendere alle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 le medesime agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge finanziaria del 2007 in favore delle piccole e micro imprese esercenti attività economica nell'ambito delle zone franche urbane istituite dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006;

quanto alle agevolazioni per le imprese, si sottolinea l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 1, lettera g), che gli indennizzi a favore delle attività produttive siano concessi per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate, o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate;

ancora in tema di agevolazioni delle imprese, si rileva l'opportunità di prevedere un contributo agli interessi sui crediti a medio termine erogati dalle banche, in modo tale da agevolare le imprese per il pagamento di fatture commerciali emesse a loro carico a partire dal sessantesimo giorno precedente l'evento sismico; altra misura di aiuto potrebbe consistere nella sospensione delle revoche dei finanziamenti a breve, erogati dalle banche e dagli altri intermediari abilitati, per garantire gli affidamenti in corso;

si sottolinea l'opportunità di prevedere la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore turismo;

si sottolinea altresì la necessità che all'articolo 6 sia prevista la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;

si rileva parimenti la necessità che sia disposta, all'articolo 6, la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;

in considerazione della vocazione turistica della regione Abruzzo, al fine di un rilancio dell'economia del settore, si sottolinea l'opportunità di ridefinire i termini di durata, nonché le modalità di utilizzo delle con-

cessioni di aree demaniali marittime secondo le determinazioni della Regione interessata, degli Enti locali, con il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, anche con riferimento alle aree di valenza turistica pregiata, assicurando la temporanea sospensione della riscossione dei canoni relativi alle medesime concessioni demaniali, nelle more della nuova disciplina regolamentare che il Governo si è impegnato ad emanare entro il 30 settembre 2009, accogliendo l'ordine del giorno G/1503/10/6^ae10^a, in sede di esame dell'A.S. 1503, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera; a tale proposito, si segnala l'opportunità di prevedere, contestualmente alla sospensione della riscossione dei canoni, la definizione di un accordo fra la regione Abruzzo e le associazioni rappresentative delle imprese dei concessionari demaniali, per il contenimento delle tariffe praticate ai turisti nel territorio regionale per la stagione estiva 2009;

con riferimento all'articolo 10, comma 1, si evidenzia la necessità che sia espressamente costituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una apposita sezione per la concessione di garanzie a titolo gratuito per i crediti bancari per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche e di servizio, nonché gli studi professionali, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici (onde escludere la mera eventualità della costituzione di tale sezione specifica);

si ritiene opportuno che nel ridefinire, a cura del Ministero dello sviluppo economico, le procedure amministrative per l'avvio dei concorsi a premio, sia previsto, all'art. 12, un più limitato aumento del limite editale minimo, in quanto la previsione di un sistema che stabilisce l'applicazione di sanzioni pecuniarie («da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila») aventi carattere non proporzionale all'entità del monte premi, (come in precedenza previsto) appare sproporzionato sia rispetto alla tipologia della maggior parte delle violazioni, anche considerato in rapporto al valore medio dei montepremi messi in palio in questo tipo di iniziative, sia rispetto al volume medio d'affari generato da tali operazioni promozionali;

si ritiene infine opportuno un riesame, sempre allo stesso art. 12, della prevista estensione – pura e semplice – delle sanzioni stabilite per le manifestazioni vietate ai soggetti che «... in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi e di operazioni a premio»: va considerato infatti che la disposizione in questione introdurrebbe per gli stessi una sorta di responsabilità oggettiva e che pur predisponendo un valido strumento per un più incisivo controllo sulle pratiche commerciali scorrette poste in essere nello svolgimento delle manifestazioni a premio, rischia di limitare fortemente l'attività d'impresa, soprattutto per i settori (spesso consistenti in piccoli esercizi che traggono un utile minimo dalla attività promozionata con manifestazioni a premio), che si troverebbero ad essere sanzionati in relazione al più rilevante interesse economico e alla più rilevante colpevolezza del responsabile principale della violazione;

con riguardo all'articolo 16, comma 4, si sottolinea la necessità del rafforzamento delle misure per le attività di contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nella fase della ricostruzione, ma contemperando l'esigenza che le procedure semplificate ed accelerate non derogino alle disposizioni vigenti in materia di appalti e di sicurezza sul lavoro e salvaguardino comunque gli strumenti della programmazione, nonché l'intesa con i comuni colpiti.

La Commissione raccomanda infine:

- 1) che la «durevole utilizzazione» cui sono destinati i moduli abitativi sia comunque riferita a un periodo assolutamente transitorio, che prefiguri la successiva destinazione a finalità diverse da quelle abitative;
- 2) di non attingere alle risorse destinate al sostegno dei soggetti deboli, con particolare riferimento alla salvaguardia del fondo per l'erogazione del bonus alle famiglie e alla non autosufficienza;
- 3) la previsione di misure che tutelino anche le attività di impresa in regime di affitto, attualmente non contemplate dal provvedimento.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 12 maggio 2009

80^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici

(1453) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore TREU (*PD*), il quale, sottolineando il rilievo degli argomenti cui i disegni di legge attengono, ricorda che il disegno di legge n. 1 ripropone un'iniziativa legislativa presentata nel corso della XV legislatura. Sottolinea che il disegno di legge n. 1453, di struttura più complessa, affronta quattro questioni, suggerendo l'introduzione di un salario minimo intercategoriale pari a 1.300 euro netti al mese, e di un salario sociale di 1.000 euro mensili, corrisposto a quanti siano disoccupati da 12 mesi, per i quali dopo 36 mesi è prevista l'assunzione con contratto a termine nella pubblica amministrazione, il recupero del *fiscal drag* e l'istituzione di una nuova scala mobile, sotto forma di recupero automatico del differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata, con cadenza annuale (in base al disegno di legge n. 1453) ovvero trimestrale (in base al disegno di legge n. 1). L'applicazione è prevista anche per trattamenti pensionistici, indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni e trattamenti di mobilità. La copertura finanziaria è individuata attraverso l'unificazione al 20 per cento dell'aliquota applicabile ai proventi da interessi corrisposti su conti correnti bancari e rendite finanziarie, salvaguardando i redditi individuali al di sotto dei 50.000 euro l'anno, nonché attraverso l'abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese, banche e assicurazioni.

In considerazione della delicatezza dei temi oggetto delle due iniziative legislative, nonché della specifica richiesta pervenuta da parte dei rappresentanti del comitato promotore nazionale dei provvedimenti, entrambi di iniziativa popolare, il PRESIDENTE relatore conclusivamente suggerisce di procedere ad una serie di audizioni, da svolgersi in sede informale, compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE relatore, dichiarata aperta la discussione generale, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

81^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
MORRA*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'ISAE il professor Alberto Majocchi, presidente, accompagnato dal professor Giuseppe Ghessi, direttore generale, dalla dottoressa Stefania Gabriele, direttore unità operativa «Macroeconomia», dal dottor Carlo Declich e dal dottor Enrico D'Elia, ricercatori.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro e sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti dell'ISAE

Il professor MAJOCCHI svolge un'ampia comunicazione sui temi oggetto dell'indagine, soffermandosi in particolare sulle informazioni desumibili dai conti nazionali per settore istituzionale. Nel corso dell'esposizione, illustra i dati riferiti alla distribuzione dei redditi interni e di quelli provenienti dall'estero, dando conto delle diverse componenti del risultato lordo di gestione e delle differenze attinenti ai redditi da lavoro dipendente e autonomo. Rileva che, nel complesso, le retribuzioni *pro capite* dei dipendenti sono rimaste sostanzialmente costanti, dagli anni 90 ad oggi, in termini di potere d'acquisto reale, mentre quelle degli autonomi e dei collaboratori non dipendenti, dopo una fase di crescita, culminata nel 2001, sono tornate sui livelli della metà degli anni 90. Nel contempo, è aumentato il potere d'acquisto reale dei profitti privati; una dinamica più sostenuta ha caratterizzato invece il valore reale degli affitti, anche al netto degli ammortamenti. Passa quindi ad analizzare come sull'evoluzione della distribuzione del reddito abbiano influito gli interventi legislativi adottati con finalità correttive, attraverso modifiche al sistema fiscale e a quello contributivo, nonché dal lato delle erogazioni. In conclusione, osserva che, malgrado gli interventi normativi abbiano condotto ad un incremento del reddito disponibile, in assenza di meccanismi automatici di compensazione del *fiscal drag*, i vantaggi si sono realizzati solo parzialmente, atteso che una ingente parte delle risorse è stata assorbita dal recupero dei maggiori oneri determinati dall'inflazione in un sistema progressivo. Dalle simulazioni ISAE emerge inoltre che le riforme hanno prodotto risultati diversi, avvantaggiando maggiormente i redditi medio-bassi ed i percettori di reddito da lavoro dipendente o da pensione. Le categorie più beneficiate sono state anche quelle su cui il drenaggio fiscale è risultato più intenso. Il percorso normativo nell'affrontare la questione del *fiscal drag* si è rivelato a suo avviso spesso confuso. Al riguardo, ritiene sarebbe forse più efficace che si effettuasse una scelta chiara, accettando l'esistenza del drenaggio fiscale come una caratteristica insita in un sistema di prelievo progressivo, ovvero tornando all'originario meccanismo di indicizzazione automatica e riservando solo le risorse residue ad eventuali altri interventi di correzione e riforma del sistema.

Il presidente MORRA ringrazia calorosamente il professor Majocchi per l'ampia esposizione e per la ricchezza dei dati e degli spunti offerti al dibattito; nessuno ponendo quesiti, dichiara quindi conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 12 maggio 2009

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Dipartimento del farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità la dottoressa Luisa Valvo direttore responsabile sulla qualità dei medicinali e responsabile iniziativa OMS-IMPACT e per i NAS – Comando Carabinieri per la tutela della salute – il Generale di brigata Cosimo Piccinno, Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, accompagnato dal Cap. Sergio Tirrò, Capo sezione addestramento e studi dello stesso Comando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione dell'e-commerce farmaceutico: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 maggio 2009.

La dottoressa VALVO, dopo una breve introduzione in merito all'attività istituzionale svolta dal Dipartimento del farmaco dell'Istituto Supe-

riore di Sanità, si sofferma sulle iniziative di controllo e di valutazione connessa al commercio di farmaci contraffatti. In particolare, si tratta di un fenomeno ad elevata diffusione nel mondo, con punte nei Paesi in via di sviluppo, ma in forte aumento anche in Europa e nel Nord America. A riguardo fa presente che l'Italia, nonostante sia presente un rigoroso sistema di tracciatura del farmaco, sia comunque assai esposta alla commercializzazione illegale sulla rete *Internet*. In questo quadro, illustra il progetto di ricerca *Impact-Italia*, che riguarda una *task force* interistituzionale, con il coinvolgimento diretto dell'Agenzia italiana per il farmaco, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei Carabinieri per la tutela della salute - NAS.

Dopo aver fornito elementi circa le modalità di *screening* e di studio dei farmaci potenzialmente contraffatti, svolte dall'Istituto Superiore di Sanità, illustra poi il progetto di campionamento e analisi dei medicinali sospetti diffusi sulle farmacie *on line*, con particolare riguardo ai medicinali per disfunzioni erettili e anabolizzanti iniettabili. Osserva come occorra, accanto ad un'adeguata azione repressiva svolta dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura, intraprendere adeguate iniziative informative per il pubblico sui rischi derivanti dell'acquisto di farmaci da fonti non controllate. Attualmente è in corso una seconda fase di campionamento che riguarda, tra gli altri, gli antibiotici, gli antidepressivi e gli anticolsterolemici.

Si sofferma quindi sulla tecnologia utilizzata per l'archiviazione di marchi e logotipi delle case farmaceutiche dei medicinali, nota come «libreria informatica dei riferimenti visuali», facendo altresì presente che è in corso di elaborazione un sito ufficiale del progetto *Impact-Italia* per finalità di informazione al pubblico. Esprime infine l'auspicio che sia realizzata a livello istituzionale un'unità indipendente ai fini della conclusione in tempi brevi dell'attività di *Impact-Italia*.

Il generale PICCINNO, dopo aver rilevato che l'*e-commerce* farmaceutico costituisce un fenomeno emergente, si sofferma sui compiti affidati al Comando Carabinieri per la tutela della salute con riferimento alla sicurezza dei farmaci e al contrasto della contraffazione. In particolare, le ispezioni e le verifiche si accompagnano anche alla partecipazione al programma nazionale di farmaco-vigilanza, a campionamenti conoscitivi ed ad indagini per l'individuazione delle fonti clandestine.

L'acquisto dei farmaci *on line* risulta in espansione in quanto tale modalità di acquisto si presenta anonima, economica e senza necessità di prescrizione. Il giro d'affari è pertanto ingente ed ha ormai attratto la criminalità organizzata internazionale che si inserisce nella filiera del farmaco, anche sfruttando il fatto che i *provider* di siti *web* non sono identificabili.

In Italia il monitoraggio non ha finora fatto registrare presenza di prodotti contraffatti, anche perché, a differenza del vuoto normativo esistente nell'Unione europea e nella legislazione degli altri Stati, l'ordinamento interno dispone di norme stringenti, quali quelle contenute nel co-

dice penale. Evidenzia quindi che sono assai variegati i prodotti disponibili *on line*: dimagranti, antidepressivi, antiepilettici, anabolizzanti e sostanze dopanti, prodotti che, a causa delle prestazioni che sembrano garantire, coinvolgono anche il mondo delle palestre e dei centri sportivi e quindi non solo l'ambiente sportivo professionistico. La diffusione di tali prodotti spiega anche il fatto che la tipologia dell'acquirente è assai trasversale, appartenendo ad ogni ceto sociale ed economico.

Infine, dopo aver fornito alcuni elementi conoscitivi sulla partecipazione del gruppo Nas ad *Impact-Italia*, ed alla collaborazione con il Ministero competente, con l'AIFA e con l'Istituto Superiore di Sanità, prospetta alcune soluzioni che, se adottate, consentirebbero di contrastare il fenomeno della contraffazione farmaceutica: rafforzamento dell'informazione affinché essa sia il più possibile chiara e corretta; consolidamento delle iniziative internazionali; armonizzazione della normativa.

La senatrice BIANCHI (PD) chiede ai soggetti auditi se potrebbe rappresentare una misura efficace l'oscuramento dei siti che presentano irregolarità nel commercio dei farmaci *on line*. Inoltre, sarebbe utile comprendere con quali modalità può essere fornita al consumatore un'informazione davvero corretta. Chiede infine chiarimenti circa la sussistenza di fenomeni di contraffazione riguardanti le sostanze impiegate nell'ambito della medicina estetica.

Il senatore COSENTINO (PD) ritiene utile approfondire gli strumenti che possono rendere più efficace l'interdizione e la repressione dei fenomeni illustrati, i quali risultano tanto più allarmanti in quanto sempre più coinvolgono il mondo giovanile. Tuttavia, a suo avviso, l'aspetto repressivo dovrebbe essere accompagnato anche da sanzioni di carattere amministrativo nei confronti delle palestre e dei centri sportivi dove sono distribuiti tali prodotti: su tale aspetto chiede una valutazione da parte dei soggetti auditi. Chiede infine se, nel corso delle indagini finora svolte, siano stati riscontrati casi di farmaci acquistati *on line* e successivamente diffusi negli ordinari circuiti delle farmacie.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) sollecita i soggetti auditi a fornire ulteriori delucidazioni sul ruolo del gruppo *Impact*, soprattutto sotto l'aspetto della armonizzazione normativa europea, indispensabile per acquisire più efficaci risultati nel contrasto a tali fenomeni. Sottolinea infine l'esigenza di acquisire elementi informativi in relazione a talune tipologie di integratori alimentari diffuse soprattutto nei circuiti delle palestre.

Il presidente TOMASSINI chiede ai soggetti auditi una valutazione circa la possibilità di modificare l'attuale metodo di tracciabilità delle fustelle dei farmaci in modo da rendere più certi la provenienza dei prodotti e gli ulteriori passaggi nella filiera. Per quanto concerne poi l'informa-

zione da garantire all'utente, chiede una valutazione anche sulla possibilità di ipotizzare una lettura più agevole del cosiddetto bugiardino.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*), nel ricordare che in occasione del varo della normativa di contrasto al fenomeno del *doping* si ebbe modo di approfondire anche l'esigenza di un migliore monitoraggio dei farmaci commerciabili *on line*, ritiene utile comprendere se può essere resa più severa la normativa sui controlli nell'ambito dell'*e-commerce* farmaceutico, sulla falsariga di altri acquisti di prodotti *on line*.

La dottoressa VALVO, in risposta ai quesiti emersi nel corso del dibattito, evidenzia come, nell'ambito della lotta alla contraffazione dei farmaci, siano prioritarie le iniziative di informazione circa i circuiti legali di acquisto dei medicinali, quali le farmacie. A questo riguardo, osserva tuttavia come la diffusione dei dati riguardanti farmaci contraffatti rischia peraltro di comportare effetti negativi nell'ambito del mercato dei farmaci pienamente legali.

In merito agli anabolizzanti, soprattutto per quanto riguarda quelli iniettabili, fa presente che è in corso una capillare attività di *intelligence* informatica sui siti *Internet*, unitamente a idonee campagne di informazione sui rischi connessi all'utilizzo di sostanze non sterili.

Con riferimento alla tracciabilità, fa presente come in Italia, nonostante sia stato adottato un sistema assai rigoroso, l'adozione di tecnologie avanzate, ancorchè auspicabile, potrebbe avere tuttavia una diretta ripercussione negativa sul prezzo dei farmaci. Con riguardo a talune tipologie di integratori alimentari, rende noto che la diffusione dell'utilizzo della creatina sia dovuta in gran parte all'acquisto di tale sostanza su siti russi e indiani a prezzi irrisori.

Il generale PICCINNO evidenzia, in primo luogo, le difficoltà legate al possibile oscuramento dei siti *Internet*, posto che si tratta di un sistema inidoneo a contrastare le organizzazioni criminali che si celano dietro alla commercializzazione sul *web*, data l'estrema volatilità delle potenzialità della rete *Internet*. In questo quadro, appare preferibile assegnare priorità assoluta all'attività di informazione, da svolgere a livello istituzionale, mediante campagne televisive e nelle farmacie, riguardo all'uso corretto e consapevole dei medicinali. Sottolinea altresì l'importanza della formazione della popolazione giovanile, con particolare riguardo all'educazione sanitaria e ai rischi per la salute connessi per l'utilizzo di sostanze anabolizzanti. Occorre inoltre un'ideale attività repressiva, mediante indagini capillari e sofisticate, che tuttavia richiedono tempi lunghi. A questo riguardo fa presente come nell'ambito del progetto internazionale di *Impact*, l'Italia sia l'unico Paese a poter svolgere un'efficace attività investigativa, grazie alla presenza di una forza specializzata nel settore della tutela della salute – quale i Nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri – laddove da parte di altri Paesi sia esplicata esclusivamente una funzione di controllo burocratico. Preannuncia quindi l'avvio di talune inizia-

tive che saranno destinate a migliorare i sistemi di tracciabilità al fine di contrastare la contraffazione dei farmaci.

Con riferimento alle sostanze utilizzate nell'ambito dell'attività della cosmetica e degli integratori alimentari, si riserva di far pervenire alla Commissione elementi più dettagliati, posto che sono in corso attività di analisi, trattandosi di settori sottoposti ad un'accurata azione di monitoraggio.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 12 maggio 2009

88^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

– e delle petizioni nn. 625, 626, 640, 642 e 655 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il presidente D'ALÌ fa preliminarmente presente che risultano pervenuti circa seicento emendamenti al testo del decreto-legge n. 39 del 2009 e che il Governo ha preannunciato la presentazione di alcune proposte emendative.

Il senatore LEGNINI (PD) interviene sull'ordine dei lavori ritenendo necessario conoscere il contenuto degli emendamenti del Governo prima di poter procedere all'esame delle proposte emendative presentate.

Il presidente D'ALÌ assicura che subito dopo la finalizzazione degli emendamenti del Governo verrà fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

In sede di replica, manifesta apprezzamento per i contenuti svolti in discussione generale nella quale è stato possibile delineare un quadro completo della situazione di emergenza presente sul territorio abruzzese. Sono stati infatti chiariti importanti aspetti di carattere tecnico e scienti-

fico che hanno contraddistinto il sisma ed è stata compresa l'entità delle ricadute economiche e sociali sulla collettività interessata dall'evento. Per far fronte al quadro emergenziale complessivo è prevista l'emanazione di ordinanze di protezione civile nelle fasi di emergenza immediata e ordinaria allo scopo di provvedere in tempi rapidi alle impellenti necessità di carattere igienico, abitativo e sanitario ed ottenere concreti risultati prima dell'inizio dell'inverno. La fase della ricostruzione potrà invece essere gestita anche attraverso successivi provvedimenti. Gli apprestamenti per la fase di emergenza ordinaria potranno essere impiegati anche nel corso della fase di ricostruzione ed in tal senso sono state presentate numerose proposte emendative che contengono suggerimenti circa l'impiego futuro al quale adibire le abitazioni provvisorie di prossima costruzione. Appare opportuno meglio definire l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 39 del 2009; attraverso le ordinanze di protezione civile sarà possibile migliorare l'individuazione delle aree colpite dagli interventi. È stato chiarito altresì che l'interesse alla coesione sociale della collettività abruzzese può essere perseguito soltanto se si limitano gli interventi unicamente alle comunità effettivamente interessate dal sisma. Auspica poi che il sisma abruzzese possa costituire un monito ed uno stimolo ad offrire più elevati livelli di sicurezza a tutti i cittadini italiani. È importante inoltre che la fase della prima emergenza si concluda rapidamente, anche in considerazione dell'elevato costo – tre milioni di euro al giorno – che essa comporta. Sono poi giunte rassicurazioni da parte del Governo per quanto riguarda la copertura finanziaria: si dispone oggi di un quadro della situazione certamente più completo anche dal punto di vista della quantificazione degli oneri della ricostruzione, che dovrà essere esaustiva di tutti gli interventi relativi alle abitazioni principali ed assicurare il completo riavvio delle attività produttive. La filosofia degli interventi di ricostruzione, naturalmente condivisa, dovrà essere infine ispirata al principio della prevenzione che ha già dato i primi risultati anche in occasione di questo terremoto, se è vero – come ha riferito il sindaco dell'Aquila – che molti edifici hanno resistito a sollecitazioni statiche ben superiori a quelle per le quali erano stati progettati.

La senatrice MAZZUCONI (PD) interviene sull'ordine dei lavori per sollecitare il Governo a presentare i propri emendamenti al fine di conoscere le intenzioni di modifica del decreto-legge da parte dell'Esecutivo e consentire che la discussione degli emendamenti avvenga in maniera organica.

Il senatore LUSI (PD) rileva la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 15, che sembrerebbe stabilire un controllo eccessivo sulla destinazione delle erogazioni liberali per la ricostruzione.

Il presidente D'ALÌ osserva presente che la previsione a cui fa riferimento il senatore Lusi sembrerebbe mirata al coordinamento delle iniziative benefiche, più che al loro controllo, ed è finalizzata ad evitare inutili sprechi.

Il senatore PICCONE (*PdL*) condivide quanto espresso dal Presidente facendo presente che situazioni di spreco si sono già verificate con riferimento a donazioni effettuate.

Il sottosegretario di Stato MENIA osserva che, attraverso le audizioni svolte, la Commissione ha acquisito un ricco patrimonio di informazioni e di valutazioni, da parte dei rappresentanti delle autonomie locali e dei soggetti della comunità tecnico-scientifica, in ordine alla situazione delle zone terremotate e alle necessità delle popolazioni colpite dal sisma. Nel caso del terremoto abruzzese, all'emergenza relativa alla ricostruzione delle abitazioni e al reperimento di una sistemazione per i senzatetto si accompagna l'emergenza derivante dalla necessità di contrastare possibili fenomeni di abbandono del territorio e di indebolimento del suo tessuto sociale ed economico. Dopo aver ricordato che i 49 comuni ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1 sono stati individuati sulla base di un criterio oggettivo e scientifico, sottolinea la validità dell'impianto del decreto-legge ed evidenzia l'opportunità di prendere in considerazione anche la fattispecie delle abitazioni agibili, ma danneggiate. Fa presente, infine, che le annunciate proposte emendative governative sono ancora in corso di definizione e che egli auspica che esse possano essere presentate già in sede di Commissione; in ogni caso il Governo considererà con grande attenzione le istanze che sono emerse e che emergeranno dal lavoro parlamentare.

Il senatore LUSI (*PD*) aggiunge la firma all'ordine del giorno n. 1 e lo illustra.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) aggiunge la firma all'ordine del giorno n. 3 e lo illustra.

La senatrice SOLIANI (*PD*) illustra l'ordine del giorno n. 4.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'ordine del giorno n. 5.

Il senatore PICCONE (*PdL*) rinuncia ad illustrare l'ordine del giorno n. 6.

Il senatore PASTORE (*PdL*) aggiunge la firma all'ordine del giorno n. 6.

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'ordine del giorno n. 2.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.14.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.15 (testo 2), 1.23 e 1.31 (testo 3).

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra gli emendamenti 1.3, 1.9, 1.19 e 1.26. Aggiunge quindi la firma agli emendamenti 1.12, 1.27 e 1.28, che illustra.

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.5.

Il senatore PICCONE (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti 1.6 e 1.30, aggiunge la firma all'emendamento 1.5.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.8, 1.10 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 1.17 (testo 2).

Il senatore PASTORE (*PdL*) riformula l'emendamento 1.16, nel senso di sopprimere infine le parole «in corso di effettuazione e aggiornamento», e quindi lo illustra nel nuovo testo (testo 2).

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto e dell'emendamento 1.0.1 hanno rinunciato ad illustrarli.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) fa presente che sarebbe opportuno coordinare gli orari di seduta della Commissione con quelli della Commissione bilancio.

Il presidente D'ALÌ osserva che purtroppo la Commissione, considerata la calendarizzazione del provvedimento, deve riunirsi in ogni momento utile non concomitante con le sedute di Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

89^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

- e delle petizioni nn. 625, 626, 640, 642 e 655 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente D'ALÌ comunica di aver presentato, in qualità di relatore, alcuni emendamenti al testo del decreto-legge in titolo per i quali propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra l'emendamento 2.1 che richiede l'intesa dei sindaci ai fini della procedura per la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione delle abitazioni per i terremotati.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra l'emendamento 2.3 che prevede la destinazione dei moduli abitativi di prossima realizzazione, successivamente al completamento della ricostruzione, alle attività di *campus* universitario o ad una attività simile di interesse educativo pubblico.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.4 che prevede la realizzazione di abitazioni singole per gli imprenditori agricoli, sollecitando la rapida azione del Governo per far fronte anche ai problemi di sovraffollamento nelle tendopoli.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.8, che prevede che i moduli abitativi debbano essere messi a disposizione degli aventi diritto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e l'emendamento 2.9 di contenuto analogo all'emendamento 2.3.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 2.11, che illustra, nonché gli emendamenti 2.15, 2.19, 2.26, 2.28, 2.39 e 2.46.

Il senatore ORSI (*PdL*) illustra l'emendamento 2.17.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) illustra l'emendamento 2.28.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 2.29 che prevede l'intervento del presidente della regione Abruzzo nel procedimento volto a consentire l'utilizzazione di un bene immobile disposta, in via di somma urgenza, con provvedimento del Commissario delegato.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra l'emendamento 2.31 che prevede che la sezione unica appaltante possa aggiudicare contatti pubblici con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, secondo le modalità previste dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra l'emendamento 2.37 che coinvolge gli ordini professionali nella collaborazione per l'affidamento degli interventi di ricostruzione.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra l'emendamento 2.38.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.41 che mira a coinvolgere le piccole e medie imprese locali nell'attività di ricostruzione post-sisma.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.43 che dispone che nessun soggetto affidatario degli interventi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge possa eseguire, direttamente o in subappalto, lavori di ammontare superiore a 50 milioni di euro.

Il senatore RUSSO (*IdV*) illustra l'emendamento 2.45 che reca disposizioni in materia di procedure operative e coordinamento per il monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di ricostruzione.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) illustra l'emendamento 2.46 in tema di trasparenza nell'affidamento dei lavori di ricostruzione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.47 che illustra.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.49.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra l'emendamento 2.51 che prevede che gli oneri di gestione di condominio degli immobili di cui al comma 10 siano corrisposti ai rispettivi proprietari da parte degli assegnatari.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.57 che assegna gli alloggi provvisori ai Comuni sul cui territorio sono realizzati.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra l'emendamento 2.58 volto a ridurre il numero dei vice commissari per l'emergenza sismica.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra l'emendamento 2.63 che dispone l'obbligo in capo al Commissario delegato di trasmettere al Parlamento una nota informativa annuale sullo stato di avanzamento della ricostruzione post-sismica.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.2 relativo agli interventi di manutenzione sui fabbricati che hanno subito lesioni minori.

Interviene poi sull'ordine dei lavori per chiedere al presidente d'Alì di differire temporaneamente l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, sul quale è stata preannunciata da parte del Governo una proposta emendativa rilevante che dovrebbe essere immediatamente comunicata alla Commissione ai fini di procedere correttamente all'esame degli emendamenti.

Il presidente D'ALÌ ritiene che si possano illustrare, intanto, gli emendamenti già presentati, fatta salva la possibilità, a norma di Regolamento, di presentare eventuali subemendamenti.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) esprime il medesimo avviso del senatore Legnini, sottolineando la valenza politica della assenza del testo dell'emendamento governativo su un punto determinante del decreto-legge in conversione, con riferimento al quale circolano soltanto indiscrezioni giornalistiche.

Il senatore ASTORE (*IdV*), rilevata la centralità dell'articolo 3 nel provvedimento in esame, ritiene non si possa proseguire nella illustrazione degli emendamenti senza conoscere il contenuto della proposta emendativa del Governo.

Il senatore LEONI (*LNP*) dichiara di condividere pienamente la proposta del Presidente di procedere, per il momento, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, onde consentire il celere svolgimento dei lavori in Commissione.

Il sottosegretario di Stato MENIA osserva che sarebbe stato indubbiamente preferibile disporre sin da oggi del testo delle proposte emendative preannunciate nei giorni scorsi e che non sono state ancora formalizzate. Auspica quindi che gli emendamenti del Governo siano presentati quanto prima e che la Commissione possa esaminarli.

Il presidente D'ALÌ comunica che gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto e quelli diretti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 saranno illustrati successivamente dai presentatori.

Illustra quindi l'emendamento 4.12.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.14, 4.21, 4.24, 4.46, 4.54 e 4.55 evidenziando in particolare la necessità di affrontare il tema della *governance* della ricostruzione e di prevedere interventi per il ripristino dei beni privati di interesse storico-artistico.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra gli emendamenti 4.15, 4.51, 4.68 e 4.0.1, sottolineando la necessità di corrispondere un contributo pari al cento per cento del costo per la ricostruzione o riparazione di edifici vincolati o di pregio.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra gli emendamenti 4.16 e 4.31.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.19, 4.23, 4.39, 4.40, 4.41, 4.44, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.0.3 e 4.0.4, evidenziando tra l'altro la necessità di prevedere interventi adeguati per i servizi idrici e fognari e per il rilancio del turismo.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) aggiunge la firma all'emendamento 4.26, che illustra.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59, facendo presente che la ripresa della vita nelle zone terremotate è legata alla piena ripresa dell'attività scolastica.

Il senatore RUSSO (*IdV*) illustra l'emendamento 4.52.

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, e dei restanti emendamenti, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo, hanno rinunciato ad illustrarli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta notturna già convocata per oggi alle ore 20,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

(al testo del decreto-legge)

G/1534/1/13

BERSELLI, LUSI

Il Senato,

premessò che:

il D.P.C.M. del 6 aprile 2009 ha dichiarato lo stato di emergenza nei comuni in provincia de l'Aquila;

il Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 aprile 2009 ha adottato, a favore dei comuni terremotati, tra le altre, le seguenti misure:

a) la sospensione per i lavoratori autonomi del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e del premio delle assicurazioni contro infortuni e malattie professionali;

b) il pagamento di una indennità mensile di euro 800,00 a tutti i titolari di attività commerciali, produttive, agricole e artigianali, che hanno dovuto sospendere le attività per gli eventi sismici;

c) la salvaguardia dell'anno scolastico in corso ai fini del rilascio dei titoli di studio, ancorché lo stesso possa avere la durata inferiore a 200 giorni;

il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 aprile 2009, ha deciso di emanare disposizioni urgenti, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, per fronteggiare ulteriormente gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito le popolazioni della regione Abruzzo;

considerato:

la non agibilità del Tribunale de l'Aquila e i danni strutturali subiti dagli altri uffici giudiziari del capoluogo abruzzese;

la gravità dei danni a persone e cose, che non ha risparmiato gli iscritti all'ordine forense, alcuni dei quali hanno perduto la vita o propri cari, mentre altri hanno subito gravissimi danni alle loro abitazioni e studi con la conseguenza che hanno dovuto bruscamente interrompere l'esercizio della professione;

la particolare condizione degli studenti prossimi a conseguire il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza e di quanti sono iscritti nel registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati de l'Aquila, e in particolare, l'impossibilità per i suddetti, di svolgere la pra-

tica forense fino a quando non sarà cessato lo stato d'emergenza ovvero non sarà ripresa l'attività giudiziaria;

impegna il Governo:

a) ad estendere il beneficio della indennità di 800,00 euro mensili anche agli avvocati iscritti all'albo tenuto dal consiglio dell'Ordine de l'Aquila e, più in generale, a tutti gli esercenti le professioni intellettuali residenti nella provincia Aquilana;

b) a riconoscere come tirocinio professionale ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, ancorché non svolto, il periodo maturato durante lo stato di emergenza ovvero fino a quando non sarà cessata la sospensione delle attività giudiziarie per la inagibilità degli uffici;

invita altresì il Governo:

ad attivarsi presso la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense affinché sia sospeso ogni termine di decadenza e di versamento contributivo e sia valutata la possibilità di esonerare gli avvocati iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine de l'Aquila dal pagamento dei contributi previdenziali ancora non versati per l'anno 2008 e quelli per l'anno 2009, senza pregiudizio per la continuità dell'esercizio professionale;

a fare in modo che presso la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense sia creato un fondo di solidarietà vincolato al ripristino di beni mobili ed immobili strumentali allo svolgimento della attività professionale da parte degli avvocati del foro de l'Aquila, che potrebbe essere finanziato anche attraverso le somme che eventualmente metteranno a disposizione gli Avvocati italiani.

G/1534/2/13

GASBARRI, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Il Senato,

premessi che:

dal decreto-legge in esame emerge un modello fortemente centralizzato di definizione e gestione degli interventi per la ricostruzione dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso, ben diverso da quelli adottati in occasione di precedenti terremoti anche di particolare gravità;

a questo riguardo va segnalato che il decreto-legge pone un fondamentale problema di *governance*, considerato che dalla normativa in esame risulta inequivocabilmente che gli unici soggetti titolari e decideri sono il Presidente del Consiglio ed il Commissario delegato;

in particolare l'articolo 2 stabilisce che il Commissario delegato provvede alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi «sentiti» i sindaci dei comuni interessati, con ciò rendendo di

fatto assolutamente marginale il ruolo delle autonomie territoriali, conferendo un'amplissima discrezionalità al Commissario delegato e cancellando di fatto la consolidata scelta di attribuire al Presidente della Regione interessata dall'evento tali funzioni (come successe in Umbria e nelle Marche in occasione del terremoto del 1997);

conseguenza di quanto disposto è l'espropriazione da qualsiasi funzione decisionale, relativa alla ricostruzione, della regione, della provincia e dei comuni interessati dal sisma, i fondi stanziati per affrontare l'immediata esigenza abitativa e la ricostruzione dovrebbero essere trasferiti direttamente agli organi locali, competenti al riguardo e non essere ripartiti, di fatto, a insindacabile discrezione del Commissario delegato (dato l'uso e l'abuso dello strumento dell'ordinanza), che condiziona il tipo e la localizzazione degli interventi;

premesso inoltre che:

nel decreto-legge c'è un'assoluta mancanza di chiarezza rispetto al percorso tecnico/operativo e finanziario per una ricostruzione «conservativa» del capoluogo abruzzese e degli altri comuni terremotati;

sembra invece prevalere la logica del «presto ad ogni costo», nell'illusione di inaugurare un nuovo, efficace percorso della ricostruzione post-emergenza, riproducendo scelte che hanno condotto a soluzioni temporanee divenute permanenti, di interventi di nuovo insediamento, piuttosto che di natura conservativa dell'assetto sociale e culturale, di tutela del patrimonio storico e artistico, nonché di sopravvivenza del senso di appartenenza e di coesione della comunità;

al contrario, il decreto-legge adotta la scelta di risolvere il problema dell'esigenza alloggiativa temporanea attraverso la realizzazione di moduli, di durevole utilizzazione, su aree in via di espropriazione, intervenendo così sull'assetto urbanistico dell'area con una logica emergenziale in grado di determinarne una sicura compromissione;

considerato che:

nel decreto-legge sono completamente assenti indicazioni relative agli interventi finalizzati al recupero dei centri storici e dei beni culturali, un patrimonio inestimabile che sta ulteriormente deperendo in questi giorni, e che dà un inquietante segno di disattenzione per un aspetto tanto critico quanto significativo ai fini di una ricostruzione «di qualità»;

alla giustificazione della scelta – peraltro espressa solo nelle dichiarazioni alla stampa – dei moduli di durevole utilizzazione per una destinazione finale come campus universitario, non corrisponde un progetto complessivo di sviluppo dell'Università nel superamento del terremoto e, soprattutto, di una visione approfondita delle relazioni esistenti tra la realtà universitaria aquilana e la città, dipendenti da delicatissime funzioni di tradizionale accoglienza, fondate su aspetti culturali e sociali;

soprattutto importante è l'attenzione da porre nell'immediato ai centri storici del capoluogo, delle sue frazioni e dei comuni limitrofi (e ai beni culturali in genere) – simboli indiscutibili del territorio aquilano

e cardini del suo sviluppo economico – finora trascurati, evitando il rischio che l'Università, il Conservatorio ed altri prestigiosi soggetti siano costretti a localizzarsi in realtà decentrate, compromettendo uno dei fattori identitari dell'Aquila;

considerato inoltre che:

le risorse previste dal decreto-legge sono molto inferiori agli 8,5 miliardi di euro promessi e provengono in gran parte dai fondi FAS per il Mezzogiorno; per la ricostruzione della prima casa non è previsto un contributo a fondo perduto del 100% come è sempre avvenuto;

a parte gli interventi d'emergenza, l'edificazione delle case provvisorie («a durevole utilizzazione», secondo la stravagante formula del decreto) dovrebbe garantire un tetto ad almeno 13 mila famiglie, pari a un totale di 73 mila senza tetto attualmente accampati nelle tendopoli. I fondi previsti per questi alloggi (nessuno ancora sa se di lamiera, di legno o mura tura) ammonterebbero a circa 700 milioni. Ma 400 risultano spendibili quest'anno, 300 l'anno prossimo;

per la ricostruzione della città e degli altri comuni distrutti, il decreto-legge prevede lo stanziamento di finanziamenti limitati e diluiti nel tempo finalizzati alla costruzione di queste *new towns* con il pericolo che le stesse divengano «merce di scambio», soprattutto per le fasce della popolazione meno abbienti, rispetto ad una costosa impresa di riedificazione (o ripristino strutturale) in gran parte a carico del proprietario innescando in tal modo un processo di impoverimento sociale e di trasformazione turistica e terziaria del centro storico della città;

un corretto e lungimirante processo di ricostruzione, una volta effettuate – con la massima attenzione – le verifiche di agibilità, dovrebbe cominciare garantendo il rientro agli sfollati che ne hanno diritto, provvedendo, poi, ad una oggettiva valutazione del bisogno di alloggi temporanei, accuratamente calcolando le disponibilità offerte dal patrimonio abitativo non occupato o facilmente recuperabile, non escludendo interventi di cambiamento di destinazione d'uso, operando, se possibile, anche in comuni limitrofi;

interventi ispirati esclusivamente ad una logica emergenziale potrebbero invece determinare, specie se fondati sull'obiettivo di assicurare in pochi mesi migliaia di nuovi alloggi durevoli, un assetto urbanistico di pura espansione edilizia. Si pone, così la necessità di evitare che anche il ricorso alle «casette in legno» se totalmente a carico dei singoli e non adeguatamente regolamentato – trasformi irreversibilmente ed in via ulteriormente peggiorativa l'intero tessuto urbano;

impegna il Governo:

a garantire che tutte le decisioni riguardanti la ricostruzione siano assunte d'intesa con la regione, la provincia ed i comuni interessati dal sisma;

a stanziare somme sufficienti per portare a termine gli interventi di ricostruzione, considerato che risulta effettiva solo la copertura finanziaria

di 1,2 miliardi di euro riferita alla costruzione delle c.d. «casette» ed alle connesse opere di urbanizzazione primaria, oltre alla copertura di 5,5 miliardi di euro del Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), parte dei quali, peraltro già destinati all'Abruzzo;

a garantire il diritto di ogni famiglia ad avere al più presto una propria casa, procedendo ad una quantificazione precisa e dettagliata sia per gli immobili che per i beni mobili, considerato che i 150 mila euro di contributo statale annunciati per la ricostruzione nel decreto non ci sono affatto e che sul totale dei 150 mila euro, il contributo statale effettivo sarà pari solo a 50 mila euro. Altri 50 mila saranno concessi sotto forma di credito d'imposta (dunque sarà un risparmio su somme da versare in futuro, non una somma incassata oggi da chi ne ha bisogno) e altri 50 mila saranno erogati attraverso un mutuo agevolato, sempre a carico della famiglia che deve ricostruire, che dunque potrà farlo solo se ha già risparmi pre-esistenti;

a riconsiderare «limite massimo» dell'erogazione dei 150 mila euro (come indicato nelle schede tecniche) altrimenti sarà evidente che lo Stato declina l'impegno a finanziare la copertura al 100% del valore dell'appartamento da riedificare;

a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità quantomeno per l'intera provincia aquilana e non solo per i 48 comuni cui fa riferimento il testo del decreto-legge;

a rendere immediatamente operative le norme antisismiche previste per l'edilizia, approvate in occasione del terremoto che colpì il Molise e la Puglia nell'ottobre 2002, e mai entrate in vigore a causa delle continue proroghe (da ultima quella dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 prevista dall'ultimo decreto-legge c.d. «mille proroghe»);

a prevedere interventi urgenti per la tutela e la conservazione del centro storico de L'Aquila e dei beni culturali del capoluogo e di tutti i comuni colpiti;

ad introdurre misure per le imprese, nonché interventi adeguati per le professioni, il commercio, l'agricoltura ed il turismo danneggiate in modo durissimo dagli eventi, quali un contributo che faccia riferimento non solo al danno emergente, ma anche al lucro cessante, nella speranza di garantire al tessuto sociale della regione la possibilità di riattivarsi;

G/1534/3/13

MARINARO, LEGNINI, BUBBICO, LUSI, MAZZUCONI

La commissione 13,

considerando:

la tragica potenza distruttiva del terremoto che ha avuto come epicentro una parte consistente della provincia dell'aquila e l'intera città capoluogo;

che tale potenza distruttrice è stata valutata da 6 a 6.5 di magnitudo e che, conseguentemente, l'area epicentrale della scossa ha raggiunto il grado X e così che gli effetti del terremoto misurabili direttamente sul terreno sono stati più che devastanti;

che tale evidenza fatica a venire allo scoperto ancora oggi, nonostante le registrazioni nazionali ed internazionali confermino tali dati (v. Geological Survey – Usa – che ha registrato 6.3 di magnitudo di momento sismico);

che gli stessi dati sono in possesso delle competenti autorità nazionali;

che, in buona sostanza, non si tratta di ricostruire o spostare piccoli centri abitati rurali, ma di avviare una ricostruzione con interventi molteplici, coinvolgendo competenze europee ed internazionali, di governance locale e regionale, disponendo finanziamenti reali dei quali venga indicata la misura e la provenienza;

lo stato di allarme per le eventuali infiltrazioni criminali e/o mafiose nella fase di avvio della ricostruzione;

che, pertanto, le misure disposte nel decreto si rivelano del tutto insufficienti e mostrano una indeterminatezza che rende insicura ogni istanza legittima di ricostruzione e ripresa dello sviluppo economico,

tutto ciò premesso, impegna il governo:

a) ad attenersi rigidamente alle regole europee in materia di aiuti di stato e di concorrenza al fine di garantire la massima trasparenza ed il coinvolgimento dei soggetti istituzionali deputati;

b) a sostenere la regione Abruzzo nella obbligatoria negoziazione con l'Unione europea al fine di:

1) ottenere una riprogrammazione dei Fondi 2007-2013;

2) ottenere una posticipazione della rendicontazione relativa alle risorse 2000-2006;

3) contrattare un finanziamento straordinario a valere sul Fondo di Solidarietà per catastrofi naturali, come fu fatto per l'alluvione in Germania di qualche anno fa;

4) attivare la Conferenza Stato/Regioni per destinare una quota, pari al 5%, di solidarietà nazionale nei confronti dell'Abruzzo;

5) chiedere un finanziamento straordinario al Fondo per lo Sviluppo rurale per fronteggiare i danni causati all'agricoltura;

6) verificare con le competenti direzioni generali la possibilità di attivare fondi speciali a carico del programma Cultura 2007-2013;

7) verificare le disponibilità finanziarie a valere sul programma per piccole e medie imprese ecologiche e competitive;

8) attivare tutte le risorse disponibili in materia di sviluppo sostenibile;

9) far assumere direttamente dall'Unione europea l'impegno per la ricostruzione di strutture simbolo, che sia la Casa dello Studente, che sia il Municipio dell'Aquila, che sia il palazzo del Governo;

10) impedire a qualunque costo lo spostamento in altri luoghi delle strutture universitarie e della pubblica amministrazione locale

c) ad utilizzare come piattaforma l'appello lanciato dall'Università dell'Aquila e sottoscritto da scienziati e accademici nazionali, europei ed internazionali;

d) ad utilizzare questa tragica congiuntura come occasione anche per l'attuazione di politiche e soluzioni che incidano sulla crisi, che già prima del terremoto, insisteva sull'area;

e) ad organizzare un tavolo di confronto e di gestione della ricostruzione non solo con gli amministratori pubblici locali, ma anche con l'Università, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, le istituzioni culturali e ed i numerosi comitati di cittadini sorti proprio per evitare l'abbandono del centro storico, con una reale strategia di governance che risulta completamente assente da questo decreto-legge.

G/1534/4/13

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Il Senato,

premessi che:

dopo il terremoto che ha colpito duramente la regione Abruzzo il 6 aprile 2009, l'attività scolastica non è ancora ripresa in modo stabile e continuativo e si svolge in modo saltuario e precario all'interno dei tendoni delle tendopoli;

è assolutamente necessaria la ripresa immediata, sistematica e ordinaria delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici per restituire fiducia e speranza ai giovani, alle loro famiglie, nonché per consentire la ripresa della continuità della vita quotidiana;

è necessario restituire autonomia e responsabilità alle istituzioni scolastiche ed ai singoli comuni nell'ambito di progetti di solidarietà e di gemellaggi con i comuni colpiti in modo drammatico dal sisma;

si ricorda che l'annoso problema del completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici è stato più volte affrontato dal Parlamento, soprattutto in sede di leggi finanziarie;

premessi inoltre che:

come ricordato nell'ordine del giorno G/1210/1/7/tab. 7, presentato a mia prima firma, al disegno di legge di bilancio per l'anno 2009, ed accolto dal Governo in data 26 novembre 2008, la legge finanziaria per il

2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha autorizzato (articolo 1, comma 625) la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica;

il 20 dicembre 2007 è stato siglato tra Ministero della pubblica istruzione, Regioni, Province e Comuni il «Patto per la messa in sicurezza delle scuole», dando attuazione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007;

si è trattato di un passo molto importante che ha avviato non solo il ripristino dei finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole italiane, ma anche una sinergia con Regioni ed Enti locali;

infatti dopo anni di mancati interventi in questo settore, sono stati previsti piani con un cofinanziamento degli enti locali, in un'ottica di costruttiva collaborazione solidale, al fine di migliorare ed innovare oltre che porre in sicurezza gli edifici scolastici;

premessi inoltre che:

oltre il 40% delle scuole non possiede il certificato di agibilità statica, il 52,82% è stato costruito prima del 1974, il 75,04% degli edifici si trova in zona ad alto rischio sismico. Sono i dati del «Rapporto Ecosistema scuola 2008» di Legambiente che evidenzia come numerose scuole italiane non raggiungono gli *standard* minimi di sicurezza, sono prive dei certificati di agibilità statica o di prevenzione degli incendi, sono ospitate in strutture inadatte, nate per altri usi e mai modificate, oppure alloggiate in strutture vecchissime;

le scuole italiane che possiedono il certificato di agibilità statica sono poco più del 50%, dato preoccupante per una nazione a diffuso rischio sismico, mentre quelle che hanno il certificato igienico-sanitario sono il 71,14% e quelle con il certificato di prevenzione incendi appena il 52,19%;

secondo la Protezione civile dal 2002 al dicembre 2008 sono state censite 3.000 scuole sulle 57 mila italiane (a quelle pubbliche vanno aggiunte le 15 mila private). E gran parte di quelle 3.000 scuole sono a norma solo per il 30-40 per cento dello standard previsto dalle leggi;

nel dicembre 2008 sul sito del Governo si leggeva che da un'indagine dello stesso Ministero dell'istruzione, università e ricerca, risultava che in Italia quasi 10 mila edifici scolastici non sono sicuri;

anche il personale scolastico non è formato per la prevenzione degli incidenti, né per il primo soccorso, la prevenzione degli incendi e l'evacuazione degli edifici. Da dati Inail emerge che nelle scuole italiane nel 2007 sono stati segnalati 12.912 incidenti al personale e 90.478 agli studenti;

alla luce di quanto detto è di tutta evidenza la necessità di investimenti straordinari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici non solo nella Regione Abruzzo, ma in tutto il territorio nazionale, nonché l'adeguamento e la costruzione degli edifici, sia pubblici che privati, nel più

rigoroso rispetto delle norme antisismiche che finalmente, dopo sei anni dalla loro approvazione, dovrebbero trovare applicazione;

altrettanto necessario sono la predisposizione e la messa in atto, in tutti gli edifici pubblici, di piani per l'evacuazione. Ciò dovrebbe essere il frutto di un modo di pensare non estemporaneo e sull'onda di tragici avvenimenti, ma il risultato di una forma di educazione collettiva;

impegna il Governo:

ad intraprendere gli sforzi necessari per garantire la ripresa immediata delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, nel rispetto della autonomia delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, della regioni e delle direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

ad incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza degli edifici scolastici e di attuare un censimento della situazione effettiva delle strutture scolastiche, nella consapevolezza che la sicurezza degli edifici scolastici è una condizione minima di civiltà ed una priorità a cui non ci si può sottrarre;

a realizzare un piano per la realizzazione dell'edilizia scolastica e dell'edilizia pubblica, nel rispetto e nell'applicazione delle norme antisismiche troppe volte prorogate – da ultimo dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 – dai decreti-leggi c.d. «mille proroghe».

G/1534/5/13

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

La 13 Commissione, in sede di approvazione dell'Atto Senato n. 1534,

vista l'esigenza di assicurare la funzionalità dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente;

tenuto conto del fondamentale servizio di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale affidato all'Istituto medesimo,

impegna il Governo ad intraprendere con urgenza tutte le misure necessarie al completamento della dotazione organica dell'Istituto e ad assicurare il completamento del processo di stabilizzazione del personale, già avviato ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 269, nonché a garantire all'Istituto stesso, la possibilità di avvalersi della prosecuzione degli incarichi individuali in essere relativi al personale e ad esperti di particolare e comprovata alta specializzazione, assunti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

G/1534/6/13

PICCONE, TANCREDI, PASTORE

Il Senato,

In relazione all'evento sismico che ha colpito la Regione Abruzzo, valutata l'opportunità di individuare nella normativa delle «Zone franche Urbane», ai sensi dell'art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, una perimetrazione nell'ambito dei territori comunali di cui al comma 2 dell'art. 1 del «decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,

impegna il Governo:

ad adottare in tempi brevi necessari provvedimenti come previsto dall'art. 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, circa l'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 1.**1.1**

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentite la Regione, la Provincia e il Comune dell'Aquila».

1.2

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i sindaci dei Comuni di cui al successivo comma 2».

1.3

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «I predetti provvedimenti» con le seguenti: «Le predette ordinanze, nonché le disposizioni contenute nel presente provvedimento».

1.4

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «6 aprile 2009», inserire le seguenti: «molti dei quali ricadenti in parchi nazionali e regionali».

1.5

LEONI, MONTI

Al comma 2, dopo le parole: «16 aprile 2009», inserire le seguenti: «, oltre che nei confronti degli altri comuni della provincia di L'Aquila e comuni ad essa limitrofi che, successivamente al 16 aprile 2009, su richiesta dei relativi sindaci, potranno essere riconosciuti dal Commissario delegato beneficiari dei predetti provvedimenti anche a prescindere dal valore dell'intensità MSC».

1.6

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 2, dopo le parole: «in data 16 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e nei confronti dei comuni ad essi confinanti».

1.7

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 2, dopo le parole: «in data 16 aprile 2009» inserire le seguenti: «o da successivi provvedimenti del Commissario delegato;».

1.8

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «16 aprile 2009» inserire le seguenti: «o da successivi provvedimenti del Commissario delegato».

1.9

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 2, dopo le parole: «16 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e successivi aggiornamenti effettuati anche sulla base della rilevazione macrosismica».

1.10

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 2, le parole: «ivi residenti» sono sostituite dalle seguenti: «le persone fisiche con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili».

1.10 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 2, le parole: «ivi residenti» sono sostituite dalle seguenti: «le persone fisiche con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle

dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.11

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 2, le parole: «ivi residenti» sono sostituite dalle seguenti: «proprietari e di immobili».

1.12

ASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «persone fisiche ivi residenti» inserire le seguenti: «e le persone fisiche, compresi i lavoratori dipendenti, che – pur non residenti – abbiano in taluno di detti comuni stabili centri di interesse economico-patrimoniale ovvero fonti continuative di reddito.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

1.13

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «persone fisiche ivi residenti», inserire le seguenti: «i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.».

1.13 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «persone fisiche ivi residenti», inserire le seguenti: «i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.14

FLUTTERO

Al comma 2, dopo le parole: «ivi residenti» aggiungere le seguenti parole: «i proprietari di immobili».

1.15

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «imprese operanti» inserire le seguenti: «o aventi sede nei predetti territori».

1.11 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «imprese operanti» inserire le seguenti: «o aventi sede nei predetti territori».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.16

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Con successivi decreti il commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento».

1.17

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) possono riguardare», con le seguenti: «interessano» ed aggiungere dopo le parole: «anche beni» le seguenti: «privati e pubblici e attività economiche».

1.17 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) possono riguardare», con le seguenti: «interessano» ed aggiungere dopo le parole: «anche beni» le seguenti: «privati e pubblici e attività economiche».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbliga-

toria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante vetsamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.18

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 3, le parole: «ad eccezione di quelli di cui alla lettera f)» sono soppresse e le successive: «possono riguardare» sono sostituite dalla seguente: «riguardano».

1.19

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f),».

1.20

DI STEFANO, CORONELLA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli di cui alla lettera f)».

1.21

CASOLI, MAGISTRELLI, PISCITELLI

Al comma 3, dopo le parole: «... localizzati al di fuori dei territori dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «della regione Abruzzo».

1.22

TONINI, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, Nicola ROSSI, SBARBATI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ed anche in Regioni limitrofe».

1.23

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «tra il danno» a: «perizia giurata» con le seguenti: «comprovato da apposite schede redatte dai comuni interessati».

1.24

SANGALLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, Paolo ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 3, sostituire le parole: «comprovato da apposita perizia giurata» con le seguenti: «comprovato da un controllo diretto effettuato dal Comune interessato».

1.25

ASTORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché beni localizzati in comuni, rientranti nelle aree appenniniche contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, con particolare riferimento a quelle già interessate da eventi sismici rilevanti, individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, laddove gli organismi tecnici preposti abbiano verificato un nesso di causalità diretta tra il sisma e il danno subito, preferibilmente secondo una scala di gradualità basata sulla distanza dall'epicentro e ferma restando l'assoluta priorità per i comuni del cratere».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

1.26

MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, RUSSO, LANNUTTI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto non si può disporre alcuna deroga alla legislazione e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro».

1.27

ASTORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, riguardante in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e al Consiglio regionale».

1.28

ASTORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermi restando i controlli amministrativi e contabili previsti dall'ordinamento vigente ed al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione delle risorse di cui al presente decreto legge, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato ispettivo nominato con apposito provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza, professionalità ed indiscussa moralità ed indipendenza, di cui almeno un magistrato contabile».

1.29

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la regione Abruzzo, la Provincia de l'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio ha lo scopo di monitorare le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità che di staticità degli edifici realizzati».

1.30

PICCONI, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge sono conferiti al Presidente della Regione Abruzzo i poteri di commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Lo stesso commissario delegato può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di ordinanze per costituire uffici speciali, anche di tipo dirigenziale non generale, con funzioni tecnico amministrative quale supporto operativo al ruolo demandato al soggetto attuatore, anche con assunzione di personale in numero massimo di 20 unità a tempo determinato della durata massima dello stato dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

1.31

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previsti per i Comuni di cui al comma 2».

1.31 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il Gomma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i Comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) e l).».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti . di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli in-

testati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.31 (testo 3)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i Comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*), e le spese per affrontare l'emergenza.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pen-

sioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

1.0.1

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il comma 1-*septies* dell'articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato».

Art. 2.**2.1**

ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «somma urgenza» aggiungere le seguenti: «di intesa con gli enti locali interessati».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «sentiti i sindaci» con le seguenti: «d'intesa con i sindaci».

2.2

LEONI, MONTI

Al comma 1, dopo le parole: «provvede in termini di somma urgenza» inserire le seguenti: «previa intesa con i sindaci competenti per territorio».

2.3

FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sostituire le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» con le seguenti: «di moduli abitativi transitori, utilizzabili dai residenti che hanno perso l'abitazione di proprietà o in regime di locazione, da destinare, successivamente alla ricostruzione, all'attività di campus universitario o similare attività d'interesse educativo pubblico».

2.4

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Al comma 1, dopo le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» inserire le seguenti: «e di singole abitazioni per gli

imprenditori agricoli che per le necessità della loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «i moduli abitativi» inserire le seguenti: «e le case singole di cui al comma 1 del presente articolo, ».

2.5

ORSI

Al comma 2, sostituire le parole: «i moduli abitativi» con le seguenti: «Le unità abitative».

2.6

ORSI

Al comma 2, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «vigenti» con le seguenti: «nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al DM 10/1975».

2.7

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, sostituire la parola: «sanitarie» con la seguente: «igienico-sanitarie».

2.8

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I moduli devono essere completati e messi a disposizione degli aventi diritto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al fine di assicurare adeguata sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma».

2.9

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo : «I moduli abitativi sono realizzati con caratteristiche di abitabilità ed isolamento tali da consentire, una volta terminata la fase emergenziale di cui al presente articolo, la vivibilità e la successiva possibilità di conversione ed utilizzo durevole, anche ai fini di residenza universitaria».

2.10

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «13 milioni di euro annui».

2.10 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

2.11

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente: «Devono essere garantiti spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS».

2.12

ZANETTA

Al comma 3, le parole: «previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti» *sono sostituite dalle seguenti:* «intendendo che tale approvazione sia comprensiva di ogni parere previsto per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente».

2.13

MARINI, LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «previo parere» *a:* «validamente intervenuti» *con le seguenti:* «d'intesa con il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i Sindaci dei Comuni interessati».

2.14

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 3, dopo le parole: «conferenza di servizi» *inserire le seguenti:* «, in cui debbono essere presenti tutte le amministrazioni interessate, ».

Al medesimo comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: « procedendo in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti».

2.15

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Al comma 3, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «La conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.».

2.16

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario delegato può approvare le richieste degli imprenditori agricoli, che non possono abbandonare l'azienda, senza il parere della conferenza dei servizi».

2.17

ORSI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Gli elaborati progettuali sottoposti all'esame della conferenza dei servizi sono corredati dalle informazioni e dalle valutazioni, nei loro elementi sostanziali, dello studio d'impatto ambientale (S.I.A.). Qualora l'intervento sottoposto all'esame della conferenza debba anche essere sottoposto, in base alla vigente normativa nazionale o regionale, a valutazione di impatto ambientale, la delibera della conferenza dei servizi, assume, a tali fini, anche gli effetti delle determinazioni del comitato di via competente per l'intervento».

2.18

ORSI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Partecipano alla conferenza dei servizi i rappresentanti degli enti territoriali competenti per territorio in relazione all'intervento ed i rappresentanti degli enti pubblici preposti a formulare pareri o indicazioni. Il commissario, anche attraverso un proprio delegato, esprime, nella conferenza, il parere dell'amministrazione del governo anche nella sua articolazione territoriale.»

2.19

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Al comma 4, dopo le parole: «Regione Abruzzo» aggiungere le parole: «, e con il presidente della Provincia».

2.20

LEONI, MONTI

Al comma 4, sopprimere la parola: «sentiti».

2.21

LEONI, MONTI

Al comma 4, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci dei comuni interessati» con le seguenti: «e i sindaci dei comuni interessati e sentita la provincia di L'Aquila».

2.22

TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 4, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci» con le seguenti: «e con i sindaci».

2.23

MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentiti» a: «interessati» con le seguenti: «il sindaco del comune interessato».

2.24

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree, anche in relazione all'espletamento delle procedure di cui al comma 10, deve rispondere a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e deve assicurare la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esi-

stente con particolare riferimento alle successive riutilizzazioni dei moduli abitativi di cui al comma 1.»

2.25

GRANAIOLA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 5, dopo il primo capoverso introdurre il seguente: «Gli espropri non possono essere effettuati a carico dei residenti che hanno subito danni dagli avvenimenti sismici di cui al presente decreto».

2.26

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Al comma 6, le parole: «a favore della Regione», sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati».

2.27

ORSI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti le varianti conseguenti all'approvazione degli interventi».

2.28

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei criteri stabiliti dalla legge».

2.29

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 8, dopo le parole: «in via di somma urgenza» aggiungere le seguenti: «sentito il Presidente della regione Abruzzo,».

2.30

LEGNINI

Al comma 8, inserire in fine il seguente periodo: «Il Commissario delegato può adottare il provvedimento di localizzazione delle aree o autorizzare la diversa destinazione d'uso dei locali, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel caso di imprenditori agricoli che, a causa della impossibilità di allontanarsi dal centro aziendale, intendono realizzare una struttura abitativa o cambiare la destinazione d'uso di parte degli immobili dichiarati agibili dalle autorità competenti, con superficie non superiore a quella definita per i moduli abitativi, anticipando le relative spese».

2.31

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6 del decreto», con le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 33, comma 3»; e dopo le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», aggiungere le seguenti: «La stazione unica appaltante, costituita tramite convenzione, potrà aggiudicare contratti pubblici anche mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, secondo le modalità previste dall'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2.32

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARCO FILIPPI, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 9, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto dal DLGS 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 251/2004 articolo 86, legge 896/2006 articolo 1173 e 1177. I docu-

menti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».

2.33

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARCO FILIPPI

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».

2.34

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BONINO, RANUCCI

Al comma 9, sostituire le parole da: «anche in caso» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il decreto legislativo n. 251 del 2004, articolo 86, legge n. 896 del 2006, articoli 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».

2.35

BORNACIN, FLUTTERO

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «... medesimo decreto legislativo, ...» aggiungere le seguenti: «considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, ...».

2.36

LUSI, FINOCCHIARO, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 9, le parole «compatibilmente con il quadro emergenziale e» sono soppresse.

2.37

FLUTTERO

Al comma 9, sostituire le parole: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche in ambito locale. (...)», con le seguenti: «, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. (...)».

2.38

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «di settore anche in ambito» con le seguenti: «di settore di ambito».

2.39

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contraenti generali sono eventualmente integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi

pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali».

2.40

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50%».

2.41

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «In deroga all'articolo» *con le seguenti:* «In deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando, ove possibile, le piccole e medie imprese locali».

2.42

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prioritariamente alle imprese aventi sede od operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede d operanti nella regione Abruzzo».

2.43

DI STEFANO, CORONELLA

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun soggetto affidatario degli interventi previsti dal presente articolo può eseguire,

direttamente od in subappalto, lavori di ammontare superiore a 50 milioni di euro».

2.44

CICOLANI, GRILLO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la dovuta efficienza nei rapporti con tutti gli enti e i soggetti interessati, il commissario delegato, a valle della fase emergenziale e di messa in sicurezza, dovrà operare avvalendosi di idonei organismi pubblici o privati, anche attraverso i moderni sistemi di project management, in grado di garantire una ricostruzione in assicurazione qualità».

2.45

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, il Commissario delegato, di concerto con le autorità competenti, definisce procedure operative e di coordinamento finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. Ciascuna stazione appaltante provvede a comunicare senza ritardo la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contrattanti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché i dati relativi al personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati».

2.46

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici».

2.47

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, LEGNINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».

2.48

DI STEFANO, CORONELLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo degli interventi previsti dal presente articolo sono conferiti con applicazione degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale di riferimento».

2.49

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 10, dopo la parola: «reperimento», inserire le seguenti: «, ove possibile in ambito provinciale.».

2.50

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato.

Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso».

2.50 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i pro-

fili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

2.51

BORNACIN, FLUTTERO

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di gestione e di condominio degli immobili sono a carico dell'assegnatario e sono corrisposti direttamente al proprietario dell'immobile».

2.52

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 11, dopo le parole: «l'assegnazione degli alloggi» inserire le seguenti: «di cui al comma 1 e al comma 10».

2.53

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 11, sopprimere la parola: «anche».

2.54

ZANETTA

Al comma 11, la parola: «anche» è soppressa.

2.55

BORNACIN, FLUTTERO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. In deroga alla disciplina fiscale in materia di locazione, l'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione, derivante dall'assegnazione dei fabbricati di cui al comma 10, da chiunque erogato a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni o a favore di persone fisiche, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di assegnazione degli immobili e per i tre periodi d'imposta successivi.

11-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data del 6 aprile 2009, a prescindere dalle procedure di individuazione ed assegnazione degli immobili non utilizzati di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo.

11-quater. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche con riferimento ad immobili ad uso non abitativo, di qualsiasi gruppo e categoria catastale ed a prescindere dalle destinazioni d'uso degli stessi previste dal piano urbanistico, destinati all'esercizio di attività commerciale, d'impresa, arti o professioni.

11-quinquies. Qualora la messa a disposizione dei fabbricati di cui ai precedenti commi avvenga attraverso società, organismi o fondi immobiliari, l'eventuale plusvalore o ricavo derivante dalla cessione o dal conferimento dei predetti fabbricati, da chiunque effettuati nei confronti di tali soggetti, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Le medesime cessioni o conferimenti sono assoggettati ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

11-sexies. L'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione erogato alle società, organismi o fondi immobiliari di cui al comma precedente non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Allo stesso modo, i proventi derivanti dalla partecipazione in tali soggetti, nonché le eventuali plusvalenze derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione delle medesime quote di partecipazione, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile dei percipienti».

2.56

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Sono consentite ai sindaci occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, vanno in deroga temporanea rispetto alla destinazione d'uso».

2.56 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.

11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui»,

2.57

LEGNINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati».

2.58

ASTORE

Al comma 12, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con le seguenti: «due, uno dei quali delegato per gli interventi sui beni culturali, artistici e architettonici».

2.59

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 12 dopo le parole: «quattro vice commissari» aggiungere le seguenti: «nominati d'intesa con i sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto».

2.60

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 12, dopo le parole: «funzioni vicarie», sono inserite le seguenti: «È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione

Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila».

2.61

CICOLANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».

2.62

BORNACIN, FLUTTERO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».

2.63

ZANETTA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Commissario delegato è tenuto ad effettuare un'informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».

2.64

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 13, sostituire le parole: «dal comma 10» con le seguenti: «dai commi 10 e 12».

2.65

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 13, sostituire la parola: «400» con la seguente: «700».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e 300 milioni» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "«91 per cento»";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento»».

2.0.1

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:***«Art. 2-bis.***(Quadro delle priorità)*

1. Il Commissario delegato predispone, secondo criteri omogenei, un quadro complessivo delle priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale ed artistico, la riqualificazione e valorizzazione del centro storico del L'Aquila».

2.0.2

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, Marco FILIPPI, MICHELONI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Relativamente agli immobili ad uso abitativo e non abitativo ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, dichiarati agibili con provvedimento del commissario delegato, rispetto ai quali si rende necessario intervenire con opera di riattazione, è concesso ai singoli proprietari di abitazione o alloggio un contributo pari ai costi documentati sostenuti per le opere, fino ad un massimo di 15.000 euro. Per le riattazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 5.000 euro per unità abitativa.

2. Con ordinanze della Protezione civile saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5"» è sostituita dalla seguente: "6,5"».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

Art. 3

3.1

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3. - (*Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili*).

– 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.

2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la Provincia de L'Aquila, il sindaco del comune de L'Aquila e i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normative antisismica.

3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o di-

chiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

5. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

7. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.

8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Art. 3-bis. - (*Interventi a favore delle attività produttive e professionali per beni immobili e mobili*). – 1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

2. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

3. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 1, ricomprende anche

l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.

4. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

5. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni

dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.2

MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Interventi per la ricostruzione e la riparazione di beni immobili e mobili*). – 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.

2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la Provincia de L'Aquila, il sindaco del comune de L'Aquila e i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normative antisismica.

3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero

edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

5. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

7. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.

8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

9. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

10. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

11. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 9, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.

12. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

13. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.3

LEONI, MONTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009» inserire le seguenti: «e garantire il rimborso integrale degli oneri derivanti dai danni strutturali e dai successivi interventi antisismici».

3.4

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, un contributo a fondo perduto pari al costo della ricostruzione o riparazione, e comunque al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare preferibilmente nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e sismico;

a-bis) per gli immobili danneggiati, un contributo a fondo perduto non inferiore al settanta per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato ;

a-ter) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata attestante l'entità dei danni e gli interventi necessari.

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

E conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

3.5

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la concessione di contributi garantiti dallo Stato per la ricostruzione o la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale e secondaria, distrutti o dichiarati inagibili, per l'intero importo dei lavori, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta qualora la ricostruzione sia impossibile».

3.5 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la concessione di contributi garantiti dallo Stato per la ricostruzione o la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale e secondaria, distrutti o dichiarati inagibili, per l'intero importo dei lavori, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta qualora la ricostruzione sia impossibile».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.6

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «contributi» inserire le seguenti: «anche a fondo perduto ovvero».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.7

LEONI, MONTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la concessione di contributi,» inserire le seguenti: «a fondo perduto e».

3.8

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «contributi» sono aggiunte le seguenti: «pari all'intero valore del bene distrutto o del danno subito».

3.9

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la concessione di contributi» inserire le seguenti: «pari al 100% del danno subito».

3.9 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la concessione di contributi» inserire le seguenti: «pari al 100% del danno subito».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Ca-

mere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.10

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) eliminare le parole: «anche con le modalità del credito d'imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato.».

3.10 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) eliminare le parole: «anche con le modalità del credito d'imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e

compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti»

3.11

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera a), le parole: «anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati,» sono soppresse.

3.12

FLUTTERO

Alla lettera a) del comma 1, si propone l'eliminazione della frase: «anche con le modalità del credito d'imposta,», e l'aggiunta del seguente

ultimo periodo: «a richiesta dell'interessato il contributo potrà essere concesso con le modalità del credito d'imposta;».

3.13

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «, anche con» fino a: «principale distrutta» con le seguenti: «in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;».

Conseguentemente,

all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.14

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» fino a: «dallo Stato» con le seguenti: «in conto capitale».

3.14 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» fino a: «dallo Stato» con le seguenti: «in conto capitale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle

dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.15

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per la ricostruzione» con le seguenti: «finalizzati a coprire l'intero importo necessario per la ricostruzione o».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è *sostituita dalla seguente*: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono approntate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.16

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera a), le parole da: «adibiti» a: «distrutta» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di una perizia tecnica asseverata da un professionista abilitato e soggetta ai controlli tecnici disposti dal Commissario e dando priorità all'abitazione principale e alla principale sede produttiva;».

3.17

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «abitazione principale» con le seguenti: «unità abitativa».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è *sostituita dalla seguente*: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

3.18

BORNACIN, FLUTTERO

Al comma 1, lett. a) dopo le parole: «abitazione principale» inserire le seguenti: «o destinati alla locazione a titolo primario secondo le vigenti disposizioni con un contratto in corso alla data del 6 aprile 2009».

3.19

ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» inserire le seguenti: «, ovvero agibili ma comunque danneggiati,».

3.19 (testo 2)

ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) inserire dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» le parole: «, ovvero agibili ma comunque danneggiati,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.20

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1, nelle lettere a) ed e) dopo le parole: «dichiarati inagibili» aggiungere le seguenti: «o comunque danneggiati».

3.21

ASTORE

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «inagibili» inserire le seguenti: «o danneggiati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,

del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

3.22

LEONI, MONTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «adibiti ad abitazione principale distrutti» inserire la seguente: «, danneggiati».

3.23

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» aggiungere le seguenti: «turdanneggiati e parzialmente inagibili».

3.23 (testo 2)

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI, LEGNINI, LUSI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» aggiungere le seguenti: «oppure danneggiati e parzialmente inagibili».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle

dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.24

ASTORE

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di ricostruzione o riparazione dovrà comunque coprire integralmente i costi delle strutture e tamponature interne ed esterne, dei consolidamenti ed adeguamenti statici, degli elementi architettonici esterni,

comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio, relativi alla ricostruzione o riparazione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti, con pagamento diretto da parte dello Stato delle imprese esecutrici dei lavori, prevedendo che la eventuale partecipazione dei danneggiati sia limitata a quota parte, non superiore al 20%, delle opere interne, di finitura e degli impianti. Per gli immobili danneggiati non gravemente è disposto un contributo forfetario in percentuale sul danno, limitato nel massimo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

3.25

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale che, pur non inagibili, siano stati danneggiati o lesionati dal sisma».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.200

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) la concessione di contributi, per un importo pari all'intera spesa occorrente, per l'esecuzione degli interventi conservativi di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sugli immobili formalmente dichiarati, alla data del 6 aprile 2009, di interesse storico-artistico ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, sulla base di progetti di intervento e di computi metrici ed economici preventivamente approvati dai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. L'onere per la corresponsione dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, in sede di prima stima, pari a cinque milioni di euro. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, comunque inerenti gli interventi conservativi di cui al primo periodo, non sono considerate tali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

3.26

LEONI, MONTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la concessione di contributi a fondo perduto o con le modalità del credito d'imposta per la riparazione di immobili danneggiati, ma non dichiarati inagibili, adibiti ad abitazione principale;».

3.27

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il subentro, a domanda del soggetto debito non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale» *con le seguenti:* «il subentro dello Stato, a domanda del soggetto mutuuario, nel rapporto debitorio con la banca per un importo pari alla quota residua di mutuo acceso con relativa ipoteca sull'immobile adibito ad abitazione principale».

3.28

DI STEFANO, CORONELLA

Al comma 1, lett. c) sopprimere le parole: «non moroso».

3.29

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non moroso».

3.30

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera c) sopprimere l'inciso: «, per un importo non superiore al contributo al contributo di cui alla lettera a),».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti;

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento"; con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.31

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «, con la contestuale cessione» fino alla fine della lettera medesima.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti;

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento"; con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

3.32

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «contestuale» sono aggiunte le seguenti: «e volontaria».

3.33

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «stabilito dall'Agenzia del Territorio», aggiungere le seguenti: «a tutela del valore immobiliare precedente all'evento sismico».

3.34

LEONI, MONTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatto salvo il rientro in possesso dell'immobile da parte del soggetto debitore a debito estinto».

3.35

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARCO FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile».

3.35 (testo 2)

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«**c-bis**) nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a. è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i

profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.36

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,».

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) l'esenzione da assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di tutti gli interventi di cui al presente decreto-legge».

E conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: ";6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento) con le seguenti: "88 per cento);

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma II, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

3.37

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».

3.37 (testo 2)

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni

dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.38

ASTORE

Al comma 1 lettera d) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Sono altresì esenti da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di acquisto di prima casa, anche ubicata in comuni non colpiti dal sisma, se stipulati da soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, qualora la casa di abitazione principale, acquistata avvalendosi delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, sia stata distrutta, sia destinata all'abbattimento, o il costo delle riparazioni e del rafforzamento antisismico idoneo a resistere a una scossa di intensità minore o uguale a magnitudo 5,8 superi il settanta per cento del valore commerciale risultante dal prezzo a metro quadro per zona urbanistica sulla base dall'ultima rilevazione compiuta dall'Agenzia del territorio anteriormente al sisma. L'esenzione è subordinata alla ricorrenza di tutti i requisiti previsti per le agevolazioni per l'acquisto di prima casa dalla legislazione vigente, fatto salvo il requisito inerente la residenza dell'acquirente nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, essendo questo sostituito dallo spostamento di domicilio a causa del sisma, dimostrato con autocertificazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo

1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

3.39

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, la lettera e) è soppressa.

3.40

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con le seguenti:

«e) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

e-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;

e-ter) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.41

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e), le parole: «anche con modalità del credito d'imposta» sono soppresse.

3.41 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANDRIA, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e) le parole: «anche con le modalità del credito d'imposta,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle

dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.42

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «con le modalità del credito d'imposta» aggiungere le seguenti: «, anche opzionale.».

3.43

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «credito d'imposta» inserire le seguenti: «e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

3.44

ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad uso non abitativo» inserire le seguenti: «, anche strumentali all'esercizio delle attività produttive,».

3.45

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «distrutti o dichiarati non agibili» sono aggiunte le seguenti: «comunque risultati danneggiati benché dichiarati agibili».

3.45 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «distrutti o dichiarati non agibili» sono aggiunte le seguenti: «comunque risultati danneggiati benché dichiarati agibili».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.46

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» aggiungere le seguenti: «ovvero agibili ma comunque danneggiati».

3.46 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, MAZZUCONI, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» aggiungere le parole: «ovvero agibili ma comunque danneggiati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle

dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.47

LEONI, MONTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad uso non abitativo distrutti» inserire la seguente: «, danneggiati».

3.48

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e), in fine inserire il seguente periodo: «i contributi sono concessi anche per favorire la delocalizzazione delle strutture aziendali qualora l'insalubrità dell'attività sia dichiarata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio».

3.49

FLUTTERO

Al comma 1, lettera e) aggiungere: il seguente periodo:

«Nell'attesa della riparazione o ricostruzione degli immobili già sede di attività commerciali, artigianali, di servizio e professionali, il Commissario, d'intesa con il sindaco di L'Aquila, al fine di consentire la rapida ripresa delle attività autonome garantendo reddito ai titolari e servizi ai cittadini, realizza con l'utilizzo di strutture prefabbricate una "Cittadella dei Servizi" opportunamente localizzata e dimensionalmente adeguata ad ospitare le attività che necessitano di tale temporanea sede operativa

Tale intervento deve essere realizzato su area di proprietà comunale resa disponibile ovvero su aree private acquisite in provvisoria occupazione con le modalità previste all'articolo 2.

La "Cittadella dei Servizi" al termine dell'utilizzo sarà smontata e l'area occupata verrà ripristinata alle condizioni preesistenti.

Il comune di L'Aquila gestirà tramite apposito regolamento l'assegnazione di tali unità alle attività commerciali, artigianali, di servizio e professionali aventi sede non agibile nel proprio territorio».

3.50

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali».

3.51

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 aggiungere, dopo la lettera e) la seguente:

«e-bis) La concessione di contributi, anche sotto forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dal 1° febbraio 2009».

3.51 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 aggiungere dopo la lettera e) la seguente:

«e-bis) la concessione di contributi, anche sotto forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dallo febbraio 2009.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad ammini-

strazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.52

SANGALLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento dei debiti commerciali contratti a partire dal 5 febbraio 2009;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

3.53

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la concessione di indennizzi anche con le modalità del credito di imposta a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici».

3.53 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la concessione di indennizzi anche con le modalità del credito di imposta a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e

compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.54

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, alle lettere f) e g), dopo la parola: «produttive», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le Istituzioni Culturali aventi sede nella città del L'Aquila finanziate dal Fondo Unico dello Spettacolo e/o dalla Regione Abruzzo».

Conseguentemente, alla lettera h), alla fine aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città di del L'Aquila finanziate dal Fondo Unico dello Spettacolo e/o dalla Regione Abruzzo».

3.54 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, alle lettere f) e g) dopo la parola: «produttive» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello Spettacolo e/o dalla regione Abruzzo.».

Conseguentemente, alla lettera h), alla fine aggiungere le seguenti parole «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de l'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo.»

Conseguentemente a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui».

3.55

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «a favore delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «anche se a contenuto professionale».

3.56

FLUTTERO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «a favore delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «industriali, artigianali, commerciali e di servizio».

3.57

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti: «commerciali, professionali, turistiche».

3.58

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo l'estensione nei confronti delle medesime, delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal comma 341 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro-imprese esercenti attività economica nell'ambito delle zone franche urbane, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.59

BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Al comma 1, lettera f), inserire, in, fine le seguenti parole: «per conseguenze economiche sfavorevoli si intende la distruzione o il deperimento del prodotto, la mancata vendita o i maggiori oneri sostenuti per la vendita in mercati diversi da quelli abituali».

3.60

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere il seguente:

«f-bis. In favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico».

3.60 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere il seguente:

«f-bis. In favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pen-

sioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.61

FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLO, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la concessione, sentite le associazioni di categoria, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

3.62

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.63

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di indennizzi», aggiungere le seguenti: «previa presentazione di una perizia giurata».

3.64

LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;

h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali. all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pen-

sioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.65

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40 per cento. Il ripristino costitui-

sce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati;».

3.65 (testo 2)

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI, LEGNINI, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40%. Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle

relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.66

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «indennizzi» sono aggiunte le seguenti: «pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito».

3.67

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire le seguenti:

«i-*bis*) la concessione di contributi alle imprese agricole e di produzione ai fini di allestire punti vendita mobili, da utilizzare prioritariamente nelle aree comunali destinate a mercato;

i-*ter*) la concessione alle imprese turistiche ed agrituristiche di contributi per l'allestimento di strutture di alloggio leggere o mobili (bungalow, tende e simili);

i-*quater*) la concessione di contributi per la realizzazione di farmers'market comunali e provinciali, con vendita diretta di produzioni delle aziende agricole aventi sede nella Regione Abruzzo;

i-quinquies) la concessione di contributi alle mense di enti pubblici ed istituzioni scolastiche che garantiscano l'approvvigionamento di almeno il 40% di prodotti presso imprenditori che operano nei mercati riservati alla vendita diretta;

i-sexties) la concessione di contributi per la riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici e ferroviari per turisti con destinazione aziende turistiche ed agrituristiche individuate ai sensi dell'articolo 1;

i-septies) la concessione di contributi per la realizzazione di piattaforme di promozione integrata del turismo e dei prodotti del territorio che riguardino per oltre l'80% imprese turistiche, agricole e di produzione individuate ai sensi dell'art. 1».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, le concessioni per le realizzazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettere *i-bis*), *i-ter*) ed *i-quater*) sono rilasciate dai Comuni nel termine massimo di 30 giorni; gli eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni di qualsiasi tipo di competenza di altre amministrazioni vanno resi nel termine massimo di 15 giorni; in caso di mancata comunicazione del parere, assenso, nulla osta o autorizzazione, dopo la scadenza del termine il Comune provvede in ogni caso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di rilascio della concessione, il richiedente procede con comunicazione di inizio delle attività; entro 10 giorni il Comune può intervenire convocando il richiedente per verificare congiuntamente le modifiche che rendano possibile assentire la concessione, anche secondo le procedure concordate previste dalla l. 241/90 e succ. mod. e int. Dell'incontro viene redatto verbale sottoscritto dai partecipanti. Solo nel caso in cui dal verbale dell'incontro risulti che non sia possibile modificare il progetto, il Comune nega la concessione. Contro il diniego di concessione è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, udite le parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente».

3.68

ASTORE

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) la previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma II, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.69

ASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«1-bis) la concessione di un contributo a fondo perduto a completa copertura dei costi sostenuti per le spese di adeguamento sismico delle abitazioni e degli edifici nell'area colpita dagli eventi sismici dell'aprile 2009, da attivare a richiesta degli interessati, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto-legge, previa emanazione di apposita ordinanza sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente

mente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

3.70

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«1-bis) la concessione di indennizzi a favore di proprietari di terreni per il ripristino delle strade rurali interpoderali e vicinali al servizio delle aziende agricole;».

3.70 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«1-bis) la concessione di indennizzi a favore di proprietari di terreni per il ripristino delle strade rurali interpoderali e vicinali al servizio delle aziende agricole;»

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte, sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui»,

3.71

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, inserire dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) la concessione di indennizzi a favore della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera 1-bis, si provvede, per l'esercizio 2009, con le risorse di cui all'articolo 7 comma 1 del presente decreto; per gli esercizi successivi al 2009, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo».

3.72

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:

«1-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia de L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subito».

3.72 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 dopo la lettera 1) inserire la seguente:

«1-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia de L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subito».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.73

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni interessati dal sisma».

3.74

DI STEFANO, PICCONE, TANCREDI

Al comma 1, dopo la lett. l) è inserita la seguente:

«m) l'immediato rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata anticipatamente a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto dell'evento sismico».

3.75

DI STEFANO, CORONELLA

Al comma 1, dopo la lett. l) aggiungere la seguente:

«l-bis) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la riparazione di immobili danneggiati dal sisma, aventi destinazione abitativa o non abitativa».

3.77

ASTORE

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere, in fine la seguente:

«l-bis) per gli interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali, l'applicazione, ove compatibili, delle procedure di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, 30 marzo 1998, n. 61».

3.78

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) la concessione di agevolazioni a cooperative edilizie, costituite tra gli aventi diritto ai contributi di cui alla precedente lettera a), per favorire la ricostruzione o riparazione di immobili comprendenti un numero di unità abitative superiore a tre».

3.79

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) la liquidazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese aventi sede alla data del 6 aprile 2009 nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».

3.201

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, è aggiunta la seguente:

«m) la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro, da chiunque effettuate, per gli interventi urgenti di messa in sicurezza, di ricostruzione, di recupero e di manutenzione di beni appartenenti al patrimonio storico artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle zone interessate dagli eventi sismici, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, così come individuate dall'articolo 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002. Al relativo onere si provvede a decorrere dall'anno 2010 mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge medesima. Alle suddette erogazioni liberali si applicano l'articolo 10 dell'ordinanza del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 e la comunicazione prevista dall'articolo 15 del presente decreto legge».

3.80

TANCREDI, DI STEFANO, PICCONE

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Commissario delegato determina il quadro degli interventi di erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a) e lettera e), stabilendo le priorità e la quantificazione degli stessi, tenuto conto comunque che i contributi sono erogati nella misura pari al 100% del costo necessario per la ricostruzione o riparazione, nel limite delle superfici preesistenti, compresi il miglioramento sismico, le rifiniture esterne, gli elementi architettonici e le parti comuni o condominiali per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili:

- a) adibiti ad abitazione principale;
- b) siti nel centro storico del comune di L'Aquila;
- c) che presentano vincoli artistico-architettonici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- d) adibiti ad uso lavorativo quali studi professionali, locali commerciali ed artigianali.

1-ter. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice di procedura civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario».

3.81

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI, CHITI, SOLIANI, MICHELONI, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

3.82

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli indennizzi alle imprese possono essere concessi anche come credito di imposta utilizzabile in dieci annualità di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Si applica il comma 6 dell'articolo 11 del presente decreto».

3.83

D'ALIA, CINTOLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'erogazione del contributo concessionario è di competenza dei Sindaci interessati».

3.84

DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) per la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite, si assegna la priorità a prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla Provincia de L'Aquila e dalla regione Abruzzo».

3.85

BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere a) ed e), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa».

3.85 (testo 2)

BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere a) ed e), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi

di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.86

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di ricostruzione e riparazione sono attuati con l'adozione obbligatoria delle tecniche e dei criteri antisismici. Per il coordinamento e la migliore programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica dell'aprile 2009, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, anche al fine di assicurare la vigilanza amministrativa e contabile sugli interventi e le procedure attuate nonché di garantire efficienti e trasparenti condizioni di mercato. A tal fine la regione predispone, secondo criteri omogenei e concordandolo con gli enti locali e le amministrazioni interessate, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone rurali e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali. I programmi di recupero e relativi piani finanziari devono comunque prevedere, nell'ambito della ricostruzione o recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, priorità per gli edifici scolastici e ospedalieri».

3.87

ASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, la regione Abruzzo provvede, con criteri omogenei ed in termini di somma urgenza:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, degli

interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;

b) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero;

d) a realizzare, avvalendosi degli organismi tecnici pubblici preposti, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, d'intesa con le autorità competenti.

2-ter. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della normativa per le costruzioni sismiche e con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cari-

che in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

3.88

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari possono costituirsi in consorzio. La regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, predispone d'intesa con i sindaci dei comuni interessati un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica, che ricomprende piani di recupero urbano ed interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata».

3.89

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di interesse nazionale».

3.202

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 3, le parole: «i soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono sostituite dalle parole: «le banche».

3.90

TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato sono disposti anche a favore dei residenti che hanno perso la propria abitazione in affitto, sia ai fini di sostenere l'acquisto della prima casa da parte degli stessi, sia ai fini di facilitare il reperimento di una nuova abitazione in affitto attraverso l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

«a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009" con le seguenti: "600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010";

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: '5,5' è sostituita dalla seguente: '6,5'.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui"».

3.91

LANNUTTI, MASCITELLI, RUSSO, CARLINO

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «La prestazione di garanzia da parte dello Stato comporta il concorso del Ministero

dell'economia e delle finanze nella fissazione del livello del tasso relativo ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo».

3.92

MARCO FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI

Al comma 3, sostituire le parole: «al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa e il Ministero dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di un importo corrispondente al complesso delle prestazioni effettuate, fino alla copertura massima di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «502 milioni di euro annui».

3.93

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere lo sforzo organizzativo del Comune de L'Aquila nella fase di gestione delle attività di emergenza e di ripresa della funzionalità dei servizi proprio e del funzionamento di quelli delle Aziende di proprietà, è concesso un contributo straordinario per gli anni dal 2009 al 2011 il cui importo è equiparato alle mancate entrate di imposte, tasse e tributi comunali dovute sia alla sospensione dei termini di pagamento sia alla grave situazione del tessuto socio-economico e abitativo in cui versa il Comune a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro quaranta milioni annui per il triennio dal 2009 al 2011.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le seguenti:* «540 milioni».

3.94

LEONI, MONTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini della ricostruzione o il recupero di quartieri degradati o di complessi edilizi di particolare interesse storico-artistico, sono preferibilmente coinvolti gruppi di lavoro con documentate esperienze nel campo di urbanistica, architettura o ingegneria o, all'occorrenza, le apposite sezioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i progetti particolarmente complessi possono essere previsti concorsi di progettazione, secondo modalità e criteri da stabilire con le ordinanze di cui all'articolo 1, comma 1».

3.95

D'ALIA, CINTOLA

Il comma 5 è soppresso.

3.96

LEGNINI

Al comma 5, dopo le parole: «Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o» inserire le seguenti: «l'acquisto o».

3.96 (testo 2)

LEGNINI

Al comma 5, dopo le parole: «Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o» inserire le seguenti: «l'acquisto o».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.97

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 5, dopo la parola: «beni» è aggiunta la seguente: «immobili».

3.98

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 5, secondo periodo, le parole: «non può essere alienata per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere alienata per un anno».

3.99

ASTORE

Al comma 5, dopo le parole: «non può essere alienata per due anni» inserire le seguenti: «dalla data del provvedimento di ammissione al contributo».

3.100

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione del contributo o dell'agevolazione viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità».

3.101

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì nulli tutti gli atti preliminari di compravendita effettuati prima del 6 aprile 2009, riguardanti immobili ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma e non ancora conclusi con i relativi atti di compravendita. Le eventuali anticipazioni, versate a titolo di caparra, devono essere restituite».

3.102

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'eccedenza di credito d'imposta eventualmente formata a seguito della concessione di contributi di cui al presente articolo può essere fatta valere in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e la quota non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso».

3.102 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. – L'eccedenza di credito d'imposta eventualmente formata a seguito della concessione di contributi di cui al presente articolo può essere fatta valere in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e la quota non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

3.103

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituita una zona franca da ogni imposta, compresa l'Imposta sul valore Aggiunto, in favore di tutti i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza, sede sociale e/o operativa in

uno dei comuni ricadenti nel cratere del sisma così come individuati nelle normative emanate a partire dal 6 aprile 2009».

3.103 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È istituita una zona franca per un periodo di dieci anni a decorrere dall'anno 2009, esente da ogni imposta, compresa l'imposta sul valore aggiunto, in favore di tutti i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza, sede sociale o operativa in uno dei comuni della provincia de L'Aquila ovvero in uno dei comuni di altre province individuati nelle ordinanze emanate a partire dal 6 aprile 2009.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.104

ASTORE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. Il commissario delegato provvede agli interventi di cui al presente decreto-legge mediante ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con modalità che assicurino, ove possibile, una riduzione delle tariffe professionali dei tecnici incaricati della progettazione e una riduzione percentuale sul prezzario regionale per le imprese che opereranno nei territori danneggiati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

3.105

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 1, alle Province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione».

3.106

D'ALIA, CINTOLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività delle piccole e micro imprese, al Comune de L'Aquila, viene esteso quanto previsto dai commi 561 e 563 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro dieci

milioni per l'anno 2009, di euro dieci milioni per l'anno 2010, di euro dieci milioni per l'anno 2011».

3.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.

1. Le rate residue di mutui ipotecari concessi anteriormente al 6 aprile 2009 dall'Inpdap, Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai dipendenti di pubbliche amministrazioni residenti nei comuni colpiti dal sisma per l'acquisto della casa di abitazione principale per sé o per i propri figli sono condonate integralmente e nulla più è dovuto a titolo di restituzione del capitale mutuato e degli interessi, qualora l'immobile gravato da ipoteca sia distrutto, destinato all'abbattimento, o il costo delle riparazioni e del rafforzamento antisismico idoneo a resistere a una scossa di intensità minore o uguale a magnitudo 5,8 superi il 70% dell'importo del mutuo. A tal fine, il mutuatario provvede a depositare apposita istanza corredata da perizia giurata entro 12 mesi dalla verifica di agibilità compiuta dalle competenti autorità. Le spese di perizia sono rimborsate dall'Ente, salvo che l'istanza sia del tutto priva di fondamento. L'Ente adotta il provvedimento di condono entro sei mesi decorrenti dal deposito della documentazione completa. L'Ente è autorizzato a stipulare contratti a progetto di durata annuale con tecnici di comprovata professionalità aventi residenza nei comuni colpiti dal sisma anteriormente al 6 aprile 2009 per provvedere alla valutazione tecnica delle istanze predette in numero non superiore a 10 unità. Il contratto integrativo di amministrazione può prevedere specifici incentivi per il personale tecnico interno addetto alle valutazioni tecniche di cui sopra.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede mediante il ricorso al fondo di garanzia per i mutui dell'Inpdap e l'escusione delle polizze di garanzia che non escludono il rischio sismico».

3.0.2

ASTORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento della prima emergenza e diritti dei cittadini)

1. Superato lo stato di prima emergenza e raccolti i dati tecnico-scientifici sugli effetti dannosi provocati dagli eventi a persone o a cose, il Commissario delegato elabora una proposta volta a riconfigurare o eventualmente a confermare, la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, alla luce dei dati tecnico-scientifici raccolti, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. La proposta di riconfigurazione o di conferma della durata e dell'estensione territoriale dello stato di emergenza è sottoposta al Consiglio dei Ministri, che delibera sulla stessa. In ogni caso, la durata dello stato di emergenza successivo non può eccedere la durata massima di tre anni.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si procede d'intesa con la regione e con gli enti locali interessati e si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con eccezione delle norme sulla sicurezza del lavoro e fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Per gli interventi in questione si provvede tenendo conto prioritariamente delle esigenze delle popolazioni colpite, della necessità di assicurare il ripristino della funzionalità degli edifici e delle opere pubbliche più importanti nel territorio colpito dall'evento, di garantire la piena tutela e l'esercizio del diritto alla salute e del diritto all'istruzione dei cittadini delle aree in questione, con particolare riferimento alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate, nonché alle ulteriori agevolazioni fiscali e contributive necessarie in relazione agli effetti dannosi dell'evento. Gli interventi a favore delle aree colpite devono essere individuati tenendo conto dei dati scientifici raccolti sulle caratteristiche dell'evento calamitoso, nonché dell'entità dei danni cagionati dallo stesso, assicurando la trasparenza delle procedure ed il più ampio monitoraggio delle stesse. Le deroghe alle disposizioni in materia di lavori pubblici non possono eccedere la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 e devono essere supportate dal riscontro di situazioni di urgenza, in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga».

3.0.3

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MICHELONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. La regione Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di cui all'art. 1, comma 2.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.0.4

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MARINI, MICHELONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile.

2. I programmi e i piani di cui al comma 1 prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di ur-

banizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

4. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici.

5. La regione assicura l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad ammini-

strazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.0.5

MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MICHELONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile.

2. I programmi e i piani di cui al comma 1 prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

4. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici.

5. La regione assicura l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni».

6. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 6, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

8. Il consorzio di cui al comma 6 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 7, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati superino i limiti delle risorse stabilite all'articolo 3.

9. Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.0.6

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MICHELONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi sui beni culturali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati all'articolo 14 del presente decreto.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.

4. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. 3.0.7

3.0.7

BORNACIN, FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Al fine di favorire il recupero edilizio, sociale e funzionale delle zone A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 site nei comuni compresi dall'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, i proprietari di immobili dichiarati inagibili o comunque danneggiati e di aree compresi in tali zone e rappresentanti in base all'imponibile catastale, almeno la maggioranza del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piano ai sensi della legge 4 agosto 1978 n. 457.

2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

3. La proposta di piano è adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo la deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.

4. In alternativa ai piani di recupero di cui al comma 1, i proprietari singoli, riuniti in consorzio, o le cooperative edilizie i condomini o loro consorzi e i consorzi tra i primi e i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma possono procedere ad opere di risanamento di parti comuni degli immobili. Le proposte di intervento possono essere presentate altresì da imprese di costruzione alle quali i proprietari o le cooperative edilizie abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.

5. I comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

- a) la dotazione della strumentazione urbanistica;
- b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;
- c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

6. Il programma è approvato dalla giunta nel qual caso tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.

7. Alla spesa per gli interventi di cui al presente articolo sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

8. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

9. All'effettuazione di interventi di recupero o di nuova costruzione effettuati in dipendenza della presente legge consegue l'obbligo a carico del soggetto esecutore di rilasciare al committente o all'acquirente il libretto di uso e manutenzione e il fascicolo del fabbricato. I contenuti di tali documenti saranno definiti con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. All'attuazione degli interventi del presente articolo si procede con le modalità di cui all'art.3 ed è riservato il trenta per cento dei fondi di cui all'articolo 3 comma 6 del presente decreto».

3.0.8

DI STEFANO, CORONELLA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Provvidenze a favore dei soggetti non direttamente colpiti dagli eventi sismici)

1. L'applicazione degli studi di settore è sospesa nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nella regione Abruzzo, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 6 aprile 2009.

2. I crediti vantati da soggetti non residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelli autorizzati all'esercizio del credito, nei confronti di soggetti ivi residenti, derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati fino al 6 aprile 2009 e non riscossi entro il 30 settembre 2009, possono essere ceduti allo Stato al valore nominale del

capitale, con modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il debitore provvede al pagamento in favore dello Stato in tre annuali costanti, comprensive di capitale e degli interessi al tasso legale, da versare entro il 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012. In caso di inadempimento, il credito viene retrocesso dallo Stato al cedente.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

3.0.9

BORNACIN, FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La ricostruzione degli immobili ovvero quelli la cui ristrutturazione, come verificato dal Comune non sia tecnicamente ed economicamente possibile, è consentita, nell'ambito dello stesso Comune, anche su area diversa da quella di origine eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici e con diversa ricomposizione planovolumetrica.

2. Nel caso di trasferimento della volumetria in altra area, l'area di origine è gravata da vincolo di inedificabilità, salvo diversa prescrizione comunale.

3. Gli interventi di ricostruzione degli immobili sono realizzati nel rispetto della vigente normativa antisismica, anche con l'accorpamento volumetrico tra più immobili nonché con l'aumento di cubatura nella misura massima del 20% a condizione che, per gli immobili residenziali, sia garantito un incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio previste dal decreto legislativo 192/05 in misura non inferiore al 30%».

Art. 4**4.1**

CINTOLA, D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. la temporanea sospensione della riscossione dei canoni relativi alle concessioni di aree demaniali marittime, secondo la determinazione della Regione interessata, degli enti locali, riferite anche alle aree di valenza turistica».

4.2

Vittoria FRANCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze,» e dopo le parole: «degli immobili pubblici», inserire le seguenti: «e privati monumentali».

4.3

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la regione Abruzzo», inserire le seguenti: «il presidente della provincia e i sindaci interessati».

4.4

ASTORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sentiti i sindaci» con le seguenti: «nonché d'intesa con i sindaci».

4.5

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Conservatorio di musica di L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila».

4.6

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Conservatorio di musica di L'Aquila,» inserire le seguenti: «gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila,».

4.7

LEGNINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Conservatorio di musica de L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «515 milioni».

4.8

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Conservatorio di musica di L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «515 milioni».

4.9

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO, PASTORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Conservatorio di musica di L'Aquila,» inserire le seguenti: «gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede in comune de L'Aquila».

4.10

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Conservatorio di Musica de L'Aquila» aggiungere le seguenti: «e la Biblioteca provinciale de L'Aquila».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «515 milioni».

4.11

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

4.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: «, formalmente dichiarati».

4.13

FLUTTERO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «nonché gli impianti sciistici ai fini della fruibilità turistica e zootecnica dell'Altipiano di Campo Imperatore».

4.14

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione, anche in sedi alternative, sono stanziati 12 milioni di euro. Tali interventi e quelli sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui alla lettera b) sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato;».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1, sono stanziati 2 milioni di euro.»

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «514 milioni di euro».

4.15

ASTORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. le modalità con le quali dovrà essere garantito l'integrale recupero, con contributo pari al 100% del costo tutte le opere necessarie, degli edifici vincolati e comunque di pregio storico-artistico. Nel caso detti edifici fossero stati distrutti dal sisma, sono analogamente stabilite le modalità di ricostruzione sulla base del progetto originario, recuperando per quanto possibile i materiali residui».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

4.16

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «agenzie fiscali» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».

4.17

GHEDINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, ROILO, TREU, MARINI, DELLA SETA, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e delle agenzie fiscali» aggiungere le seguenti: «, nonché di tutto il personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.18

FLUTTERO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «eventi sismici» aggiungere le seguenti: «al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di Regione al comune dell'Aquila».

4.19

GHEDINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, ROILO, TREU, MARINI, DELLA SETA, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in godimento.»

4.20

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, l'assegnazione di ulteriori risorse a favore dell'Aquila, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capoluogo di Provincia, previa la loro determinazione specifica, e delle specifiche funzioni ad essa attribuite».

4.21

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni

dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti

4.22

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. le modalità per la partecipazione e la consultazione sugli interventi di cui al presente articolo da parte delle associazioni e dei comitati di cittadini colpiti dal terremoto e costituitisi dopo il sisma».

4.23

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Commissario delegato, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per l'Abruzzo e con il concorso operativo di quest'ultima, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche su indicazione dei comuni interessati, a realizzare un censimento dei beni culturali lesionati e ad una prima quantificazione della spesa necessaria per il loro recupero e restauro».

Conseguentemente:

c) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «505 milioni di euro annui».

4.24

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b*) provvedono alternativamente il presidente della regione Abruzzo, il presidente della provincia di L'Aquila, il sindaco di L'Aquila, ovvero i sindaci dei comuni interessati, in qualità di commissari delegati, facendo riferimento alla priorità dell'immobile considerato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche».

4.25

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO, PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Rivestono carattere di estrema urgenza e sono affidati con le procedure di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli interventi di messa in sicurezza degli immobili pubblici previsti dall'articolo II, comma 1, del presente decreto nonché gli interventi di ripristino, di restauro e quelli diretti a realizzare misure di sistemazione temporanea».

4.26

D'ALIA, CINTOLA, FOSSON

Al comma 2, dopo le parole: «provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato», aggiungere le seguenti: «il presidente della provincia dell'Aquila, il Sindaco dell'Aquila».

4.27

CICOLANI, GRILLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rivestono carattere di estrema urgenza e sono affidati con le modalità di

cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

4.28

BORNACIN, FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera *b*), tengono conto dei seguenti criteri:

a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;

b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;

c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;

d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lett. *c*) del predetto decreto legislativo;

e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;

f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

4.29

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la funzionalità del servizio idrico è prevista la concessione di uno specifico contributo in conto esercizio per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni del cratere».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «510 milioni di euro annui».

4.30

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO, PASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario delegato di cui al comma 2 si avvale di una struttura tecnicoscienza, di cui fanno parte tre esperti da lui stesso designati nonché personale in numero di venti unità, appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica, con il consenso delle stesse ed oneri a loro carico».

4.31

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 3, dopo le parole: «interventi di ricostruzione» aggiungere le seguenti: «e di messa in sicurezza».

4.32

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 3, dopo le parole: «viarie e ferroviarie» inserire le seguenti: «, avendo riguardo all'intera rete viaria del territorio».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ciascun ente o amministrazione provvede alla ricostruzione delle infrastrutture viarie di propria competenza, sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma».

4.33

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 3, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «fino a».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5.

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento"» con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

4.34

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, LUSI, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziati» con le seguenti: «fino a 200 milioni di euro con risorse aggiuntive, a valere sulle risorse del fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4.35

LEGNINI

Al comma 3, dopo le parole: «per lo stesso anno», inserire le seguenti: «di cui una quota non superiore all'1% può essere destinata alla

stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato da parte del compartimento ANAS dell'Abruzzo,».

4.36

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Tutti gli uffici, le istituzioni pubbliche e le Università pubbliche che prima del 6 aprile 2009 avevano sede nel comune de L'Aquila dovranno mantenere in detto comune la propria sede. Si ribadisce altresì la centralità della città di L'Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo nonché il mantenimento allo stato precedente di tutti i servizi e gli uffici nei piccoli comuni danneggiati.

Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si prevede una maggiorazione dei contributi per la ricostruzione in favore delle aree ricadenti nel Parco Regionale Sirente velino, nel Parco Nazionale Gran sasso e Monti della Laga e nel Parco Nazionale della Majella, nonché la concessione di contributi per il rilancio turistico culturale della città di L'Aquila ed ecologico naturalistico delle aree del comprensorio e dei piccoli comuni terremotati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti

4.37

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È altresì autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 per la ricostruzione delle strade provinciali nei territori di cui all'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

4.38

LUSI, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È altresì istituito presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione prioritariamente alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma, quindi Avezzano-Sulmona ed infine Pescara-Sulmona».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

4.39

LUSI, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È altresì istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «560 milioni».

4.40

LUSI, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È altresì istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione alla tratta ferroviaria Pescara-Sulmona».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

4.41

LUSI, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È altresì istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione alla tratta ferroviaria Avezzano-Sulmona».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «510 milioni».

4.42

BASTICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RUSCONI, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse destinate, al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «510 milioni di euro annui»

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

4.43

MASCITELLI, CARLINO, RUSSO, LANNUTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «da adottare entro trenta giorni» con le seguenti: «da adottare non oltre sessanta giorni».

4.44

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «alla regione Abruzzo» con le seguenti: «alla provincia di l'Aquila, al comune di l'Aquila e agli altri comuni individuati dall'articolo 1».

4.45

MASCITELLI, CARLINO, RUSSO, LANNUTTI

Al comma 4, dopo le parole: «28 gennaio 2009, n.2» inserire le seguenti: «comunque non inferiore al trenta per cento,».

4.46

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«La regione Abruzzo, d'intesa con gli enti locali interessati, adotta entro 60 giorni un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica nei territori interessati dal terremoto che modifica, per le parti di compe-

tenza, il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole le risorse aggiuntive di cui al presente comma sono assegnate direttamente agli enti locali competenti».

4.47

RUSCONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Sostituire il comma 5 con i seguente:

«5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca finalizzate agli arredi scolastici, sono integrate di 16 milioni di euro per l'anno 2009 e sono destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, in deroga agli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sospesi gli effetti sulla dotazione organica del personale docente e del personale ATA delle regione Abruzzo per l'anno scolastico 2009-2010».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti «570 milioni».

4.48

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 5, le parole: «possono essere destinate» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate, nella misura del 30 per cento» ed alla fine del periodo, dopo la parola: «Abruzzo», inserire le seguenti: «con priorità alle istituzioni scolastiche ricadenti nelle zone colpite dal sisma».

4.49

BASTICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
«Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:

a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn over;

c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il Presidente della Provincia dell'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

4.50

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 5, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle atti-

vità dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, è autorizzata per la Provincia dell'Aquila e per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011».

4.51

ASTORE, CARLINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La regione Abruzzo, nonché le regioni interessate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 i cui territori sono stati individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinate si nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. In deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, fino ai 10 anni successivi al verificarsi degli eventi sismici occorsi nei singoli territori, le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate in seguito agli eventi sismici di cui al presente comma, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi.

5-ter. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, nonché di quelli individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, i provvedimenti previsti dalla disciplina vigente in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici, sono sospesi per almeno 10 anni successivi a quello del sisma. Nel medesimo periodo di cui al presente comma, tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati, sulla base delle esigenze determinatesi».

4.52

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalle ordinanze di cui all'articolo 1, è disposta l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2009/2010 e per i due anni accademici successivi».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

4.53

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A valere sui fondi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2001, n. 9, è prevista la esenzione delle tasse di iscrizione e la gratuità dei trasporti per gli studenti universitari».

4.54

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il triennio 2009-2011, il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università dell'Aquila è confermato negli stessi importi erogati nell'anno 2008».

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

4.55

GHEDINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno accademico 2009-2010 è garantito il rinnovo dei contratti a tempo determinato, nonché delle forme di prestazione di lavoro flessibile, in corso alla data del 6 aprile 2009 presso l'Università de L'Aquila. Tale proroga può essere attuata anche per i due anni successivi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

4.56

BASTICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, prevede per il personale docente ed il personale ATA in servizio e residente nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 ed alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge domiciliati in strutture o abitazioni distanti più di 30 Km dalle sedi di servizio, le necessarie forme di flessibilità lavorativa al fine di consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa anche in altre sedi per il suddetto personale».

4.57

BASTICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RUSCONI, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, prevede le modalità per concedere quote aggiuntive di permessi al personale docente ed al personale ATA in servizio e residente nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009».

4.58

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la ricostruzione del campus universitario della città de L'Aquila è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

4.59

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del campus universitario della città de L'Aquila».

4.60

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A valere sui fondi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2001, n. 9, sono stanziati euro 1.000.000 aggiuntivi rispetto al 2008, per il finanziamento di borse di studio destinate a studenti dell'Università de L'Aquila».

4.61

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la riattazione ed ottimizzazione delle reti idriche e fognarie nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «510 milioni di euro».

4.62

LUSI, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 ai fini della realizzazione delle opere del Gran Sasso aquilano destinate al rilancio dell'offerta turistica montana del comprensorio».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «504 milioni di euro».

4.63

LUSI, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2009 ai fini della fruibilità turistica e zootecnica dell'altipiano di Campo Imperatore.»

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «503,5 milioni di euro».

4.64

TANCREDI, PICCONE, DI STEFANO, PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «bilancio statale» aggiungere le seguenti: «che saranno integrate con ulteriori 300 milioni di euro».

4.65

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, LUSI, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancanza di fondi da parte della regione Abruzzo dovrà intervenire il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.66

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Cassa Depositi e Prestiti, previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze, concede con procedura accelerata l'allungamento del prestito nei termini della richiesta avanzata, fermo restando il limite massimo dei cinquanta anni».

4.67

PICCONE, TANCREDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di determinare una tempestiva riduzione dei rischi per la pubblica incolumità ovvero al fine di prevenire l'interruzione di pubblici servizi nei campi del dissesto idrogeologico, degli edifici scolastici e di culto, dell'edilizia Sociale e del Sistema Idrico Integrato, la Regione Abruzzo provvede, in caso di inerzia non tempestivamente motivata degli Enti preposti a dare pronta esecuzione alle opere programmate con le risorse allo scopo loro attribuite dalla medesima Regione, a dare direttamente attuazione alle procedure amministrative necessarie per consentire la realizzazione degli interventi programmati. In particolare in caso di inerzia degli Enti preposti al compimento di atti o provvedimenti da svolgersi nei tempi agli stessi assegnati, La competente struttura della Giunta Regionale assegna un ulteriore termine non superiore ai dieci giorni, trascorso il quale senza ulteriore preavviso provvede essa stessa direttamente

utilizzando in caso di necessità o urgenza anche poteri straordinari e derogatori dalle ordinarie procedure.

Nei casi sopra previsti l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale del Comune territorialmente competente costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio senza necessità di approvazione regionale o provinciale».

4.68

ASTORE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I dipendenti di pubbliche amministrazioni in servizio alla data del 6 aprile 2009 presso uffici le cui sedi sono state dichiarate inagibili percepiscono il trattamento retributivo fisso e continuativo, nonché gli emolumenti accessori correlati alla presenza in servizio, senza interruzione fino alla data del provvedimento di riapertura dell'ufficio di assegnazione, sia pure in sede temporanea, adottato secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione. I dipendenti in servizio alla data del 6 aprile 2009 presso uffici le cui sedi sono state dichiarate inagibili, se residenti nei comuni colpiti dal sisma, percepiscono il trattamento di missione previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la abitazione di residenza sia stata dichiarata inagibile e il domicilio temporaneo sia ubicato oltre dieci chilometri dal confine del comune dove si trova la sede dell'ufficio nel quale è destinato a riprendere l'attività lavorativa».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

4.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Commissario delegato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle Camere in cui viene dato conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Per l'anno 2009 e l'anno 2010 la relazione deve essere presentata semestralmente. Nella relazione si da conto anche dei criteri di indirizzo per la progettazione, delle modalità di realizzazione degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici e privati danneggiati o distrutti, dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici danneggiati, con particolare riferimento agli edifici strategici, nonché degli interventi disposti per lo sviluppo e le aziende, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese».

4.0.2

PETERLINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 in materia di aliquota IVA)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 79 inserire il seguente:

"Art. 79-*bis*. 1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considerano opere di urbanizzazione primaria anche tutte le opere di prevenzione da eventi sismici, franosi ed alluvionali nonchè da caduta sassi. Si considerano inoltre ivi compresi i lavori di ripristino di tali opere in seguito ad eventi calamitosi";

b) alla tabella A, parte III allegata, al punto 127-*septies*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè alla ricostruzione dei medesimi in seguito ad eventi calamitosi";

c) alla tabella A, parte III allegata, al punto 127-*duodecies*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle opere, gli impianti e gli edifici di cui al numero 127-*quinqies*"».

4.0.3

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini della salvaguardia e della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, ai sensi dall'articolo 9, comma 2 della Costituzione, il piano degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, deve essere progettato e realizzato nel rispetto della qualità architettonica e del valore monumentale-artistico, storico e delle caratteristiche peculiari dei centri storici, preesistenti al sisma del 6 aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

4.0.4

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli
per microzonizzazione sismica)*

1. in via sperimentale, al fine della mitigazione del rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, sia nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009 che nel restante territorio regionale, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un "Servizio geologico, sismico e dei suoli" con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.

2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal "Servizio geologico, sismico e dei suoli" di cui al comma 1, i comuni della regione Abruzzo provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.

3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «510 milioni di euro».

4.0.5

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, LEGNINI, MARINI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi sui beni culturali)

1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative sono stanziati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui all'articolo 4, comma

1, lettera b), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commisario appositamente subdelegato.

3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «514 milioni di euro annui».

4.0.6

TANCREDI, PICCONE, DI STEFANO, PASTORE

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale)

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di profi-lassi internazionale, indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza, il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è autorizzato a realizzare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un autonomo sistema informativo denominato Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale (S.I.S.A.N.), con sede operativa in L'Aquila. Il S.I.S.A.N. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, alimentare e della nutrizione. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.

2. Considerate le emergenze in corso, relative alle catastrofi naturali che richiedono interventi straordinari in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, l'Istituto "G. Caporale" è riconosciuto quale

Ente strumentale d'eccellenza di rilievo nazionale del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per le azioni di cooperazione, ricerca e formazione in materia veterinaria e sicurezza degli alimenti, a livello comunitario ed internazionale. Fermi restando i compiti istituzionali e le funzioni già svolti ai sensi della legislazione vigente, l'Istituto opera quale strumento operativo dello stesso Ministero per la realizzazione e la gestione sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale.

3. Il Governo su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede alla riorganizzazione dell'Istituto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1998, no 400, tenendo conto dei contenuti dell'accordo di programma del 9 Luglio 2003, e dell'intesa intercorsa fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Abruzzo e Molise per la gestione dello stesso Istituto. Nelle more della nomina dei nuovi organi il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Ente».

Art. 5

5.1

MARITATI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sostituire le parole: «e amministrativi» con le parole: «, amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale».

5.2

LEONI, MONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «e amministrativi» con le seguenti: «amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale».

5.3

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «civili e amministrativi» inserire le seguenti: «e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale»; dopo

le parole: «abusi familiari», inserire le seguenti: «, quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».

Al comma 2, sostituire le parole: «civili e amministrative» con le seguenti: «civili, amministrative e quelle dinanzi ad ogni altra giurisdizione speciale»; inserire in fine: «È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio».

Al comma 3, sopprimere le parole: «, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria,».

Al comma 10, inserire in fine: «È fatta salva la facoltà per il giudice civile ed amministrativo di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, comma 1, seconda parte del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate.».

5.4

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1 dopo le parole: «civili e amministrativi» aggiungere le seguenti: «e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «civili e amministrative» aggiungere le seguenti: «e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale».

5.5

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «di abusi familiari» aggiungere le seguenti: «quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile».

5.6

GALPERTI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 dopo le parole: «contro gli abusi familiari» inserire le parole: «, quelli di cui all'articolo 283 codice di procedura civile».

5.7

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 luglio 2009 sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi altro atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».

5.8

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».

5.9

ASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «le udienze» sopprimere la parola: «processuali».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono sospesi fino al 31 luglio 2009 altresì i termini processuali relativi ai giudizi pendenti innanzi a ogni Autorità giudiziaria sul territorio nazionale, in cui una delle parti sia costituita a ministero, anche non esclusivo, di avvocato avente studio nei comuni colpiti dal sisma, salvo

espressa rinuncia al beneficio della sospensione, da compiersi a mezzo di dichiarazione in udienza o notificata alle parti costituite».

5.10

LEONI, MONTI

Al comma 2, sostituire le parole: «e amministrative» con le seguenti: «amministrative e quelle dinanzi ad ogni altra giurisdizione speciale».

5.11

CASSON, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 2 sostituire le parole: «e amministrative» con le parole: «, amministrative e quelle dinanzi ad ogni altra giurisdizione speciale».

5.12

CASSON, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 2 dopo le parole: «erano residenti o avevano» inserire le parole: «domicilio o».

5.13

LEONI, MONTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio».

5.14

CASSON, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio».

5.15

LEONI, MONTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria».

5.16

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 3, ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria».

5.17

CHIURAZZI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUSI, LEGNINI

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «relativi ai processi esecutivi» *sopprimere le parole:* «, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria».

5.18

LEGNINI

Al comma 3 sostituire le parole: «escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria» *con le seguenti:* «ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria».

5.19

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 3, ultimo capoverso, sostituire le parole: «escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria» con le seguenti: «ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria».

5.20

LUSI

Al comma 5, dopo le parole: «Per il periodo» inserire le parole: «di cui al comma 1,».

5.21

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 5, dopo le parole: «Per il periodo e» aggiungere le seguenti: «ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede».

5.22

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. È istituito in L'Aquila, nella sede temporaneamente dislocata degli uffici giudiziari, un presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari».

5.23

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove trattasi di atti di competenza degli uffici giudiziari de L'Aquila».

5.24

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatta salva la facoltà per il giudice civile e amministrativo di adottare i provvedimenti cui all'articolo 663, comma 1, seconda parte codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate».

5.25

CASSON, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUSI, LEGNINI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «È fatta salva la facoltà per il giudice civile ed amministrativo di adottare i provvedimenti di cui all'art. 663, comma 1, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate».

5.26

LEONI, MONTI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà per il giudice civile ed amministrativo di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, comma 1, seconda parte c.p.c. e per le ragioni ivi indicate.».

5.27

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è disposto il finanziamento di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, all'art. 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» *con le seguenti:* «530 milioni».

5.28

ASTORE, CARLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Ferme restando le disposizioni di esenzione o sospensione già disposte, è concessa una riduzione non inferiore al cinquanta per cento delle tasse universitarie a favore degli studenti dell'Università dell'Aquila per l'anno accademico in corso e per i tre anni accademici successivi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

5.29

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi tributari pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici della Commissione Tributaria Provincia di L'Aquila e la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila. Per i soggetti che hanno ricorsi pendenti presso le predette commissioni o debbono depositare ricorsi presso le stesse o debbono notificare ricorsi presso gli uffici finanziari che hanno sede nella città di L'Aquila il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi tributari nonché dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti di qualsiasi natura sono sospesi dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».

Art. 6**6.1**

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1, alinea, le parole: «per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese» *aggiungere:* «che erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori di cui all'articolo 1 comma 2».

6.2

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera b), le parole da: «nonché» *a* «successive modificazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «e la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 4 le parole: «euro 6.300.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 8.800.000».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «502,5 milioni».

6.3

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, lettera b), le parole da: «nonché» a: «successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 4 le parole: «euro 6.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.800.000».

6.4

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), alla fine aggiungere: «e delle Camere di commercio».

6.5

LEGNINI

Al comma 1, lettera c), inserire in fine del periodo: «e delle camere di Commercio».

6.6

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, lettera c), alla fine sono inserite le seguenti parole: «e delle Camere di commercio».

6.7

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, lettera c), alla fine sono inserite le seguenti parole: «e delle Camere di commercio».

6.8

GRANAIOLA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, Paolo ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 e dagli strumenti di programmazione negoziata nel settore turismo;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

6.9

GRANAIOLA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) la sospensione per tre anni dei pagamenti relativi alla rate di ammortamento e agli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese e dai professionisti che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

6.10

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) la sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali rilasciate nella regione Abruzzo a scopo turistico-ricreativo, nelle more della nuova disciplina regolamentare che il Governo si è impegnato ad emanare entro il 30 settembre 2009, e contestualmente alla definizione di un accordo tra la regione medesima e le associazioni rappresentative delle imprese dei concessionari demaniali, per il conteni-

mento delle tariffe praticate ai turisti nel territorio regionale per la stagione estiva 2009;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

6.11

RANDAZZO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANTEZZA, BERTUZZI, ANDRIA, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «esclusi» a: «extragricoli».

6.12

MASCITELLI, BUGNANO, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso *25-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.13

BUGNANO, MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.14

BUGNANO, MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore del turismo;».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
-

6.15

FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto e al fine di sostenere l'acquisto di nuovi locali, immobili o capannoni dove dette imprese o professioni possano stabilire la propria attività, sono disposti i finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 comma 3;

e-ter) in alternativa a quanto disposto dalla precedente lettera, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione per le imprese di cui alla lettera *e-bis* è prevista l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni di categoria dei diversi settori d'impresa e professionali».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"*1-bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

6.16

TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili utilizzati a fini abitativi o non abitativi, di proprietà di privati, prevedendo un equo indennizzo del soggetto locatore».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

«a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009" con le seguenti: "600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010";

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quer. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

6.17

CINTOLA, D'ALIA

Al comma 1 dell'articolo 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;».

6.18

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di mancata agibilità; il mancato gettito sarà rimborsato agli Enti proprietari tramite deduzione fiscale».

6.19

ASTORE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché la previsione per cui nell'anno 2009 non sono soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i residenti nei comuni colpiti dal sisma;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi

dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

6.20

GRANAIOLO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) la sospensione per tre anni a far data dal 6 aprile 2009 dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

«a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009" con le seguenti: "600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010"

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicu-

rare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

6.21

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, la lettera l), in fine, sono inserite le seguenti parole: «le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo da avviare il 1 gennaio 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse».

6.22

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo da avviare dal 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse;»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «e delle Camere di commercio»; *ed al medesimo comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:*

«p-bis) l'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa prevista dall'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6.23

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, lettera l), comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo che devono essere avviate entro il 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse».

6.24

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1 dell'articolo 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis. La sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;».

6.25

DI STEFANO

Al comma 1, lettera m), sono aggiunte le seguenti parole: «nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;».

6.26

DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle Province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.27

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di credito ordinario» aggiungere le seguenti: «nonché la sospensione delle revoche delle linee di credito a breve».

6.28

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 alla lettera n) dopo le parole: «di credito ordinario,» aggiungere le seguenti: «nonché la sospensione delle revoche delle linee di credito a breve;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

6.29

ASTORE, LANNUTTI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine le seguenti parole: «prevedendo altresì la possibilità della riformulazione dei piani di ammortamento al termine del periodo di sospensione in modo da evitare il cumulo delle rate sospese con le nuove rate in scadenza.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

6.30

LANNUTTI, MASCITELLI, RUSSO, CARLINO

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono non prima di otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare un percentuale aggiuntiva non superiore al 20 per cento della rata ordinaria che deve essere corrisposta».

6.31

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima».

6.32

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009; sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima.»

6.33

ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera o) le parole: «anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009, 2010 e 2011» e sono soppresse le parole: «dalla Provincia dell'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1».

6.34

FLUTTERO

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «anni 2009 e 2010» con le seguenti: «anni 2009, 2010 e 2011».

6.35

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dalle Province e dai Comuni abruzzesi:

1) le spese in conto capitale sostenute per la ricostruzione, il consolidamento, la messa in sicurezza delle infrastrutture e degli altri beni immobili pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio della Provincia dell'Aquila e degli altri enti locali di cui all'articolo 1;

2) le spese in conto capitale sostenute per la sostituzione dei beni mobili pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici appartenenti al demanio o al patrimonio della Provincia dell'Aquila e degli altri enti locali di cui all'articolo 1;

3) le spese in conto capitale sostenute per la ricostruzione, il consolidamento, la messa in sicurezza di beni dichiarati di iriteresse storico, artistico o archeologico dalla competente Sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici.

Tale esclusione opera indipendentemente dalle modalità prescelte per il finanziamento delle spese medesime, ivi inclusa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disposta ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Gli Enti Locali che si avvalgono delle disposizioni di cui alla presente lettera sono tenuti a presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco delle spese escluse dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno ai sensi delle medesime disposizioni.

Le modalità di predisposizione della rendicontazione vengono defnite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

6.36

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) L'esclusione dal Patto di Stabilità Interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni abruzzesi anche non ricompresi in quelli di cui all'articolo 1, comma 2:

- 1) le spese relative all'emergenza;
 - 2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
 - 3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici».
-

6.37

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MERCATALI, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente:

«o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2009, 2010 e 2011, della peia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1.»

6.38

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) l'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge con modifica-

zioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;».

6.39

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis). L'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio deù Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

6.40

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis). L'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

6.41

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) la non applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 da parte della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1;».

6.42

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

«q) il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b) per l'anno 2009»

6.43

BASTICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RUSCONI, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) la sospensione di tutte le procedure amministrative in atto riguardanti il personale docente ed il personale ATA, fra cui le graduatorie del personale docente, al fine di non penalizzare il personale della scuola residente o che presta l'attività lavorativa nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui».

6.44

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

«r-bis) l'esclusione, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della provincia dell'Aquila e dei Comuni individuati dall'articolo 1, dagli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e da ogni altra disposizione che preveda riduzione o contenimento della spesa di personale;

r-ter) l'esclusione, ai fini degli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 76 del decreto-legge 25 giu-

gno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, della spesa relativa al personale, in servizio alla data del 6 aprile 2009 presso la provincia dell'Aquila ovvero presso i Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ammesso a procedure di mobilità, distacco o comando presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/01. Detta esclusione opera per entrambe le amministrazioni cedenti e riceventi interessate dalle suddette procedure».

6.45

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) la sospensione, fino al 31 luglio 2009, dei termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte degli stranieri come definiti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, residenti o domiciliati nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui alla presente lettera».

6.46

CORONELLA

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire le seguenti:

«*r-bis*) all'articolo 39-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono aggiunte, alla fine le seguenti parole: "tenendo conto anche delle reimputazioni dei versamenti da parte dei concessionari stessi";

r-ter) all'articolo 39-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'applicabilità della rateizzazione disposta ai sensi dell'articolo 30-*bis* comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le sanzioni per le violazioni in materia di omesso o

ritardato versamento del prelievo Unico Erariale riferite ai periodi d'imposta 2004-2005-2006, si applicano nella misura prevista dall'articolo 13 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472». Tale previsione si applica anche alle procedure di rateizzazione già precedentemente applicate ed in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6.47

CURSI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«r-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico-alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;

r-ter) la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Per tutto il periodo di sospensione non sono dovuti interessi. Al termine dei tre anni, i pagamenti riprendono con le scadenze rateali originarie».

6.48

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO, PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) La sospensione dei procedimenti istitutivi, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria 'SS. Annunziata' di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;».

6.49

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) La proroga al 31 dicembre 2009 del termine per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

6.50

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) la proroga al 31 dicembre 2009 del termine per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;».

6.51

LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) la sospensione dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di cui all'articolo 10 della legge n. 353/2000».

6.52

LUSI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275».

6.53

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) La proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275»

6.54

LUSI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali».

6.55

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) la sospensione del pagamento delle tariffe per i controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;».

6.56

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*r-bis*) la sospensione del pagamento delle tariffe per i controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194».

6.57

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*r-bis*) le proroghe previste con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, n. 3753, e 9 aprile 2009, n. 3754, e con il decreto ministeriale 9 aprile 2009 che si applicano in tutto il territorio regionale per venire incontro alle difficoltà operative degli uffici tecnici impegnati a svolgere attività fiscale e assistenza previdenziale».

6.58

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*r-bis*) per la regione Abruzzo l'accatastamento dei fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità» viene effettuato direttamente dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio competente, in surroga dei soggetti obbligati senza alcun diritto di rivalsa nei loro confronti».

6.59

FLUTTERO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'esclusione prevista dalla lettera o-bis) del precedente comma 1 opera indipendentemente dalle modalità prescelte per il finanziamento delle spese medesime, ivi inclusa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disposta ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. Gli Enti locali che si avvalgono delle disposizioni di cui alla lettera o-bis) del comma 1 del presente articolo sono tenuti a presentare al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle spese escluse dalla disciplina del Patto di stabilità interno ai sensi delle medesime disposizioni. Le modalità di predisposizione della rendicontazione vengono definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

6.60

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La provincia dell'Aquila ed i comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi».

6.61

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il personale precario non dirigenziale della provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1, in servizio alla data del 6 aprile 2009, che rientra nelle fattispecie di cui agli articoli 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stabilizzato presso i rispettivi enti al maturarsi dei tre anni

di anzianità di servizio con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche.

1-ter. La provincia dell'Aquila ed i comuni di cui all'articolo 1 possono altresì ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 dicembre 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi».

6.62

D'ALIA, CINTOLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi».

6.63

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I territori indicati nell'articolo 1, comma 2, e quelli dei comuni limitrofi costituiscono zona franca con applicazione delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni alle piccole e micro imprese che abbiano iniziato una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2009 o che abbiano ripreso, o riprendano, l'attività interrotta, anche momentaneamente, a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009».

6.64

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I redditi dei fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per ef-

fetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi».

6.65

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, BARBOLINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI sulla seconda casa dichiarata inagibile a causa del sisma del 6 aprile».

6.66

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera *d*), al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del successivo comma 4».

6.67

PINZGER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

6.68

INCOSTANTE, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2009» con le seguenti: «nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182».

6.69

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BARBOLINI, MICHELONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I trasferimenti erariali dovuti per l'anno 2009 in favore degli enti locali della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono erogati, nella misura prevista, entro il 15 giugno 2009. Entro la stessa data sono erogati eventuali residui degli anni precedenti. Il pagamento delle rate dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e con l'Istituto per il credito sportivo in scadenza al 30 giugno 2009 è rinviato, senza alcun aggravio a carico dei bilanci degli enti mutuatari, al 31 dicembre 2009. La durata dei piani di ammortamento è conseguentemente estesa di una semestralità, restando invariate tutte le altre condizioni economiche».

6.70

D'ALIA, CINTOLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa per un periodo di tre anni una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento. Al fine dell'attuazione di detta disposizione viene destinata, per ciascuno degli esercizi previsti, una quota pari ad euro 25 milioni dalla dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6.71

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Per le attività previste dal presente decreto il Comune e la Provincia de l'Aquila provvedono, per un periodo massimo di tre anni: – al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, rispettivamente nel limite massimo di 10 unità – a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite di 70 ore mensili; – ad avvalersi di personale specializzato mediante contratti di lavoro autonomo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite 2,5 milioni di euro.

4-ter. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il Comune e la Provincia de l'Aquila possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data dei relativi bandi. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 2009».

6.72

ASTORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire agli enti e istituti previdenziali e assistenziali nonché all'Agenzia delle entrate di definire correttamente le posizioni dei soggetti interessati provvedendo ad una proroga del termine stabilito per la restituzione di ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto di sospensione, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e successive modificazioni, le parole "da giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "da dicembre 2009". Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

6.73

PICCONE, TANCREDI

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le Autorità di Bacino di rilievo nazionale del Fiume Tevere e dei Fiumi Liri – Garigliano Volturno, incaricate, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208 convertito con modificazioni nell'art. 1 della Legge 27 febbraio 2009 n. 13, di provvedere entro il 31 dicembre 2009, ognuna per il territorio di competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europeo del 23 ottobre 2000, possono non definire nella loro completezza nel programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo.

Ove i Comitanti integrati delle Autorità di Bacino di cui innanzi non abbiano provveduto a definire nella loro completezza le misure relative al territorio della regione Abruzzo dei Piani di Gestione di che trattasi, vi i provvedono entro il 30 giugno 2010.

Il termine di approvazione del Piano di Tutela della Acque della Regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010, lo stesso include le misure di cui ai Piani di Gestione come innanzi definite.

I competenti Uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo sono autorizzati a stipulare convenzioni con l'università degli Studi de L'Aquila al fine di assicurare una adeguata definizione delle attività conoscitive e ricognitive volte alla completa redazione del Piano di Tutela e dei Piani di Gestione da parte delle Autorità di Bacino.

Per la realizzazione delle attività di che trattasi gli enti pubblici sono autorizzati ad avvalersi di personale assunto a tempo determinato con assunzione in deroga rispetto alle procedure della vigente normativa e con oneri a carico dei propri bilanci».

6.74

PICCONE, TANCREDI

All'art. 6 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il termine per l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010.

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208/2008, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della Regione Abruzzo.

Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di Tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno».

6.75

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera f), nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, si provvede, per l'esercizio 2009, con le risorse di cui all'articolo 7 comma 1 del presente decreto; per gli esercizi successivi al 2009, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo.

6-ter. Per l'anno 2009 il Ministero dell'Interno provvede ad adeguare le spettanze degli enti beneficiari dei trasferimenti aggiuntivi entro il 31 luglio 2009. Decorso tale termine, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli Enti Locali in possesso dei requisiti per accedere ai trasferimenti aggiuntivi di cui al comma 1 lettera m) sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo attestato con la certificazione di cui al comma 7.

6-quater. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6-quinquies. Ai fini del patto di stabilità interno, per gli enti locali in possesso dei requisiti per accedere ai trasferimenti aggiuntivi di cui al comma 1 lettera m), gli importi certificati ai sensi del comma 7 concorrono alla determinazione del saldo di competenza mista conseguito nell'anno 2009».

6.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis - (Interpretazione autentica delle disposizioni applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito degli eventi sismici del novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 nei territori del Molise e della Puglia) – 1. La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a seguito di calamità naturali, normativamente già disposta nei confronti dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, opera ex lege e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva; essa è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedentemente o successivamente a quella data.

2. Il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione di continuità ed unico, come unico è l'evento calamitoso e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a) del decreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008.

3. La restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta; deve essere previsto inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospesi:

- a) le restituzioni già iniziate;
- b) le azioni di recupero bonario e coattivo, comprese le cartelle esattoriali di pagamento già notificate;
- c) per cessata materia del contendere, i procedimenti giudiziari in corso;

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti disposizioni che risultano abrogate.

6. Ai fini del computo dei contributi, opera la medesima disciplina già vigente per il computo dei tributi, sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione. A tal fine la definizione delle posizioni di coloro che si sono avvalsi della sospensione è effettuata da parte degli enti ed istituti previdenziali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi estese a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali di cui al comma 1, per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione, al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali».

6.0.2

D'ALIA, CINTOLA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente art. 6-bis (equilibri finanziari degli enti locali):

«1. Alla Provincia dell'Aquila ed ai Comuni di cui all'art. 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi previsti al comma 1, viene destinata una quota pari ad euro 17 milioni, per ciascuno degli anni dal 2009 fino al 2013, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a favore dei comuni)

1. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle sospensioni dei termini dei versamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del presente decreto-legge. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2008, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle sospensioni.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 2009 e 2010 contributi pari al minori accertamenti, rispetto al 2008, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 2009-2010, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli si provvede mediante le risorse di cui all'art. 14.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le re-

gioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ri-trasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.0.4

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Le minori entrate per tributi locali, tariffe e corri spettanti per l'erogazione di servizi pubblici locali, sono coperte con apposito trasferimento di risorse a carico del bilancio pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'art. 14.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.0.5

PICCONE, TANCREDI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ammortamento titoli)

1. Ai fini della procedura di ammortamento prevista dalla legge 30 luglio 1951, n. 948, i termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 13, sono ridotti a quindici giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi postali e bancari, rappresentati da documento cartaceo o dei libretti di risparmio postale e dei libretti di risparmio bancari, nominativi o al portatore, fossero residenti alla data del 5 aprile 2009 nei Comuni della regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 2 del presente provvedimento.

2. Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento dei libretti di risparmio postale e dei libretti di risparmio bancari al portatore, attivate in dipendenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, sono effettuate gratuitamente».

Art. 7**7.1**

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasione stipulati dalla provincia nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

4-ter. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo e della Provincia di L'Aquila connesse all'espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i medesimi enti sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/01, all'articolo comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.2

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO, PASTORE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Sostituire all'articolo 11 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3755 del 15 aprile 2009 le parole: "10 unità" con le seguenti: "40 unità".

4-ter. È disposta l'esclusione delle spese relative al personale, così come individuate nel comma 1 dell'articolo 76 della legge 6 agosto 2008, n.133, utilizzato per l'emergenza e la ricostruzione, finalizzato alla applicazione di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo 76».

7.3

LEONI, MONTI

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per far fronte alle spese correnti necessarie al Corpo Forestale dello Stato per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4-ter. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «860.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;

b) dopo le parole: «si provvede,» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 940.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 0,94 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

7.3 (testo 2)

LEONI, MONTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per far fronte alle spese correnti necessarie al Corpo Forestale dello Stato per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, ed al Comando Carabinieri Politiche Agricole e all'Ispettorato per il controllo dei prodotti agroalimentari, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4-ter. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "860.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1,8 milioni di euro";

b) dopo le parole: "si provvede," sono aggiunte le seguenti: "quanto a 940.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 0,94 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni"».

7.4

LEONI, MONTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-bis, dopo la parola: "sicurezza", sono inserite le seguenti: ", protezione civile" e al comma 5, dopo le parole: "di paternità," sono inserite le seguenti: "le assenze dei volontari di protezione civile dipendenti delle pubbliche amministrazioni connesse all'impiego degli stessi nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194"».

7.5

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di addivenire ad una più compiuta valutazione delle conoscenze sulla previsione dei terremoti nonché ai fini di assicurare un concorso al costante monitoraggio e, ove necessario, al tempestivo aggiornamento della mappatura del territorio secondo la classificazione sismica, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con apposito provvedimento, a costituire una Commissione internazionale composta da esperti di comprovata ed elevata professionalità in materia finalizzata a definire linee guida nell'ambito delle attività di prevenzione. I relativi oneri di funzionamento sono posti a carico del Fondo della Protezione civile».

7.6

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La regione Abruzzo è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, stipulati dalla predetta regione Abruzzo per le attività del Centro Funzionale d'Abruzzo, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale».

7.7

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO, PASTORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori impegnati alla sede dell'Aquila nei settori della Protezione Civile e dell'Informatica della Giunta Regionale in corso alla data del 6 aprile 2009, in contratti a tempo determinato quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza e la funzionalità delle infrastrutture informatiche a supporto di tutte le attività della Regione stessa. Tale trasformazione sarà operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Direzione regionale coinvolta».

7.0.1

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI,
MICHELONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Mobilità del personale della pubblica amministrazione a sostegno delle attività tecnico-amministrative per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo)

All'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In relazione all'esigenza di riorganizzare le attività tecnico-amministrative degli organi della pubblica amministrazione operanti in Abruzzo sia nel periodo di emergenza che per la fase di ricostruzione, il personale della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/01, compresa la Dirigenza, su specifica richiesta e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, può prestare servizio presso Enti locali, Enti pubblici di cui al richiamato articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/01, nonché dall'Amministrazione di appartenenza, aziende ed istituzioni pubbliche aventi sede nelle zone colpite dal sisma ovvero operanti attualmente in tali zone per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile con conservazione del posto.

Il suddetto personale conserva il trattamento economico in atto con validità a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali secondo l'ordinamento di provenienza; per l'attività specifica è riconosciuta una maggiorazione al trattamento accessorio e/o di posizione fino al 30 per cento del trattamento economico in atto con l'aggiunta di un'indennità *una tantum* per le spese di permanenza nella zona del sisma.

Spetta al commissario delegato, attraverso la propria struttura, provvedere all'accoglimento delle domande ed al miglior utilizzo del personale trasferito secondo le esigenze manifestate dagli enti interessati e tenendo conto della qualifica posseduta nonché delle funzioni esercitate presso gli enti di origine"».

Art. 8**8.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) l'estensione alle imprese ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal comma 341 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni a favore delle piccole e micro-imprese esercenti attività economica nell'ambito delle Zone franche urbane;».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

8.2

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contribuzione figurativa» inserire le seguenti: «e con erogazione diretta a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) eliminando la fattispecie dell'anticipo a carico del datore di lavoro».

8.3

ROILO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MICHELONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'indennizzo in favore degli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che non abbiano redditi superiori ai 30mila euro annui, dei lavoratori in somministrazione disoccupati a causa degli eventi sismici e che non abbiano maturato i requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici».

Conseguentemente:

c) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui»;

d) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

8.4

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «indennizzo» inserire le seguenti: «per non meno di dodici mesi».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

8.5

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «commerciale,» inserire le seguenti: «dei lavoratori interinali, dei lavoratori a progetto».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

8.6

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, degli avvocati del Foro dell'Aquila che, pur non essendo iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza, alla data del 5 aprile 2009, risultano

iscritti all'Albo degli Avvocati e a quello dei patrocinanti abilitati all'esercizio della professione».

8.7

DI STEFANO

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «professionisti», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «e da altri soggetti abilitati, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12».

8.8

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «malattie professionali» inserire le seguenti: «e delle ritenute verso l'erario».

8.9

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nonché previsione di ammissibilità della regione Abruzzo al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" di cui al reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA; inoltre, all'interno della programmazione per la politica regionale 2007/2013, definita dal Quadro strategico nazionale, sono definiti in teNenti aggiuntivi per favorire il ripristino della competitività delle imprese agricole aventi sede nella Regione Abruzzo, cui viene garantita una preassegnazione nell'attribuzione delle risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate».

8.10

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nonché previsione di ammissibilità della regione Abruzzo al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui al reg. CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA; inoltre, all'interno della programmazione per la politica regionale 2007/2013, definita dal Quadro strategico nazionale, sono definiti interventi aggiuntivi per favorire il ripristino della competitività delle imprese agricole aventi sede nella Regione Abruzzo, cui viene garantita una preassegnazione nell'attribuzione delle risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate».

8.11

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) l'applicazione di una aliquota IVA ridotta al 4 per cento per consumi di gas metano per uso promiscuo fino a 480 metri cubi annui e al 10 per cento per la parte superiore a detta soglia per l'anno termico di riferimento nonché l'applicazione di una aliquota IVA agevolata al 4 per cento per consumi di gas metano per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda».

All'onere derivante dal presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare fino a 45 milioni di euro delle voci di parte corrente tabella C.

8.12

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «in transito nell'area» con le seguenti: «in transito da e per l'area».

8.100

IL RELATORE

All'articolo 8, lettera f) aggiungere infine il seguente periodo: «A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14 comma 1».

Conseguentemente all'articolo 14 comma 1 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «410 milioni».

8.13

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in favore dei volontari iscritti ad associazioni di volontariato che si rechino a prestare servizio presso le zone colpite dal sisma;

f-ter) l'esenzione dal pagamento dei biglietti dei mezzi di trasporto pubblici o dei pedaggi autostradali utilizzati per recarsi presso la propria sede universitaria, in favore degli studenti universitari iscritti all'Università degli Studi di L'Aquila».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «520 milioni di euro annui».

8.14

GHEDINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la proroga, in deroga a quanto disposto dall'articolo 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo».

Conseguentemente,

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui».

8.15

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente:

«b) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "520 milioni di euro annui"».

8.16

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) l'esenzione, per gli anni dal 2009 al 2013, dall'imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
-

8.17

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) agevolazioni fiscali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive di durata decennale estesa a tutti i comuni della provincia dell'Aquila, previo accordo in sede comunitaria»

8.18

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI, RANUCCI, MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BONINO, BRUNO, DE LUCA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:

«*f-bis*) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di mancata agibilità; il mancato gettito sarà rimborsato agli Enti proprietari tramite deduzione fiscale».

8.19

DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) l'esenzione dal pagamento delle spese di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e dell'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i veicoli distrutti dal sisma ed accompagnati da idonea documentazione. Al relativo onere si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa prevista dall'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica».

8.20

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) gli studenti che per il cambio temporaneo di sede dei corsi universitari e istituti assimilabili dovranno ricorrere al pendolarismo, saranno rimborsati nella misura massima dell'abbonamento a mezzi pubblici per la distanza da percorrere, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla istituzione educativa».

8.21

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare l'immediato riavvio delle attività produttive, ai soggetti titolari di impresa è riconosciuto, previa presentazione di una apposita perizia tecnica giurata, un indennizzo forfettario per danno lieve e verifica statica degli immobili ove svolgono l'attività produttiva, nel limite massimo di 30.000 euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro»:

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

8.22

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto successivamente al predetto sisma, è corrisposta per il periodo di sospensione o riduzione dell'orario, un'indennità non inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

8.23

LANNUTTI, MASCITELLI, RUSSO, CARLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati mediante ordinanza di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono sospesi per non meno di dodici mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas emesse o da emettere nello stesso periodo. Scaduto detto termine, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, saranno stabilite misure volte alla riduzione di almeno il 50 per cento dell'importo di dette tariffe per il periodo 2009-2014».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

8.24

FLUTTERO

Al comma 2, dopo le parole: «anche integrati» aggiungere le seguenti: «sentito il sindaco del comune interessato».

8.25

D'ALIA, CINTOLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le attività di sistemazione e manutenzione agraria e forestale del territorio e degli ambienti rurali, di ingegneria naturalistica, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e di mantenimento dell'assetto idrogeologico, di promozione della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compresi i servizi tecnici attinenti, le pubbliche amministrazioni stipuleranno convenzioni con gli imprenditori agricoli singoli ed associati ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994 e dell'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 2007».

8.26

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La provincia dell'Aquila, di concerto con i Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, con gli ambiti sociali, con le altre Province e le ASL competenti per territorio, la Direzione scolastica regionale dell'Abruzzo, adotta, tramite accordo di programma ed entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Piano strategico per la protezione sociale delle persone vulnerabili colpite dal terremoto, di durata triennale, finanziato dalla regione Abruzzo e contenente:

a) le misure volte a supportare, assistere e tutelare le persone vulnerabili colpite dal terremoto, anche temporaneamente dimoranti al di fuori del comune di residenza, ed in particolare i bambini, con priorità per quelli rimasti privi di uno o di entrambi i genitori, i disabili, anche mentali, gli anziani, con priorità per i non autosufficienti privi di altri familiari, gli immigrati, le donne, con priorità per quelle rimaste prive del coniuge o di altri familiari conviventi che ne provvedevano al sostentamento, le famiglie, specie quelle che abbiano perso tutti i loro averi a seguito del sisma;

b) gli interventi straordinari per garantire la ripresa ed il funzionamento dei servizi sociali e socio-sanitari esistenti prima del sisma, nonché la riprogrammazione degli interventi sociali, già previsti per l'anno 2009, nell'ambito dei Piani di zona dei servizi sociali dei comuni colpiti dal sisma;

c) la programmazione integrata e coordinata con gli enti locali e le istituzioni decentrate dello Stato per la ripresa del funzionamento e l'accesso ai servizi dell'impiego, dell'istruzione, dell'educazione, della formazione e della salute;

d) la realizzazione e ristrutturazione delle infrastrutture sociali, comprese quelle previste e finanziate dai commi 2 e 3 del presente articolo e dal comma 5 dell'articolo 10 del presente decreto-legge;

e) la previsione dei servizi per i giovani di cui dal comma 4 dell'articolo 10 del presente decreto-legge, con particolare riferimento a misure di aiuto sociale in favore degli studenti dell'Università degli studi dell'Aquila;

f) il coordinamento delle azioni ed il concorso, sia in termini economici che di servizi, delle organizzazioni non governative, di volontariato e del terzo settore, che abbiano anche realizzato raccolte fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, previsto in euro 20.000.000,00 per l'anno 2009 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante assegnazione alla regione Abruzzo di un'ulteriore quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed all'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulla somma annualmente attribuita con decreto interministeriale al Fondo per gli interventi a carico del ro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

8.27

FLUTTERO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio è sospesa per gli anni 2009, 2010 e 2011 la tassa di iscrizione universitaria per gli studenti già iscritti all'Ateneo dell'Aquila nonché per coloro che decidano di iscriversi allo stesso. Sono inoltre previsti contributi destinati alla ricerca di alloggi per gli studenti dell'Ateneo».

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione lineare – fino a 45 milioni di euro – delle voci di parte corrente Tab. C.

8.28

FLUTTERO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È sospesa l'applicazione dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008 e del regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

8.0.1

LEONI, DIVINA, MONTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Carta sconto)

1. Alle nuclei familiari residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, che sono trasferiti temporaneamente al di fuori delle zone colpite dal sisma o che non sono assistite nelle tendopoli della Protezione civile, è concessa una carta sconto finalizzata all'acquisto dei generi alimentari e di prima necessità, con oneri a carico dello Stato.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 1, sentiti la Prefettura di L'Aquila, le maggiori associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori e dei consumatori, sono individuati i beneficiari della carta sconto, la misura dello sconto applicabile, che non potrà essere inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita, i generi alimentari e non alimentari per cui lo sconto è valido, le modalità distributive della carta, la durata e le ulteriori modalità di applicazione del beneficio.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applica-

zione dell'articolo 12, entro un limite massimo di spesa da definire con l'ordinanza di cui al comma 2».

8.0.2

PIGNEDOLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MICHELONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per le attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, del territorio e degli ambienti rurali, di ingegneria naturalistica, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e di mantenimento dell'assetto idrogeologico, di promozione della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compresi i servizi tecnici attinenti, le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni con gli imprenditori agricoli singoli ed associati, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 1067, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

8.0.3

BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MARINI, MICHELONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure fiscali per il sostegno delle attività economiche)

1. In conseguenza del sisma del 6 aprile del 2009, ai Comuni dell'articolo 1, nonché quelli della provincia de L'Aquila, è istituita una zona franca urbana alla quale si applicano i meccanismi agevolativi di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga al requisito demografico ivi previsto».

Art. 9**9.1**

ORSI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I soggetti autorizzati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio interessato dagli eventi sismici sono autorizzati a tali attività anche per i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici o privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati. Le attività sono finalizzate allo smaltimento e recupero di tali materiali o il loro conferimento presso le aree di deposito temporaneo individuate».

9.2

LEONI, MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la provincia competente per territorio».

9.3

MAZZUCONI, DELLA SETA

Al comma 1, inserire in fine: «Tali materiali possono essere utilizzati per opere di ripristino, fondi stradali e simili e non necessariamente smaltiti in discarica».

9.4

FLUTTERO

All'articolo 9, comma 1, aggiungere:

Tale deposito temporaneo è finalizzato a separare i materiali tipicamente prodotti dalle demolizioni ed avviabili alla triturazione per i riutilizzi consentiti, dalla variegata tipologia di materiali quali arredi, suppellettili, vestiario ed oggetti personali resi inutilizzabili dagli effetti dei crolli che, se non recuperabili diversamente, dovranno essere avviati a smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati, ovvero ingombranti.

9.100

IL RELATORE

All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110 comma 3 lettere a), b) e c) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.

1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04 si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99».

9.5

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA

Al comma 2, inserire in fine: «ferme restanti in capo alla provincia le funzioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale della regione Abruzzo n. 45 del 2007».

9.6

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARCO FILIPPI, DELLA SETA

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuando apposite discariche e disponendo misure di carattere eccezionale per i rifiuti di amianto».

9.7

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARCO FILIPPI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ad esclusione di situazioni di comprovata emergenza, collegate alla stabilità degli edifici, la rimozione di cui al comma 3 dovrà es-

sere effettuata individuando e separando, ove possibile, le componenti grossolane delle tipologie di seguito indicate:

- a) materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto;
- b) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAAE) con particolare riferimento a quelli di maggiori dimensioni;
- c) eventuali altre tipologie di Rifiuti Pericolosi potenzialmente presenti in edifici notoriamente ad attività produttive inquinanti;
- d) caldaie di stoccaggio di idrocarburi ad uso civile (caldaie centralizzate condominiali) o produttivo (distributori di carburante), eventualmente integri e non ancora interessati da dispersione e contaminazione di macerie

3-ter. È fatto divieto di eseguire operazioni di riduzione di pezzatura/triturazione per manufatti potenzialmente contenenti amianto in luoghi con presenza anche saltuaria di persone non addette ai lavori. Tali operazioni dovranno essere svolte preferibilmente nei siti di discarica o nelle loro prossimità in spazi dedicati, frequentati esclusivamente da operatori. È auspicato, ove compatibile, il ricorso alla demolizione selettiva da attuarsi con l'uso di macchinari mobili.

3-quater. Eventuali potenziali riutilizzi di materiali selezionati in questi siti sono regolamentati dalle norme vigenti ordinarie».

9.8

ALICATA

Al comma 4 dell'articolo 9, dopo la parola: «ISPRA», sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito del Consiglio federale presso di esso operante,».

9.9

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, LEGNINI

Sopprimere il comma 7.

9.10

DI STEFANO, CORONELLA

Sopprimere il comma 7.

9.11

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 7, sostituire le parole da: «è autorizzata» a: «19.02.06.» con le seguenti: «la Regione può autorizzare il conferimento dei rifiuti urbani della provincia de l'Aquila contraddistinti dai codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06 in discariche esistenti dell'intera Regione. Le ordinanze che autorizzano tali conferimenti sono emanate d'intesa con le Province interessate».

9.12

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 8, dopo le parole: «sentito l'ISPRA» aggiungere le parole: «e la provincia dell'Aquila».

9.13

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA

Al comma 8, dopo le parole: «sentito l'ISPRA» inserire le seguenti: «e la Provincia de L'Aquila».

9.14

RUSSO, MASCITELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza e di non frapporre ostacoli ad eventuali indagini in corso, le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, sono comunicate dall'ISPRA, quale soggetto tenuto al coordinamento, alla Procura della repubblica preso il Tribunale de L'Aquila».

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche)

1. La Provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità d'ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la Provincia ovvero per l'Autorità d'ambito, per l'ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e/o messa in sicurezza dell'impianto;

c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione

del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, PC 01.

5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti le iniziative di cui al precedente comma necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nella competenza già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. All'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione"; al comma 6-bis, sono sopprese le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi idrici", mentre il comma 2 è così sostituito: "2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica quattro anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore del decreto

di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

7. Il Programma è realizzato dalla Commissione di cui al comma precedente, con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.».

9.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti)

1. In attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ai fini dell'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, le risorse di cui al predetto articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definiti, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornirla

e aggiornamento dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti.

3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: "a condizione che", sino alla fine del comma;

b) all'articolo 188, è soppresso il comma 4;

c) all'articolo 189, al comma 2, sono soppresse le parole da: "ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70", sino alla fine del comma;

d) all'articolo 189, al comma 3, le parole da: "alle camere di commercio, industria e artigianato", a: "legge 25 gennaio 1994, n. 70", sono sostituite con le seguenti: "con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3-bis";

e) all'articolo 189, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabora i dati di cui ai commi 3, 4 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.";

f) all'articolo 190, al comma 1, le lettere b) e d) sono soppresse;

g) all'articolo 190, i commi 4,6, 6-bis e 7 sono soppressi;

h) all'articolo 193, i commi 2, 5, 6 e 10 sono soppressi;

i) all'articolo 193, al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1 e 2 della comunicazione rifiuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008,».

9.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti)

1. In attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ai sensi all'articolo 189, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, sono definiti, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti.

3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: "a condizione che", sino alla fine del comma;

b) all'articolo 188, è soppresso il comma 4;

c) all'articolo 189, al comma 2, sono soppresse le parole da: "ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70", sino alla fine del comma;

d) all'articolo 189, al comma 3, le parole da: "alle camere di commercio, industria e artigianato", a: "legge 25 gennaio 1994, n. 70", sono

sostituite con le seguenti: "con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3-*bis*»;

e) all'articolo 189, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabora i dati di cui ai commi 3, 4 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.";

f) all'articolo 190, al comma 1, le lettere *b*) e *d*) sono soppresse;

g) all'articolo 190, i commi 4, 6, 6-*bis* e 7 sono soppressi;

h) all'articolo 193, i commi 2, 5, 6 e 10 sono soppressi;

i) all'articolo 193, al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008».

Art. 10

10.1

PICCONE, TANCREDI

6) All'articolo 10, sostituire il comma 1, come segue:

«1. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

1) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

2) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento».

10.2

SANGALLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1995, n. 266, una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010».

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"»

1-ter. A decorrere dal/a data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dal/a legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ulteriormente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

10.3

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Il comma 1 è così sostituito:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1995, n. 266, una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese aventi sede nella Regione Abruzzo al fine di far fronte al mancato pagamento dei crediti vantati nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto. Con lo stesso decreto vengono stabilite modalità e termini per la concessione delle garanzie».

10.4

FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, sentite le associazioni nazionali delle imprese e delle professioni più rappresentative sul territorio della Regione Abruzzo».

10.5

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 sostituire le parole: «può essere» con: «è» e dopo le parole: «studi professionali» inserire le seguenti: «aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1».

10.6

BUGNANO, MASCITELLI, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere stabilita» con le seguenti: «è stabilita». Indi aggiungere in fine le seguenti parole: «La do-

tazione del Fondo è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro» con le seguenti: «430 milioni di euro».

10.7

TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sostituire le parole: «può essere stabilita l'istituzione» con le seguenti: «è istituita».

10.8

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, le parole da: «comprese» a: «professionali» sono soppresse.

10.9

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la parola: «commerciali», inserire la seguente: «, agricole,».

10.10

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «commerciali», inserire la seguente: «agricole,».

10.11

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 dopo le parole: «modalità particolari» inserire le seguenti: «e più rapide».

10.12

DI STEFANO, BOSCIETTO, CASOLI, MUSSO, ORSI

All'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente;

«1-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali di cui al comma 2 dell'articolo 1, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo. Alle aree, così come individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 è sostituito dal 6 aprile 2009 e alla lettera c) del comma 341 l'espressione "a decorrere dall'anno 2008« è sostituita con l'espressione »o decorrere dall'anno 2009". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della predetta legge n. 296 del 2006, è incrementato fino al limite annuale di 45 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».

10.13

TANCREDI, PICCONE, DI STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali di cui al comma 2 dell'articolo 1, di Zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo».

tivo. Alle aree, così come individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1 gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 è sostituito dal 6 aprile 2009 e alla lettera *c*) del comma 341 l'espressione "a decorrere dall'anno 2008" è sostituita con l'espressione «a decorrere dall'anno 2009». Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della predetta legge n. 296 del 2006, è incrementato fino al limite annuale di 45 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».

10.14

BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 2 sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «dell'ottanta per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"»;

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti

alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

10.15

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 3 sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «per i territori dei comuni di cui all'articolo 1, è».

10.16

ESPOSITO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «con priorità per le imprese» inserire le seguenti: «aventi sede in Abruzzo».

10.17

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «nei settori dei componenti...» fino alle parole: «dell'edilizia sostenibile,».

10.18

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni dal 2009 al 2013 non sono soggette all'imposta sul reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le iniziative imprenditoriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, i cui impianti produttivi sono insediati nei medesimi territori. L'esenzione di cui al presente comma ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti che garantiscano altresì un incremento occupazionale. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico

delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

3-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma *3-bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3-quater. Decorso il periodo agevolativo previsto dal comma *3-bis* e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, il Governo individua, d'intesa con la regione Abruzzo e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, ulteriori modalità agevolative, idonee a riequilibrare il differenziale competitivo tra le aree indicate al comma *3-bis* e la media nazionale e consistenti nell'individuazione, in favore dei soggetti agevolati, di un'area del reddito d'impresa esente da imposta».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

10.19

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 5 dopo le parole: «è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per l'anno 2009» aggiungere la parola: «anche».

10.20

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di consentire la ripresa dell'economia locale e favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni abitanti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 è istituita, con le modalità che saranno determinate con successivi decreti ministeriali, una zona franca attuata ai sensi degli articoli 87, paragrafo 2, lettera b) e 100, paragrafo 2 del Trattato dell'Unione Europea. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che provvede al finanziamento dei relativi programmi di intervento».

5-ter. Le imprese che iniziano, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nella zona franca individuata secondo le modalità di cui al comma 5-quater, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

esenzione dalle imposte sui redditi per i primi dieci periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro del reddito derivante dall'attività esercitata nella zona franca, maggiorato, per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente nei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009;

esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi dieci periodi di imposta, fino a concorrenza di euro, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta maggiorato, per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente nei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009;

esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, per i primi dieci periodi di imposta, per i soli immobili siti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 e dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi dieci anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che il soggetto occupato risieda in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009.

5-quater. Le agevolazioni di cui al comma 5-quinquies spettano, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che inizino una nuova attività nell'ambito dei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009.

5-quinquies. Le agevolazioni di cui ai commi *5-quinquies* e *5-sexies* spettano alle imprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo registrati presso apposito ente istituito dalla Regione Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che dovrà provvedere al coordinamento di ogni iniziativa relativa alla istituzione e gestione della zona franca sotto la denominazione «Society per lo sviluppo del territorio colpito dagli eventi sismici del mese di aprile 2009».

5-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies*».

10.21

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. Al fine di incentivare la permanenza sul territorio colpito dal sisma anche dei non residenti e la ripresa economica del mercato immobiliare, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1, sono previste a favore dei non residenti con stabile dimora nei comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 per esigenze lavorative, familiari o di studio, misure incentivanti, quali agevolazioni per gli affitti e contributi per l'acquisto della prima casa compatibilmente alle risorse disponibili.

5-ter. Al fine di incentivare il rientro nel territorio colpito dal sisma i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 1, che svolgono attualmente la propria attività lavorativa fuori del territorio regionale, è agevolata la mobilità verso l'intero territorio regionale con precedenza in sede di trasferimento a domanda».

10.22

MONGIELLO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, LUSI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis*. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'art. 13, comma 4, del regio decreto del 15 dicembre 2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1° gen-

naio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013».

10.23

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'art. 13, comma 4, del reg. ce 15/12/2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1° gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013».

10.24

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del regio decreto n. 1290 del 2005».

10.25

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per compensare il mancato reddito delle imprese vitivinicole della regione Abruzzo è consentita l'assegnazione dei diritti di impianto e reimpianto di vigneti».

10.26

LUSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo economico dell'agricoltura viene erogato un contributo per l'incremento del Fondo

Rischi delle Cooperative di garanzia (Confidi) costituite ai sensi della L.R. n. 100/1999 della regione Abruzzo».

10.27

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Per l'intero territorio della regione Abruzzo viene riconosciuta la calamità del sisma ai fini della rinuncia al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dai beneficiari».

10.28

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Per semplificare la circolazione dei mezzi agricoli definiti eccezionali dalla normativa vigente, sulle strade gestite dall'ANAS s.p.a., per l'anno 2009, in provincia dell'Aquila e negli altri comuni delimitati dalle autorità competenti, gli operatori sono esonerati dalla richiesta autorizzazione per i trasporti eccezionali».

10.29

DI STEFANO, TANCREDI, PICCONE, PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Per compensare il mancato reddito delle aziende e la contrazione dell'attività determinata dalla crisi di tutti i settori produttivi e commerciali, per l'intero territorio della regione Abruzzo viene assegnato un quantitativo di quote di produzione di latte in base ai capi adulti allevabili in azienda considerando anche la disponibilità di pascoli». Non si fa luogo al taglio della quota per mancata o ridotta produzione fino alla fine del regime delle quote latte; non si applicano le sanzioni previste per allevatori e trasformatori per le campagne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 ad esclusione di quelle stabilite per l'inadempimento dell'obbligo della dichiarazione annuale di produzione; tutti gli adempimenti relativi all'invio sia informatico che cartaceo delle dichiarazioni annuali di produzione dei

primi acquirenti e degli allevatori che effettuano le vendite dirette sono infine posticipati di 30 giorni».

10.0.1

CURSI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per il settore turistico)

1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;

d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

i) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Al fine di agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma e per consentire la ripresa delle attività economiche e favorire il rilancio del settore turistico è sospesa nella Regione Abruzzo, fino al 30 settembre 2009, la riscossione «dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 300.000 euro di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo Per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 11

11.1

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla riduzione del rischio sismico» con le seguenti: «all'adeguamento antisismico».

11.2

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI, CHITI, RANUCCI, BONINO

Al comma 1, le parole: «prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree interessate da significativo rischio sismico e concordando l'ordine di priorità di tali verifiche con la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. Tale programma di verifica deve essere completato entro il 31 dicembre 2010».

11.3

FLUTTERO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto» aggiungere le seguenti: «nonché gli immobili non danneggiati ubicati nei comuni del cratere».

11.4

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle aree a più elevato rischio sismico su tutto il territorio nazionale, con particolare urgenza per quelle classificate in zona 11».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 25-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

11.5

ASTORE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dalle zone in cui negli ultimi dieci anni si sono verificati eventi

sismici che hanno dato luogo all'emanazione di provvedimenti emergenziali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

11.6

GRILLO

Al comma 1, dopo le parole: «La realizzazione delle predette verifiche» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione degli immobili pubblici per i quali provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante i

competenti provveditorati interregionali per le opere pubbliche in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile,».

11.7

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La realizzazione delle verifiche deve essere completata entro il 31 dicembre 2010».

11.8

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti: «10,5 milioni» indi, aggiungere in fine le seguenti parole: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'unità previsionale di base: "Oneri comuni di parte capitale", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.9

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, MICHELONI

Al comma 1, dopo le parole: «A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009» aggiungere le seguenti: «per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «501,5 milioni di euro annui».

11.10

BORNACIN, FLUTTERO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «immobili pubblici» inserire le seguenti: «o ad uso pubblico».

11.11

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo, nonché sullo stato delle verifiche, previste dalla normativa vigente, della sicurezza delle opere strategiche e degli edifici rilevanti per la protezione civile e degli interventi conseguentemente decisi in attuazione della legislazione sul rischio sismico».

11.12

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI

Al comma 3, dopo le parole: «le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio» aggiungere le seguenti: «, con relativa esclusione dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno».

11.13

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per detti interventi nonché per qualsiasi intervento volto alla riduzione del rischio sismico nel territorio della regione Abruzzo sono escluse dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 le spese sostenute dalla regione Abruzzo e dagli enti locali della medesima regione».

11.14

ASTORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le spese di adeguamento sismico delle abitazioni e degli edifici nell'area colpita dagli eventi sismici dell'aprile 2009, nonché nelle zone sismiche del territorio nazionale classificate come zone 1 e zona 2, previa richiesta dei soggetti interessati è disposta la concessione di un contributo a fondo perduto comunque non inferiore al 50 per cento dei costi necessari, ferme restando le agevolazioni previste dal presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:

a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;

b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;

c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».

11.15

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI, BRUNO, BONINO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti» inserire le seguenti: «pubblici o».

11.16

LEGNINI

Al comma 4, dopo le parole: «concesso, ai soggetti» inserire le seguenti: «pubblici o».

11.17

BARBOLINI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «nel limite di» fino a: «per l'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo valutati in euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18 del presente decreto».

11.18

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI, BONINO, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI

Al comma 5, dopo le parole: «in relazione agli interventi di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «anche associati ad interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2,».

11.19

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti commi:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente decreto, le regioni eseguono in termini di somma urgenza:

- a) indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici, con particolare riferimento per gli edifici scolastici e universitari;
- b) indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;
- c) indagini, anche geologiche, sulla restante parte del territorio;
- d) predisposizione, tenendo conto dei livelli di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio e di una stima delle risorse finanziarie necessarie.

6-ter. In termini di somma urgenza, le regioni aggiornano altresì la pianificazione esistente sulla scorta delle risultanze delle analisi di vulnerabilità, effettuate in ottemperanza alla normativa vigente, e definiscono ove necessario nuove priorità di intervento in ragione dei fattori di vulnerabilità riscontrati, disponendo che tutti gli interventi sugli edifici, con priorità per quelli ospedalieri e scolastici prevedano:

- a) l'eliminazione-mitigazione del rischio sismico;
- b) la messa in sicurezza statica e degli impianti;
- c) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) l'adeguamento alla normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro.

6-quater. Il Dipartimento per la protezione civile supporta le regioni e gli enti locali secondo le modalità definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assunto d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Dipartimento per la protezione civile, con oneri a carico del Fondo di protezione civile, concorre in particolare, sulla scorta di specifica intesa, approvata dalla Conferenza unificata, ad assicurare l'immediata messa in sicurezza degli edifici strategici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica».

11.20

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I proprietari degli edifici pubblici o ad uso pubblico privi dei requisiti di sicurezza per la riduzione del rischio sismico sono obbligati ad

esporre al pubblico, in modo visibile ed all'ingresso dell'edificio, un cartello contenente la seguente dicitura: "Questo edificio non è stato messo in sicurezza antisismica e potrebbe essere pericoloso a seguito di un terremoto". Chiunque non rispetti questo obbligo è punito ai sensi dell'art. 451 del codice penale.

10-ter. I Comuni nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, anche in forma associata, sono tenuti a redigere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano locale di mitigazione del rischio sismico, contenente tutte le misure strutturali, operative e di pronta emergenza da adottare in caso di terremoto».

11.21

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In caso di vendita o trasferimento di un immobile, a qualsiasi titolo, all'avente causa deve essere consegnato, unitamente alla restante documentazione, anche il documento relativo alla scheda di vulnerabilità, di 1° e 2° livello, elaborata secondo le prescrizioni del Gruppo nazionale difesa terremoti (O.N.D.T.) Della consegna del documento deve essere fatta espressa menzione nell'atto di vendita o di trasferimento a pena di nullità. La presente disposizione trova applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.22

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, MICHELONI, BONINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 1-septies dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è soppresso».

11.23

PICCONE, TANCREDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In riferimento alla diffusione sull'intero territorio della regione Abruzzo dei fenomeni di instabilità dei versanti, dissesto idrogeologico e necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché alla messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro. Alla copertura finanziaria di detti interventi si provvede con imputazione della spesa a carico delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese e per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

11.0.1

CURSI, VICECONTE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è costituito dal personale di ricerca e dal personale tecnico-amministrativo, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla predetta data, nei limiti della dotazione organica deliberata a tal fine dal Consiglio direttivo dell'Istituto stesso nel rispetto dei vincoli di cui al successivo comma 2.

2. A decorrere dalla medesima data, le spese fisse e obbligatorie del personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto non potranno eccedere l'80 per cento dei fondi di finanziamenti ordinari statali. In caso di superamento del predetto limite, l'Istituto può procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente».

11.0.2

MENARDI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Polizza assicurativa per la copertura dei rischi sismico ed alluvionale)

1. Per qualsiasi fabbricato di nuova costruzione, al fine dell'ottenimento dell'agibilità, abitabilità o qualsiasi certificato d'uso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere presentata agli uffici competenti copia di polizza assicurativa che copra il fabbricato dai rischi sismico ed alluvionale, per un importo non inferiore al costo di ricostruzione del fabbricato medesimo».

Conseguentemente, modificare la rubrica del capo IV inserendo, dopo la parola: «prevenzione», le parole: «e la copertura assicurativa».

11.0.3

ASTORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori interventi di protezione civile)

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto "cratere sismico", individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011. Al relativo onere, si provvede: per 350 milioni di euro annui, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011, ad esclusione di quelli per la sicurezza e l'ordine pubblico; per 25 milioni di euro annui, mediante riduzione degli stanziamenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli per la protezione civile e correlati agli eventi calamitosi o al rischio sismico; per 35 milioni di euro annui mediante riduzione di pari importo dei trasferimenti dal bilancio statale agli enti locali, da compensare da

parte di questi ultimi attraverso il divieto per comuni e province di gestire sedi di rappresentanza all'estero, e sopprimendo le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero con oneri a carico dell'erario; per 60 milioni di euro annui mediante riduzione di pari importo dei trasferimenti alle province e ai comuni, da compensare mediante idonea rimodulazione del numero e dei compensi spettanti ai componenti dei consigli e delle giunte provinciali e regionali; per 30 milioni di euro annui, mediante riduzione dei trasferimenti al Senato e alla Camera dei deputati, da compensare mediante rimodulazione delle indennità e di qualsiasi altro trattamento economico spettante ai parlamentari, anche in quiescenza».

Art. 12

12.1

BARBOLINI, FONTANA, BAIO, LUSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Ministero dell'economia e delle finanze» fino a: «del presente decreto» con le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

12.2

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 1, la lettera a), viene sostituita dalla seguente:

«a) Indire nuove lotterie ad estrazione istantanea, mettendo in atto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione ed in previsione delle prossime scadenze concessorie per la gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, tutte le relative procedure attuative, tenendo conto dei seguenti parametri:

1. assegnazione a più operatori, sulla base di criteri tecnico, gestionali ed economici, preventivamente definiti dall'AAMS;
 2. destinazione a vincite di una somma che dovrà essere pari al 70 per cento della raccolta, su base media annuale;
 3. definizione di un'addizionale dello 0.7 per cento da destinarsi ad interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo da aggiungersi all'attuale aliquota dell'imposta unica del 17.8 per cento».
-

12.3

IZZO

Al comma 2, lettera a), al primo periodo è aggiunto il seguente:

«In attesa di una complessiva revisione degli assetti organizzativi, centrali e periferici, delle amministrazioni dello Stato, è assicurata in via transitoria la permanenza delle direzioni territoriali del! 'Economia e delle Finanze e delle ragionerie territoriali dello Stato nei capoluoghi di regione e nelle province con popolazione superiore a 250.000 abitanti;».

12.4

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MONGIELLO, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

12.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MONGIELLO, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

12.6

BAIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MONGIELLO, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

12.7

ESPOSITO, BONFRISCO, PICCONE, CORONELLA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in un euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "introduce con uno o più provvedimenti" sono sostituite dalle parole: "disciplina

con uno o più provvedimenti" e la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: "*b*) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera *a*) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia; organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse di cui al presente comma affidata ai concessionari;».

12.8

LEONI, Mariapia GARAVAGLIA, MONTI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*): affidare alla polizia municipale il compito di procedere alla verifica ed al controllo del numero degli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, installati nei luoghi autorizzati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, in conformità alle disposizioni emanate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni».

12.9

TANCREDI, PICCONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera 1), sostituire il numero 1) e il numero 2) con i seguenti:

«1) il prelievo erariale unico applicabile nella misura non superiore al 50 per cento della parte di incasso non restituita al giocatore sotto forma di vincita;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali nonché l'accesso dell'utente al terminale di gioco soltanto dopo la certa identificazione personale del medesimo».

12.10

ESPOSITO, BONFRISCO, PICCONE, CORONELLA

Al comma 1, lettera i) sostituire il punto 4) con il seguente: «le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione di videotermini».

nali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi posseduti. L'installazione è consentita previo versamento di euro 15.000,00 di cui euro 7.500,00 da versarsi entro il 30 novembre 2009 ed euro 7.500,00 da versarsi entro il 31 ottobre 2010;».

12.11

BARBOLINI, FONTANA, BAIO, LUSI

Al comma 1, lettera 1), numero 4), sostituire la parola: «15.000» con: «20.000» e la parola: «con dieci».

12.12

BARBOLINI, FONTANA, BAIO, LUSI

Al comma 1, lettera 1), numero 4), sostituire la parola: «15.000» con «10.000» e la parola: «quattordici» con «venti».

12.13

BAIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MONGIELLO, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

12.14

ESPOSITO, BONFRISCO, PICCONE, CORONELLA

Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro» con le seguenti: «non possono essere inferiori ad un euro».

12.15

DI STEFANO, BOSCHETTO, CASOLI, MUSSO, ORSI

All'articolo 12, comma 1, la lettera o) è soppressa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Fatta salva la possibilità di successive ulteriori modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare governativa in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a rideterminare le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendo si in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Il medesimo decreto prevede inoltre, anche secondo criteri di gradualità, il termine dopo il quale, eventualmente anche per le operazioni a premio, tale comunicazione è effettuata esclusivamente secondo modalità telematiche anche ai fini della più efficace attuazione dell'articolo 39, comma 13-*quater*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-*ter*. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, è così sostituito:

"Art. 124. 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a diecimila euro. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione o di altre violazioni che non comportano il divieto della manifestazione, si applica la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a quindicimila euro. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. La sanzione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti che traggono consapevole vantaggio dalla partecipazione in qualsiasi forma all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata stessa è ridotta ad un sesto del massimo"».

12.16

BAIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MONGIELLO, LUSI, LEGNINI

Al comma 1 dell'articolo 12 sopprimere la lettera p).

12.17

GERMONTANI

All'articolo 12 aggiungere il seguente comma:

«1-bis) – Tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi attraverso rete fisica di cui all'art. 38 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 e successive modificazioni. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante gara e in numero non superiore a 500 i punti di vendita del gioco non a distanza di poker sportivo la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro 100.000. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località».

12.18

BARBOLINI, FONTANA, BAIO, LUSI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «transita prioritariamente», inserire: «, secondo le procedure di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

12.100

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli eventuali oneri derivanti dal predetto transito si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006».

12.19

PICCONE, TANCREDI

Al comma 2, dopo la lettera c):

«c-bis. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 saranno considerate aggiuntive a quelle già stanziato dal Governo italiano».

12.20

PICCONE, TANCREDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 saranno considerate aggiuntive a quelle già stanziato dal Governo italiano».

12.21

ESPOSITO, BONFRISCO, PICCONE, CORONELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni:

- a*) al n. 2) le parole «ed a quota fissa» sono soppresse;
- b*) dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le scommesse ippiche a quota fissa: 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi ovvero, 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi».

2-ter. All'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 15 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1999, n. 40:

- a*) al primo capoverso le parole «ed a quota fissa» sono soppresse;
 - b*) il secondo capoverso è soppresso».
-

12.22

GERMONTANI

All'articolo 12 aggiungere il seguente comma:

«2-bis) Per le violazioni relative ai versamenti del Prelievo erariale unico commesse negli anni 2004,2005, 2006 e 2007, il concessionario di rete provvede in autoliquidazione e salvi i riscontri ex art. 39-bis, decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 30 settembre 2003, alla relativa regolarizzazione, anche mediante reimputazione dei versamenti già eseguiti, entro il 30 giugno 2009. Si osserva, quanto alla determinazione della sanzione, il disposto dell'art. 13, secondo comma, letto *b*), decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e si applica l'articolo 30-bis, comma 3, decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.0.1

LEONI, MONTI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni a favore del volontariato)

1. In alternativa all'applicazione della procedura prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 12».

12.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il privilegio di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, limitatamente ad un importo pari all'ammontare dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione».

12.0.3

BONFRISCO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Comitato nazionale per il microcredito)

1. In favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4bis, comma 8, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è autorizzata a decorrere dall'anno 2010 la spesa di 2 milioni di euro da destinare al suo funzionamento. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2009";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".

2. Limitatamente alle aree edificabili, la rivalutazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal precedente comma 1, si applica esclusivamente ai terreni per i quali al 10 gennaio 2009 non sia stato approvato alcuno strumento

attuativo, comunque denominato, del piano urbanistico generale adottato dal comune sul cui territorio insistono i terreni stessi».

Art. 13

13.1

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera a) primo periodo, sostituire le parole da: «equivalenti» fino a: «e successive modificazioni» con la seguente: «generici».

13.2

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti» inserire le seguenti: «unbranded».

13.3

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «La riduzione» fino a «30 settembre 2008» con le seguenti: «La riduzione non si applica ai medicinali di cui al periodo precedente il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008 che risultino inseriti nelle liste di trasparenza pubblicate dall'AIFA»

13.4

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «La riduzione non si applica» inserire le seguenti: «a tutti i medicinali ex galenici da Formulario Nazionale».

13.5

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo dopo le parole: «né ai medicinali» sostituire: «il cui prezzo sia stato negoziato» con le seguenti: «inseriti nella lista di trasparenza».

13.6

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La riduzione non si applica altresì ai prezzi dei contratti di fornitura di medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né ai prezzi delle offerte delle procedure di gara in corso e non ancora aggiudicate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento».

13.7

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo il secondo periodo: «La riduzione non si applica altresì ai prezzi dei contratti di fornitura di medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né ai prezzi delle offerte delle procedure di gara in corso e non ancora aggiudicate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

13.8

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere la parola: «rurali».

All'onere derivante dall'emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito dalla legge n. 307 del 2004.

13.9

NESSA, TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, CURSI, BATTAGLIA, DI STEFANO, TANCREDI

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere la parola: «rurali».

13.10

FLUTTERO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i medicinali di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono fissate per le aziende farmaceutiche al 66,65 per cento, per i grossisti e i farmacisti al 33,35 per cento, da ripartirsi secondo le regole di mercato, fermo restando la quota minima del farmacista

al 26,7 per cento. Per i medicinali equivalenti unbranded di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra aziende, farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento.

Per la fornitura, di farmaci di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il mancato rispetto delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico previste dall'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e di quelle previste dal presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) per l'azienda farmaceutica, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari al 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, di importo pari al 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;».

13.11

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: «equivalenti» fino a: «tale brevetto» con la seguente: «generici».

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole da: «equivalenti» fino a: «dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,» con la seguente: «generici».

13.12

NESSA, TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, CURSI, BATTAGLIA, DI STEFANO, TANCREDI, DE LILLO, MASSIDDA

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La rimanente quota dell'8 per cento, così come la quota per i grossisti del 6,65 per cento, può essere distribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato, ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,70 per cento».

13.13

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La rimanente quota dell'8 per cento e la quota per i grossisti del 6,65 per cento possono essere distribuite fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato, ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,70 per cento».

13.14

NESSA, TOMASSINI

Al comma 1, lettera b) secondo periodo, sostituire le parole: «dell'8 per cento» con le seguenti: «pari al massimo all'8 per cento».

All'onere derivante dall'emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004.

13.15

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera b), punto 3), al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «ovvero, in caso di reiterazione della violazione, di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemila euro a dieci-

mila euro.», conseguentemente sopprimere il secondo periodo del medesimo punto 3).

All'onere derivante dall'emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004.

13.16

NESSA, TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, CURSI, BATTAGLIA, DI STEFANO, TANCREDI, DE LILLO, MASSIDDA

Al comma 1, lettera b), punto 3), al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «ovvero, in caso di reiterazione della violazione, di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000 a 10.000»; conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del medesimo punto 3).

13.17

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera c) inserire all'inizio del comma le seguenti parole: «Al fine di favorire una riqualificazione della spesa farmaceutica, per l'anno 2009,».

13.18

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.» con le seguenti: «nella misura del 13,8 per cento.».

All'onere derivante dall'emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004.

13.19

NESSA, TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, CURSI, BATTAGLIA, DI STEFANO, TANCREDI, DE LILLO, MASSIDDA

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 157, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, fini del rispetto del tetto di spesa farmaceutica territoriale di cui alla citata legge n. 222 del 2007, le parole: "tenendo conto" sono sostituite dalle seguenti: "al netto"».

13.20

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del rispetto del tetto di spesa farmaceutica territoriale di cui alla citata legge n. 222 del 2007, le parole: "tenendo conto" sono sostituite dalle seguenti: "al netto"».

13.21

TOMASSINI, NESSA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini del presente comma si intende per medicinale generico il farmaco a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche».

13.22

PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «Commissario ad acta» con: «Commissario delegato».

13.23

BIANCHI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MARINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia di L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" di L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del Consiglio regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia di L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.

I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002».

13.0.1

BIANCHI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del presidio ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila)

1. È costituito, presso l'ASL di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di Euro per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" di L'Aquila.

2. Le risorse vengono rese disponibili:

a) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, utilizzando parte delle risorse oggetto di ricognizione effettuata con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 Aprile 2008, così come risultanti dalla Tabella di cui all'Allegato "A" del provvedimento in oggetto ed in deroga alle normative ed agli accordi tra Stato e Regioni, circa la ripartizione dei fondi statali di cui all'articolo 20 della legge 67 del 1988;

b) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che dispone lo storno a favore del fondo del prelievo fiscale operato sui trattamenti economici dei medici residenti della regione Abruzzo, a favore dell'ONAOSI per il quinquennio 2010-2014;

c) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che dispone il prelievo di una quota del 50 per cento degli interessi maturati sul patrimonio liquido investito dell'ONAOSI, nel corso dell'esercizio di bilancio 2010».

3. Restano impregiudicati i diritti di assistenza da parte dell'ONAOSI per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).

4. I decreti di cui alle lettere a), b) e c), sono emanati entro quindici giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

5. L'Azienda Sanitaria Locale di L'Aquila compie, entro i successivi quindici giorni, gli atti necessari all'inserimento del fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.

6. L'utilizzo del fondo non è computato ai fini del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo».

13.0.2

BOSONE, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila)

1. È costituito, presso l'ASL di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di Euro per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila».

Conseguentemente,

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «535 milioni di euro annui».

13.0.3

Ignazio MARINO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

*(Reparto di radiologia del Presidio Ospedaliero
«San Salvatore» di L'Aquila)*

1. Al fine di ripristinare la funzionalità del reparto di radiologia del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" di L'Aquila, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «506 milioni di euro annui».

13.0.4

Ignazio MARINO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila)

1. È autorizzata la spesa, valutata nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di trasferire nel comune de L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune de La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «502 milioni di euro annui».

13.0.5

PICCONE, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Pianta Organica delle farmacie convenzionate del Comune di L'Aquila)

1. A seguito dei sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa dei gravi danni prodotti dal sisma ed al fine di conseguire una razionalizzazione della assistenza farmaceutica garantita dal sistema delle farmacie convenzionate pubbliche e private sul territorio, del comune di L'Aquila, si dispone, fino alla data del 31 dicembre 2010, la sospensione della applicazione delle norme concernenti la pianta organica del Comune di L'Aquila di cui all'art. 2 legge 2 aprile 1968 n. 475 come modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 362, agli articoli 1 e 2 decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275 ed al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed al regio-decreto 30 settembre 1938 n. 1706 per quanto applicabili.

2. Il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, con apposito decreto, sentito il Sindaco del comune di L'Aquila:

a) può autorizzare temporanei trasferimenti di titolarità delle sedi farmaceutiche istituite presso il Comune interessato in deroga, alle disposizioni di cui all'articolo 1 ed all'articolo 7 comma 4-*bis* legge 8 novembre 1991 n. 362, al regio-decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ed al regio-decreto 30 settembre 1938 n. 1706 per quanto applicabili;

b) indica la nuova ubicazione, nell'ambito del comune di L'Aquila, dei locali delle sedi farmaceutiche secondo i mutamenti di distribuzione della popolazione intervenuti, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 13 decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275, al regio-decreto 27 luglio 1934 n. 1275 ed al regio-decreto 30 settembre 1938 n. 1706 per quanto applicabili.

3. Entro la data del 31 dicembre 2010 il Sindaco del Comune di L'Aquila effettua la proposta di revisione di pianta organica delle farmacie convenzionate istituite secondo i mutamenti della distribuzione della popolazione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 475, alla legge 8 novembre 1991 n. 62 ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275».

Art. 14

14.1

MASCITELLI, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a» con le seguenti: «pari a».

14.2

CURSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alla parte residua di quelle assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2005, fatta salva la gestione stralcio degli impegni di garanzia già assunti, sono trasferite al Diparti-

mento della protezione civile per essere destinate ad interventi a favore dei consumatori nelle aree di cui all'articolo 1, con priorità per gli interventi volti a sostenere o a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree».

14.3

PICCONI, TANCREDI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

dopo la parola: «garantire» aggiungere le seguenti: «il finanziamento per», sostituire le parole: «le famiglie» con le seguenti: «i nuclei-familiari»;

dopo le parole: «ubicate nelle predette aree» aggiungere le seguenti «, nonché a garantire le rinegoziazioni dei finanziamenti in essere, di cui all'articolo 10 comma 2-bis».

14.4

GRANAIOLO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 2, dopo le parole: «destinate a garantire l'acquisto» aggiungere le seguenti: «a tasso zero».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assi-

curare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

14.5

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate».

14.6

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, RUSSO

Al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al predetto fondo affluiscono altresì le entrate derivanti dalle misure disposte dal Capo II del presente decreto-legge».

14.100

IL RELATORE

Il comma 5, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005, ivi inclusi quelli successivamente trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e interamente non erogati

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti, previa valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa».

14.7

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La revoca non trova applicazione nell'ipotesi in cui il beneficiario sia la provincia dell'Aquila e/o i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge».

14.101

IL RELATORE

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti prima del 31 dicembre 2005, ivi inclusi quelli successivamente trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e parzialmente erogati nonché i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dopo il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e interamente o parzialmente non erogati possono essere, anche parzialmente, oggetto di rinuncia su deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento entro il 31 dicembre 2010. Gli importi derivanti dalle rinunce di cui al presente comma sono devoluti, previa valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta, previa valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento ad altri interventi di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa».

14.8

FLUTTERO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), e di cui al comma 5 del presente articolo, l'efficacia della vigilanza sull'attività della Cassa depositi e prestiti svolta dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, le Camere, con propria determinazione, provvedono all'equiparazione, a tutti gli effetti, dello *status* dei componenti di tale Commissione, eletti ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 453 del 1913, a quello dei componenti delle commissioni parlamentari bicamerali istituite sulla base della normativa vigente».

Art. 15**15.3**

IL RELATORE

All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis) Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754.

Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri ad organizzare all'estero momenti divulgativi di tale finalità».

15.1

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il commissario delegato provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento, sulla rete Internet, dell'elenco

dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi e dello stato di realizzazione delle opere».

15.2

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il commissario delegato assicura altresì il monitoraggio e l'informazione al pubblico volte a promuovere la conoscenza circa la gestione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la ricostruzione, secondo criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa, anche disponendo a tal fine le opportune intese con le forze dell'ordine».

Art. 16

16.1

CICOLANI, CENTARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Prefetto della provincia di L'Aquila assicura il coordinamento anche quando gli interventi riguardano province viciniori, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 1. In detti casi, con il decreto di cui al presente comma, vengono anche stabilite le integrazioni al comitato suddetto, avuto riguardo alla competenza per territorio degli organismi ivi rappresentati».

16.2

CICOLANI, GRILLO

Al comma 4, dopo le parole: «sui contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «e sui successivi subappalti e subcontratti»; *al comma 5, dopo le parole:* «nei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «e nei successivi subappalti e subcontratti».

16.3

BORNACIN, FLUTTERO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è prevista la costituzione, presso il Prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto».

16.4

MARITATI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ARMATO, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «ed è prevista una relazione semestrale del Governo alle Camere che evidenzi gli effetti della sua applicazione».

16.5

BORNACIN, FLUTTERO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1, i committenti, sia pubblici che privati, comprese le persone fisiche, verificato il possesso da parte delle imprese esecutrici della regolarità contributiva attraverso il Durc, prima dell'inizio dei lavori.

7-ter Al termine degli stessi, richiede alle imprese il Durc comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d'opera relativa al contratto affidato. Tale congruità è calcolata sulla base degli indici di cui all'Avviso Comune siglato dalle parti sociali nazionali dell'edilizia in data 17 maggio 2007 e degli eventuali successivi accordi in materia.

7-quater L'irregolarità del Durc comprensivo della verifica di congruità della manodopera, al termine dei lavori, comporterà la sospensione di ogni agevolazione prevista dalla presente legge».

16.0.1

BOLDI, MONTI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Eventi alluvionali del mese di aprile 2009)*

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per interventi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Piacenza e Lodi, colpite dalle eccezionali eventi alluvionali del 28, 29 e 30 aprile 2009, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla nonnativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. All'onere derivante dal presente comma pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 17**17.1**

ASTORE

Sopprimere l'articolo.

17.2

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La città e l'isola de La Maddalena, e la Sardegna per le esigenze logistiche e di organizzazione, sono confermate sede del grande evento G8 limitatamente al tema dell'ambiente, da tenersi entro la conclusione della presidenza italiana del G8».

17.3

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, in funzione della localizzazione dell'evento G8 nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009 nella città de L'Aquila e dell'evento G8 ambiente nella città de La Maddalena entro la conclusione della presidenza italiana del G8, nonché al fine di ottimizzare gli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna in vista del vertice G8 ambiente, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città de L'Aquila.

Conseguentemente:

- a) al medesimo articolo 17, sopprimere il comma 3.
- b) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";
- c) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";
- d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
- e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo

unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.4

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente:

e) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

f) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

g) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

h) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.5

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono, comunque, fatte salve le risorse relative agli interventi funzionalmente legati allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della SS 597/199 Sassari – Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della SS 125/133 Olbia-San teodoro, al riassetto funzionale collettore fognario costiero, degli interventi sulla portua-

lità turistica, sui diversi usi degli gli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché del potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.6

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

i) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

j) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

k) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

l) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.7

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARCO FILIPPI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati,» *aggiungere le seguenti:* «con un massimo del 10 per cento».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.8

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati,» aggiungere le seguenti: «con un massimo del 5 per cento» e al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

e) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

f) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

g) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

h) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.9

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente:

m) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

n) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

o) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di con-

sumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

p) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.10

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Ove la definitiva determinazione della data del vertice G8 ambiente nella città de La Maddalena consenta il completamento delle opere in tempi più lunghi di quelli originariamente previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, e tali da non rendere più necessarie le lavorazioni eseguite su più turni e con premio di produzione, il Commissario delegato rinegozia i contratti di appalto, concordando i nuovi termini di esecuzione e non considerando più dovute le percentuali di corrispettivo prima riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per la realizzazione di tali lavorazioni. È comunque fatta salva l'applicazione dei precedenti contratti per i lavori contabilizzati sino al 28 aprile 2009».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.11

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «a tal fine, non sono più dovute» fino a: «la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.12

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009» con le seguenti: «sui lavori contabilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.13

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009» con le seguenti: «sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.14

ZANETTA, GRILLO

Al comma 3, terzo periodo, le parole: «1° marzo 2009», sono sostituite dalle seguenti: «28 aprile 2009».

17.15

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, terzo periodo le parole: «dal 1° marzo 2009» sono sostituite dalle parole: «dal 28 aprile 2009»,

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "600 milioni di euro annui";

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.16

BORNACIN, FLUTTERO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «1° marzo 2009» con seguenti: 1° maggio 2009».

17.17

CICOLANI, GRILLO

Al comma 3, terzo periodo le parole: «dal 1 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio che dispone l'eliminazione dei maggiori oneri che hanno determinato dette maggiorazioni».

17.18

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.19

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: «sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti del 5 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito».

Conseguentemente:

q) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»

r) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

s) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

t) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.20

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: «sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti del 10 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.21

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi, distinguendo quelli ottenuti dalla diversa forma di esecuzione dei lavori da quelli ottenuti per le differenti modalità di organizzazione logistica e di sicurezza. I relativi importi sono riassegnati alla Regione Autonoma della Sardegna ove i risparmi si ricavano da opere e attività per la cui esecuzione è stata assicurata copertura da stanziamenti di fondi regionali, del CIPE e del Fondo Aree Sottoutilizzate già assegnati alla medesima regione e la cui finalità sia stata modificata dalla legge o da norme attuative della legge,

da ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Commissario delegato adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, da delibere della Giunta Regionale sarda; sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in tutti gli altri casi.«

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.22

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli impegni assunti nei servizi alberghieri, turistici e di affitto che hanno bloccato l'attività delle imprese in quanto prenotati per il G8 verranno rimborsate fino al 50 per cento».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.23

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANNA, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli impegni assunti nei servizi alberghieri, turistici e di affitto che hanno bloccato l'attività delle imprese in quanto prenotati per il G8 verranno rimborsate fino al 50 per cento».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»

b) all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici

intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.24

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 4 dell'articolo 17, inserire i seguenti:

«4-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al precedente comma 4, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009 al [me di consentire l'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, a ripristinare i danni accertati nonché ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpite dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009.

4-ter. Sono escluse dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia le spese sostenute dalla regione Piemonte, dalle province di Asti, Alessandria e Cuneo e dai comuni di tali province per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali di cui al precedente comma 4-bis sia le entrate degli anzidetti enti locali allo stesso titolo acquisite da parte di altri enti o soggetti pubblici o privati.».

A valere sui risparmi accertati di cui al precedente comma 4, mediante prelevamento dal fondo delle spese impreviste, è autorizzato a un limeto massimo di spesa fino a 50000 euro.

17.25

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle attività di riprogrammazione e rifunzionizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice del G8, entro il 30 giugno 2009, il Governo presenta al Parlamento una relazione dettagliata delle opere realizzate e di quelle ancora non ultimate, dei fondi impegnati e di quelli SPesi per lo svolgimento del G8 alla Maddalena. Alla data del 30 giugno 2009, il Governo presenta al Parlamento una rendicontazione preventiva sulle spese previste e alla data del 30 ottobre 2009 il consuntivo delle spese sostenute per lo svolgimento del G8 nella città dell'Aquila».

17.26

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHITI, BONINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle attività di riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice del G8, entro il 30 giugno 2009, il Governo presenta al Parlamento una relazione dettagliata delle opere realizzate e di quelle ancora non ultimate, dei fondi impegnati e di quelli spesi per lo svolgimento del G8 alla Maddalena, nonché una rendicontazione preventiva sul G8 nella città dell'Aquila».

17.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Ulteriori interventi a favore delle zone terremotate del Molise e di Foggia)

1. Le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal comma 341 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro-imprese esercenti attività economica nell'ambito delle Zone franche urbane, sono estese nei confronti dei territori del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinati le condizioni e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 1.

3. L'applicazione della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: 91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento"».

Art. 18

18.1

GRANAIOLA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante:

a) all'articolo 12, al comma 1. sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti

alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009».

18.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, RUSSO

Dopo l'articolo 18, sono aggiunti i seguenti articoli:

«CAPO II

MISURE PER IL CONTRASTO DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE

Articolo 18-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti, ad esclusione dei casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte

dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Articolo 18-ter.

(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «1 soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta

l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere».

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) alla fine del comma 10 aggiungere: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante»

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

Articolo 18-quater.

(Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione,)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

4. I commi da 1 a 4-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

Articolo 18-*quinquies*.

(Distretti produttivi)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1, comma 368, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da *l*) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri"».

Articolo 18-*sexies*.

(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali)

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

Articolo 18-septies.

(Utilizzo del valore normale per la rettifica di dichiarazioni infedeli relative alla cessione di beni immobili)

1. La lettera *f*) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 22 della legge comunitaria per il 2008 (legge ... 2009, n. ...) sono soppressi.

Articolo 18-octies.

(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;

c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:

- alla categoria catastale,
- agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi,
- agli immobili strumentali di società di capitali,
- all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile,
- al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;

d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *a*) inclusa la rescissione del relativo contratto;

e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;

f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 12 maggio 2009

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, e il direttore generale, professor Mauro Masi, accompagnati dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Nava, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Daniele Mattaccini.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che domani, mercoledì 13 maggio 2009, alle ore 12,30, nella sede della Commissione, si svolgerà il sorteggio fra le forze politiche aventi diritto, al fine di organizzare le trasmissioni delle Tribune elettorali nella fase successiva alla presentazione delle liste per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del presidente e del direttore generale della RAI**

(Seguito dell'audizione e rinvio)

Prosegue l'audizione in titolo sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al presidente del Consiglio d'amministrazione della RAI, Paolo Garimberti, e al direttore generale della società concessionaria, Mauro Masi, che ringrazia per la disponibilità.

Il presidente GARIMBERTI e il direttore generale MASI forniscono quindi dettagliata risposta alle domande già poste dai Commissari nella precedente seduta.

Pongono successivamente quesiti i senatori MORRI (*PD*) – al quale risponde direttamente il dottor GARIMBERTI –, VIMERCATI (*PD*), BUTTI (*PdL*), AMATO (*PdL*), LAURO (*PdL*), PARDI (*IdV*) e CUFFARO (*UDC-SVP-Aut*) e i deputati GENTILONI SILVERI (*PD*), RAO (*UDC*), SARDELLI (*Misto-MPA*), LAINATI (*PdL*), MERLO (*PD*) e PELUFFO (*PD*), nonché il PRESIDENTE.

Considerando l'esigenza di tener conto dei calendari delle due Assemblee, il PRESIDENTE si riserva infine di procedere quanto prima, in accordo con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alla convocazione della Commissione sia per dar corso al seguito dell'audizione, sia per proseguire l'esame della delibera in materia di comunicazione politica per i referendum del 21 e 22 giugno 2009, sospeso il 6 maggio scorso.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 12 maggio 2009

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Comunicazioni del Presidente sulla recente audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Il presidente TOFANI ricorda che, a seguito dell'illustrazione svolta dal ministro Sacconi, durante le audizioni dello scorso 21 e 28 aprile, circa i contenuti dello schema di decreto volto ad introdurre modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare riguardo ai nuovi articoli 2-*bis* e 15-*bis* introdotti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 10-*bis* dello schema, come convenuto nella precedente seduta ha provveduto a redigere, con l'aiuto degli Uffici, una nota che sintetizza i problemi interpretativi ed applicativi più rilevanti emersi dall'esame di tali norme ed ipotizza altresì alcune riformulazioni tese a superare i problemi stessi. Sottopone pertanto tale documento alla valutazione dei commissari, auspicando che la Commissione possa raggiungere

una posizione unitaria in merito, da rappresentare al Governo mediante una lettera inviata all'attenzione del Ministro del lavoro.

In particolare, la riformulazione dell'articolo 2-*bis* da un lato precisa che la presunzione di conformità riconosciuta a fronte dell'adozione, da parte delle imprese, di determinate prassi, norme o modelli organizzativi è da intendersi solo in senso relativo (*iuris tantum*), così che sia sempre ammessa la possibilità di prova contraria, dall'altro propone l'eliminazione del riferimento all'utilizzo di macchine marcate CE come requisito per ottenere la presunzione stessa. Per quanto riguarda invece l'articolo 15-*bis*, la riformulazione prospettata prevede al comma 1 l'eliminazione della lettera *d*) e la riscrittura della lettera *c*), che fa salva la responsabilità dell'imprenditore per gli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'articolo 2087 del codice civile.

Si dichiara convinto che queste riformulazioni possano dare una risposta valida ed equilibrata ai problemi sollevati dal testo proposto dal Governo, anche ai fini del successivo esame da parte delle competenti Commissioni di merito.

Il senatore NEROZZI (*PD*) rivolge ringraziamenti non formali al Presidente e agli Uffici per il lavoro compiuto nell'approfondimento delle disposizioni in esame. Tuttavia, mentre ritiene che la proposta di riformulazione concernente l'articolo 15-*bis* presenti rilevanti elementi positivi, sui quali si riserva comunque di esprimere una compiuta valutazione, osserva che la nuova versione dell'articolo 2-*bis* non risolve i problemi posti dalla norma in questione e non è quindi condivisibile, considerando anche le obiezioni e le critiche avanzate dalla Conferenza Stato-Regioni. Si impegna comunque a comunicare quanto prima una valutazione ufficiale sul documento proposto, anche a nome del proprio Gruppo.

Il presidente TOFANI evidenzia l'opportunità che le valutazioni dei commissari sul documento siano esplicitate in una successiva seduta della Commissione, affinché il dibattito e le relative conclusioni possano essere ufficializzate ed offerte come contributo al Governo e alle Commissioni in merito.

Dopo che il senatore NEROZZI (*PD*) dichiara di accogliere l'indicazione del Presidente, prende la parola il senatore ROILO (*PD*), il quale concorda sul fatto che le modifiche proposte nella nota dall'articolo 15-*bis* abbiano carattere sostanziale e meritevole di attenzione. Conferma altresì il permanere di forte perplessità sull'articolo 2-*bis*, in merito al coinvolgimento delle università e, soprattutto, degli enti bilaterali nel processo di certificazione, che dovrebbe essere lasciato ad enti terzi. Altro elemento di perplessità è il fatto che la presunzione di conformità, seppure relativa, ribalterebbe su altri soggetti non meglio specificati l'onere della prova del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro attualmente gravanti sulle imprese, in contrasto con la disciplina vigente. Sarebbe invece preferibile tenere conto delle osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-Re-

gioni, espungendo i riferimenti agli enti bilaterali e precisando che l'adozione di buone prassi, norme tecniche e modelli organizzativi più funzionali alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur apprezzabile, è comunque volontaria e non può sostituirsi agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del datore di lavoro.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) concorda con la proposta di rinviare alla successiva seduta il confronto sulle valutazioni dei commissari in merito alla nota, al fine di arrivare, ove possibile, ad una posizione comune in merito.

Il senatore NEROZZI (*PD*), in risposta ad una domanda del PRESIDENTE, conferma a nome della propria parte politica di ritenere condivisibili, in merito alle questioni poste dall'articolo 2-*bis*, le posizioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni, che assumono un particolare rilievo anche per il ruolo istituzionale spettante a tale organismo.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 20

Parere al Presidente, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento, sull'aggiunta di firma ad emendamenti e connesse questioni procedurali.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la prostituzione (1079).
- Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione (125).
- CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 600-*bis* del codice penale in materia di prostituzione minorile (570).
- Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione (674).
- STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari (756).
- Silvia DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (776).

- MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione (1027).
- SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione (1093).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (1139).
- e delle petizioni nn. 44 e 227 ad essi attinenti.

ORE 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Irene ADERENTI. – Concessione al Comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi (1511).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

- Dorina BIANCHI ed altri. – Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare (1355).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
 - FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
 - FLERES ed ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dell'atto comunitario:

- Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COMM(2009) 136 def.) (n. 31).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 73).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1474).
- PETERLINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991 (22).
- PETERLINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (47).
- Helga THALER AUSSERHOFER. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (106).
- DELLA SETA e altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (381).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (1500).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008 (1522) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005 (1523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LI GOTTI e altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto*

proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 198, sull'ordinamento del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.) (1545).
- RANDAZZO e altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 8,45 e 15,30

ORE 8,45

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla non proliferazione nucleare (COM (2009) 143 def.) (n. 32).

ORE 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 8,30 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge e d'esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (n. 75).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).
- CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (1422).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive (1429).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).

- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 34).
- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 70).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (n. 72).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni (1541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 35).

- Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di La Spezia (n. 37).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente dell’ANAS S.p.A.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull’esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).
- LAURO ed altri. – Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari (1346).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (n. 77).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'ICE (n. 36).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sui contenuti del Libro Bianco sul futuro del modello sociale.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134)

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).
- RIZZI. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

XI. Esame del disegno di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 74).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
 - e delle petizioni nn. 625, 626, 640, 642 e 655 ad esso attinenti.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 8,30 e 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e del Direttore generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dello sviluppo economico.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

**per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti del Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione (SNA).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Alla 13^a Commissione del Senato:

- Decreto-legge 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (A.S. 1534 Governo).

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale:

- Seguito esame del documento conclusivo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 13 maggio 2009, ore 14

- Audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, generale Edoardo Centore.
-